REPUBBLICA ITALIANA



DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL BARI, 3 LUGLIO 2009 N. **100**



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- 1) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di \in 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale \in 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di \in 11,36 oltre IVA (importo totale \in 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 951

Impegno di mezzi aerei di supporto alla lotta attiva agli incendi boschivi 2009. Approvazione schema di Convenzione tre Dipartimento di Protezione Civile, Regione Puglia e Regione Basilicata.

Pag. 13030

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 952

L. 353/2000 e L. R. 18/2000. "Gemellaggio Regione Puglia e Regione Piemonte - Approvazione schema Convenzione per l'impegno congiunto nell'area Garganica di Volontari per potenziare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi 2009".

Pag. 13069

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 953

Campagna antincendi boschivi 2009 - Approvazione schema di Convenzione con l'Associazione di Volontariato "Meteo Valle d'Itria" di Cisternino.

Pag. 13075

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 954

Accordo di Programma "Regione Puglia - Corpo Forestale dello Stato" per la cooperazione istituzionale per la gestione ed il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi del 2009.

Pag. 13083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2009, n. 958

Limite di operatività da assegnare alle Amministrazioni Provinciali per fronteggiare gli interventi di soccorso nei territori colpiti da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale da MIPAF con i DD. MM. Nn. 93/06 - 95/06 - 110/06 - 119/06 - 122/06 - 143/07.

Pag. 13097

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2009, n. 959

PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE - TERZA FASE - Approvazione Piano triennale di attività 2009 - 2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle culture agrarie", ai sensi della L. R. 32/80. Approvazione schema di convenzione.

Pag. 13102

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2009, n. 960

Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità "Marchio Prodotti di Puglia". Approvazione nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni per l'uso del logo/marchio.

Pag. 13116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2009, n. 963

Progetto "CY. RO. N. MED" Rete Ciclabile del Mediterraneo - percorribilità ciclistica delle vie di servizio dell'Acquedotto pugliese. Presa d'atto protocollo d'intesa Regione Puglia-AQP Spa, approvazione studio di fattibilità e autorizzazione progetto preliminare stralcio.

Pag. 13140

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 951

Impegno di mezzi aerei di supporto alla lotta attiva agli incendi boschivi 2009. Approvazione schema di Convenzione tre Dipartimento di Protezione Civile, Regione Puglia e Regione Basilicata.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "Previsione rischi" del Servizio Protezione Civile, confermata dal Dirigente, riferisce:

- La legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" stabilisce all'art. 7, comma 1, che gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra ed aerei.
- L'art. 7, comma 3, della richiamata legge, stabilisce che le Regioni assicurano il coordinamento delle strutture antincendio, istituendo e gestendo la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), avvalendosi delle proprie strutture, dei propri mezzi aerei nonché delle strutture operative statali presenti sul territorio (C.F.S., VV.F. ecc), mediante accordi.
- La legge regionale 18/2000 all'art. 8 individua l'incendio boschivo un rischio rientrante tra le funzioni di protezione civile di competenza della Regione, fatte salve le previsioni di cui all'art. 107, comma 1, lettera f) n. 3 del D.lgs 112/1998.
- La Giunta regionale, con Deliberazione n. 322 in data 11 marzo 2009, ha esteso, anche per l'anno 2009 la validità del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006", che nella parte seconda "Pianificazione del sistema AIB in Puglia", prevede l'im-

piego di mezzi aerei regionali in aggiunta a quelli della flotta aerea statale.

- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 249 in data 18 marzo 2009 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno 15 settembre 2009, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno 2009 e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
- L'andamento meteorologico che caratterizza il clima dell'Italia meridionale in questi ultimi mesi, certamente non favorevole per il rischio incendi boschivi, ha confermato la necessità di avviare iniziative finalizzate a potenziare la dotazione dei mezzi terrestri ed aerei di contrasto agli incendi boschivi.
- Il Presidente della Giunta regionale, con lettera n. 01/01524/GAB in data 16 febbraio 2009, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Basilicata e Regione Molise, ha proposto la formalizzazione di una convenzione per l'impiego di mezzi aerei condivisi per contribuire al rafforzamento complessivo della lotta attiva agli incendi boschivi ed in particolare per incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle squadre a terra, coordinate dalle rispettive SOUP regionali.
- A seguito di incontri tecnici tenutisi in data 14.03.2009 ed in data 06.05.2009 il Dipartimento Protezione Civile, ha accolto la richiesta di condividere con la Regione Puglia e la Regione Basilicata l'impiego di n°4 aeromobili del tipo "Fire Boss" sulla base dei costi del servizio già fissati nella convenzione 693/16.04.2008, in essere tra la società operatrice e il Dipartimento.
- Il Dipartimento Protezione Civile, con nota inviata in e-mail in data 21.05.2009, ha proposto lo schema dell'atto convenzionale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, da sottoscrivere con la Regione Puglia e la Regione Basilicata.

Il suddetto schema convenzionale è integrato con il Contratto n° 693 di rep. del 16.04.2008, approvato con Decreto 1771/21.04.2008, sottoscritto dal Dipartimento con l'ATI AIR SP&A Srl e la Soc. AVIALSA T-35 S.L., con l'annesso disciplinare tecnico per la fornitura. L'art. 16 del suddetto contratto n° 693/16.04.2008, stabilisce che Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere l'impiego di ulteriori velivoli rispetto al numero stabilito al precedente art. 2, anche a favore di altre Amministrazioni e con il regime economico di cui al presente atto. In caso di disponibilità da parte dell'Operatore, per l'impiego di tali ulteriori velivoli saranno riconosciuti i corrispettivi previsti al precedente art. 6, ad eccezione di quelli di cui alla lettera "a".

- L'art. 2 dello schema di convenzione proposto, stabilisce che la gestione operativa e amministrativa dei velivoli sarà di competenza del Dipartimento, secondo le disposizioni già in essere. Inoltre, al fine di ottimizzare l'impiego dei mezzi aerei per garantire una migliore copertura dei territori contermini alla Puglia ed alla Basilicata, il Dipartimento si riserva la facoltà di impiegare i velivoli, quando non impegnati dalle due Regioni, anche nelle altre Regioni, sulla base delle diverse situazioni climatiche che dovessero insorgere o di eventuali esigenze tecnico-operative.
- L'art. 4 dello schema individua gli oneri economici a carico del Dipartimento Protezione Civile, della Regione Puglia e della Regione Basilicata (costi fissi ripartiti equamente e costi di volo secondo consumi), che applicati ad un periodo di 93 giorni nel periodo compreso tra il 15 giugno 15 settembre, con possibilità di proroga previo accordo tra le parti fino al 30 settembre 2009 e per una previsione di 200 ore di volo per aeromobile e con l'aggiunta dei costi presunti per ritardanti, schiumogeni, rifornimento di carburante e acqua (qualora non disponibili sulle basi di stazionamento) ammonta a complessivi euro 2.600.000,00 (IVA inclusa come per legge).
- L'art. 5 dello schema stabilisce le modalità di rimborso del servizio oggetto di convenzione, sulla base della comunicazione inviata alle

Regioni Puglia e Basilicata da parte del Dipartimento, riportante il dettaglio delle attività imputate a ciascuna di esse ed i relativi costi associati. Gli importi dovranno essere versati dalle Regioni sul conto corrente infruttifero specificato entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

- L'art. 6 del richiamato schema, inoltre, prevede che la gestione operativa dei velivoli sarà esercitata dal Dipartimento - Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), d'intesa con le Sale Operative Unificate Permanenti (S.O.U.P.) delle Regioni Puglia e Basilicata, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva AIB 2009.
 - In caso di impiego dei velivoli per esigenze nazionali, il COAU comunicherà tale esigenza alle SOUP regionali, se possibile in modo preventivo o contestualmente alla attivazione dei velivoli stessi. I flussi informativi (radiolocalizzazione, disponibilità velivoli, rapporto giornaliero e mensile delle attività) dovranno essere trasmessi al COAU e alle SOUP regionali.
- L'art. 7 stabilisce che per quanto non espressamente previsto nella convenzione, si rinvia a quanto disciplinato nel Contratto principale n. 693 di rep. del 16.04.2008.

Per quanto sopra rappresentato, ritenuto necessario ed indifferibile potenziare l'attività di contrasto agli incendi boschivi nel corso del periodo di massima pericolosità dichiarato per l'anno in corso, mediante l'impiego di n° 4 mezzi aerei del tipo "Fire Boss", si propone di approvare l'allegato schema di Convenzione (parte integrante del presente atto), comprensivo del Contratto n° 693 di rep. del 16.04.2008, sottoscritto dal Dipartimento con l'ATI AIR SP&A Srl e la Soc. AVIALSA T-35 S.L. e annesso disciplinare tecnico per la fornitura del servizio.

Detto schema dovrà essere sottoscritto dalla Regione Puglia, dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento della Protezione Civile.

L'onere economico riveniente dalla stipula della Convenzione, pari ad euro 2.600.000,00 graverà sull'U.P.B. 7.3.1. cap. 531037/residui di stanziamento 2006.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 2.600.000,00 a carico del Bilancio regionale anno 2009, da finanziare con le disponibilità dell'U.P.B. 7.3.1 cap. 531037/residui di stanziamento 2006.

Con successivo atto il Dirigente del Servizio Protezione Civile provvederà all'impegno della predetta spesa, entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 comma 4, lett. d) e k)

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente e la conseguente proposta;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile Posizione Organizzativa "Previsione rischi" e dal Dirigente del Servizio Protezione Civile;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

 Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e di condividere la necessità di potenziare le strutture di contrasto agli incendi boschivi, mediante l'acquisizione del servizio aereo di quattro velivoli del tipo "Fire Boss" condivisi con la Regione Basilicata, e con il Dipartimento Protezione Civile, che ha sottoscritto con il prestatore del servizio il contratto n° 693/16.04.2008, che prevede la possibilità di estendere la prestazione ad altre Amministrazioni richiedenti;

- Di approvare l'allegato schema di Convenzione proposto dal Dipartimento, nella consistenza descritta nelle premesse, (Allegato. "A", parte integrante del presente atto), da sottoscrivere con la Regione Basilicata e con il Dipartimento Protezione Civile, per l'impiego di quattro mezzi aerei "Fire Boss" durante la campagna antincendio boschivi 2009;
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione Civile della sottoscrizione del suddetto atto convenzionale;
- Di dare atto che la spesa riveniente dalla stipula della Convenzione, pari ad euro 2.600.000,00 graverà sull'U.P.B. 7.3.1. cap. 531037/residui di stanziamento 2006;
- Di incaricare, il Dirigente del Servizio Protezione Civile di provvedere con proprio atto, entro il corrente esercizio finanziario, all'impegno della predetta spesa, a valere sulla U.P.B. 7.3.1. cap. 531037 competenza 2009;
- Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alla Regione Basilicata, al Dipartimento della Protezione Civile, al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco;
- Di disporre a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.r. 13/94.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

APRegato DGR

CONVENZIONE

TRA LA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

LA

REGIONE PUGLIA

E LA

REGIONE BASILICATA

PER L'UTILIZZAZIONE DI N. 4 VELIVOLI AIR TRACTOR AT802 - FIRE BOSS VERSIONE ANFIBIA PER LA CAMPAGNA AIB ESTIVA 2009

L'anno 2009 il giorno __ del mese di _

tra la

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Protezione Civile – C.F. 97018720587, in seguito denominato "Dipartimento", rappresentata dal Dott., giusta n. di rep. del2008,

la

Regione Puglia, Servizio Protezione civile, Codice fiscale e Partita I.V.A. 80017210727, rappresentata, al fine della sottoscrizione della presente convenzione, dal Dirigente protempore del Servizio ing. Giuseppe Tedeschi, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con Delibera di Giunta Regionale n. del

e la

Regione Basilicata, Settore Protezione civile, Codice fiscale e Partita

I.V.A...., rappresentata, al fine della sottoscrizione della presente convenzione, dal Dirigente del Settore XXXXXXX, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con Delibera di Giunta Regionale n. del

Premesso

- che, in data 30 giugno 2008, è stata stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Puglia e l'A.T.I. Avialsa-AirSP&A la Convenzione n. di repertorio 702, nell'ambito della quale il Dipartimento ha messo a disposizione della Regione per la Campagna AIB estiva 2008 n. 2 velivoli AT 802 Fire Boss;
- che il Presidente della Regione Puglia con nota prot. 01/01524/CAB del 16 febbraio 2009, sulla scorta dei risultati conseguiti nel 2008, ha proposto alle Regioni Basilicata e Molise di stipulare con il Dipartimento una Convenzione per l'utilizzo congiunto di velivoli AT-802 Fire Boss per la lotta agli incendi boschivi;
- che il Capo del Dipartimento a seguito della Nota DPC/AER/0017531
 del 6 marzo 2009 ha autorizzato il proseguimento delle attività per la definizione di una nuova Convenzione per l'impiego di velivoli AT 802
 Fire Boss a disposizione delle Regioni per la Campagna estiva AIB 2009;
- che, nel corso degli incontri organizzati sulla tematica dal Dipartimento nelle giornate del 4 e 30 marzo e del 6 maggio 2009, la Regione Basilicata ha manifestato l'intenzione di aderire alla proposta avanzata dalla Regione Puglia;

- che, con Contratto n. 693 di rep. del 16.04.2008, il Dipartimento ha acquisito dall'A.T.I. SP&A S.r.l./Avialsa T-35 S.L per la campagna estiva anno 2009 la disponibilità in noleggio di n. 8 velivoli;
- che l'articolo 16 (Opzioni) del sopracitato contratto prevede la facoltà per il Dipartimento di richiedere l'impiego dei velivoli in parola a favore di altre Amministrazioni e con il regime economico ivi previsto;
- che con nota prot. 99287/7502 del 19/05/2009 la regione Basilicata ha confermato la propria disponibilità ad aderire alla proposta di stipulare con il Dipartimento una Convenzione per l'utilizzo congiunto di velivoli AT-802 Fire Boss per la lotta agli incendi boschivi;
- che si rende necessario dover disciplinare con apposita Convenzione gli impegni, i compiti e gli obblighi delle parti,

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Premesse)

Quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

Nell'ambito del Contratto n. 693 di rep. del 16.04.2008 (allegato al presente atto per farne parte integrante) di seguito "contratto principale" stipulato con l'A.T.I. SP&A S.r.l./Avialsa T-35 S.L. (in seguito denominata ATI), il Dipartimento si impegna a disporre, in via prioritaria, l'utilizzo a favore della Regione Puglia e della Regione Basilicata di quattro velivoli Air Tractor AT802 "Fire Boss", già oggetto del citato contratto, per tutte le

attività in esso previste, con particolare riferimento a quelle di spegnimento di incendi (boschivi e non) con lancio di acqua e/o prodotti estinguenti/ritardanti o altri additivi compatibili.

La gestione operativa e amministrativa dei velivoli sarà di competenza del Dipartimento secondo le predisposizioni già in essere.

Inoltre, al fine di ottimizzare l'impiego dei mezzi aerei garantendo una migliore copertura del territorio, il Dipartimento si riserva la facoltà di impiegare i velivoli, quando non impegnati per esigenze delle Regioni Puglia e Basilicata, anche in altre Regioni, sulla base delle diverse situazioni climatiche che dovessero insorgere o di eventuali esigenze tecnico-operative.

Articolo 3

(Durata)

La presente convenzione ha decorrenza dal 15 giugno 2009 fino al 15 settembre 2009 e può essere prorogata con accordo delle Parti, in caso di necessità contingenti, sino al 30 settembre 2009.

Articolo 4

(Costi a carico delle Regioni Puglia e Basilicata)

- Per le prestazioni previste al precedente Articolo 2 (Oggetto della convenzione) le Regioni rimborseranno al Dipartimento i corrispettivi pagati all'ATI a fronte del contratto principale secondo le modalità di seguito specificate:
 - a) Disponibilità: per la disponibilità dei velivoli sarà imputato a ciascuna regione un terzo del corrispettivo previsto all'art. 6 punto 1

lett. "b" del contratto principale più IVA al giorno per ogni velivolo disponibile;

- b) Attività di volo: i costi per l'attività di volo saranno imputati, per ogni missione effettuata, alla Regione che, di volta in volta, ne fa richiesta, nella seguente misura:
 - il 100% del corrispettivo previsto all'art. 6 punto 1 lett. "c" del contratto principale più IVA per ogni ora di volo "stick" effettuata dai velivoli impiegati, fino a che l'intera flotta, ivi compresi i quattro velivoli oggetto della presente convenzione, abbia raggiunto cumulativamente l'ammontare di ore di volo ottenuto moltiplicando 200 per il numero di velivoli della flotta;
 - il 100% del corrispettivo previsto all'art. 6 punto 1 lett. "d" del contratto principale più IVA per ogni ora di volo "stick" effettuata oltre il limite predetto, che sarà determinato a consuntivo.

I corrispettivi sopra citati, soggetti a rivalutazione ai sensi dell'art. 6 punto 3 del contratto principale, non comprendono i seguenti costi che saranno rimborsati dalle Regioni al Dipartimento:

- costi sostenuti per l'approvvigionamento di acqua, qualora non disponibile sulle basi di stazionamento;
- costi per il servizio di rifornimento carburante, qualora non disponibile sulle basi di stazionamento;
- costi dello schiumogeno o di altri additivi e/o ritardanti eventualmente impiegati, incluso il relativo servizio di caricamento a bordo;

- costo delle sostanze di cui venga richiesto lo spargimento.

Saranno, inoltre, rimborsati dalla Regione richiedente i seguenti costi sostenuti dal Dipartimento:

- c) euro 300,00 (euro trecento/00) al giorno per ciascun velivolo per pernottamenti in territorio italiano, fuori dalle basi di stazionamento permanenti;
- d) euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per ciascuna variazione di base di stazionamento permanente o in caso di permanenza del velivolo fuori dalla base di stazionamento per un periodo superiore a tre giorni consecutivi.

Articolo 5

(Modalità di rimborso)

Per ciascun mese di svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, il Dipartimento invierà alle Regioni in titolo una comunicazione riportante il dettaglio delle attività imputate a ciascuna di esse ed i relativi costi associati. Le Regioni, entro 30 gg. solari decorrenti dalla data di ricevimento della citata comunicazione dovranno provvedere al versamento di tali importi sul conto corrente infruttifero codice IBAN IT49J0100003245350200022330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed aperto presso la Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato, riportando nell'apposito spazio per la causale la seguente dicitura "Rimborso dei corrispettivi relativi L'originale dell'avvenuto versamento dovrà essere inviato all'Amministrazione.

Articolo 6

(Modalità attuative di gestione)

La gestione operativa dei velivoli sarà esercitata dal Dipartimento – Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), d'intesa con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Regione Puglia e della Regione Basilicata, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva AIB in vigore.

In caso di impiego dei velivoli per esigenze nazionali il COAU comunicherà tale esigenza alle SOUP delle regioni menzionate, se possibile preventivamente o contestualmente all'attivazione dei velivoli stessi.

I flussi informativi (radiolocalizzazione, disponibilità velivoli, rapporto giornaliero e mensile delle attività) dovranno essere trasmessi sia al COAU, sia alle SOUP delle citate regioni.

Articolo 7

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto disciplinato nel Contratto principale n. 693 di rep. del 16.04.2008.

Per la Regione Puglia

Per la Regione Basilicata

Per il Dipartimento

REPERIOR O H. 693 1 16.103.65

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONTRATTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'UTILIZZAZIONE DI VELIVOLI AIR TRACTOR AT802 - FIRE BOSS VERSIONE ANFIBIA

PER LE CAMPAGNE AIB ESTIVE 2008, 2009 E 2010

L'anno 2008, il giorno 16 del mese di aprile, davanti al sottoscritto, Dr. Rosario Romano ufficiale rogante in Roma, omessa l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d'accordo e con il mio consenso, sono convenuti:

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Protezione Civile - C.F. 97018720587, in seguito denominato "Dipartimento", rappresentata dal Dott. Angelo Borrelli, giusta determina n. 1651 di rep. del 14.04.2008,

E L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

AIR SP&A S.r.l. - Unipersonale - Soc. Aerea - Protezione & Ambiente mandataria e la Soc. Avialsa T-35 S.L. mandante, in seguito denominata "Operatore", con sede legale in 00139 Roma, Via Giuseppe Valmarana, 16, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 09818941008, in persona del Sig. Rodolfo Spagnoli, nato a Orvieto (TR), il 15 maggio 1946, legale rappresentante della AIR SP&A S.r.l.,

PREMESSO

che con contratto n. 658 di rep. del 27.07.2007, decreto approvativo n. 4295 di rep. del 7.09.2007, registrato alla Corte dei Conti il 26.10.2007, reg. n. 11, fog. n. 39 il Dipartimento ha acquisito dal R.T.I. SP&A

S.r.l./Avialsa T-35 S.L la disponibilità in noleggio di n. 4 velivoli Air Tractor AT802 – Fire Boss versione anfibia da utilizzare per la campagna AIB estiva 2007;

che con nota prot. DPC/AER/64957 del 31.10.2007, in previsione di un eventuale impiego dei suddetti velivoli per la prossima campagna estiva AIB 2008, l'Operatore è stato invitato a formulare un'offerta economica per il noleggio di n. 8 Air Tractor AT802 – Fire Boss per il periodo dal 15.06.2008 al 30.09.2008 con le modalità "chiavi in mano"; che con nota del 16.11.2007 l'Operatore ha presentato la propria migliore offerta per la fornitura di un servizio antincendio boschivo mediante l'impiego dei suddetti velivoli per le campagne estive relative agli anni 2008, 2009 e 2010;

che con nota prot. DPC/AER/9326 dell'11.02.2008 l'Operatore è stato invitato a fornire il relativo dettaglio dei costi con gli elementi tecnico-economici ai fini della verifica della congruità dell'offerta presentata per le campagne AIB estive del triennio 2008-2010;

che con nota del 18 febbraio 2008 l'Operatore ha comunicato che, limitatamente alla campagna AIB estiva 2008, la fornitura in noleggio sarà limitata a minimo n.4 velivoli;

che con successiva nota del 22 febbraio 2008 l'Operatore ha trasmesso il dettaglio degli elementi giustificativi dell'offerta presentata;

che con nota prot. DPC/AER/18879 del 21.03.2008 l'Ufficio Attività Aeronautica ha trasmesso la relazione di congruità;

che con nota del 31 marzo 2008 la SP&A S.r.l. ha comunicato di aver ceduto con atto del Notaio Massimo Forlini rep. n. 44966 del 28.03.2008

alla Società collegata AIR SP&A S.r.l. il "Ramo d'Azienda" inerente all'attività aerea per la lotta agli incendi boschivi e qualsiasi altra attività compatibile con la certificazione dei velivoli; altresì la promozione, la vendita e/o il noleggio di aerei "Air Tractor";

che, per effetto di detta cessione di Ramo d'Azienda, AIR SP&A S.r.l. subentra in tutti i diritti di esclusiva che Air-Tractor Europe S.L. ha conferito a suo tempo alla cedente e, poi, alla cessionaria AIR SP&A S.r.l. medesima, come da lettera della stessa Air-Tractor Europe S.L. del 28.01.2008;

che per effetto di quanto sopra i requisiti tecnici, operativi ed economici con particolare riferimento all'esercizio dell'attività aerea per la lotta agli incendi forestali facenti capo alla cedente SP&A S.r.l., devono intendersi trasferiti, come di fatto sono stati trasferiti con il citato atto nella loro totalità a favore della cessionaria AIR SP&A S.r.l.; che sussistono, pertanto, ai sensi dell'art. 57, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le ragioni per ricorrere alla trattativa privata con l'A.T.I. de qua per quanto concerne l'impiego - in esclusiva - dei velivoli in parola, mediante stipula di apposito atto negoziale;

che con atto come da rogito del Notaio dott. Eugenio Tarsia di data 4.04.2008, repertorio n. 42.722 la Società AIR SP&A S.r.l. – Unipersonale – Soc. Aerea – Protezione & Ambiente mandataria e la Soc. Avialsa T-35 S.L. mandante, si sono costituite in Associazione Temporanea d'Imprese;

che con nota del 9 aprile 2008 l'Operatore ha comunicato, a parziale modifica della nota del 18.02.2008, l'incremento da n. 4 a n. 6 velivoli

Air Tractor AT802 – Fire Boss versione Anfibia per la campagna AIB estiva 2008, offrendo una linea di credito pari ad € 230.922,50 in considerazione di ridotti oneri che saranno sostenuti nella predetta campagna;

che con nota prot. DPC/AER/0023805 dell'11.04.2008 il Dipartimento ha ritenuto accettabile la linea di credito offerta dall'Operatore, in funzione della rimodulazione delle prestazioni per la campagna AIB estiva 2008:

che con determina n. 1651 di rep. del 14.04.2008 il Capo del Dipartimento ha autorizzato l'impiego di n. 6 velivoli Air Tractor AT802 – Fire Boss versione Anfibia per la campagna estiva AIB 2008 e di n. 8 velivoli per le prossime campagne estive relative agli anni 2009 e 2010;

che, pertanto, l'A.T.I., come ut sopra rappresentata, è stata invitata a stipulare apposito atto negoziale,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONVENUTO LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

L'Operatore si impegna a fornire al Dipartimento i seguenti servizi, mediante l'impiego di velivoli Air Tractor Al 1802 - Fire Boss versione anfibia dal 15 giugno al 30 settembre di ciascun anno di validità del

presente atto e con le modalità "chiavi in mano", secondo il Disciplinare tecnico che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- a) Servizio primario: spegnimento di incendi (boschivi e non boschivi)
 con lancio di acqua e/o prodotti estinguenti/ritardanti o, se richiesto
 dall'Ufficio Attività Aeronautica COAU, altri additivi compatibili;
- b) Servizio secondario: missioni di ricognizione, spargimento di sostanze, dimostrazioni ed ogni altra attività di interesse del Dipartimento compatibilmente con la certificazione del velivolo, le qualifiche dei piloti e con le autorizzazioni concesse dall'ENAC.

I predetti servizi saranno svolti mediante l'impiego di:

- n. 6 aeromobili per la campagna AIB estiva 2008;
- n. 8 aeromobili per le campagne AIB estive successive.

Art. 3

(Durata)

Il presente contratto ha durata di 3 anni, per il periodo delle campagne estive AIB riferite agli anni 2008, 2009 e 2010, con decorrenza dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, prorogabile per ulteriori 3 anni con semplice comunicazione da notificare entro il 20 settembre 2010.

Il Dipartimento comunicherà all'Operatore l'avvenuta registrazione, da parte degli Organi di Controllo, del decreto approvativo del presente contratto.

Art. 4

(Requisiti operativi)

L'Operatore si impegna per la durata del contratto, ad impiegare i velivoli

di cui all'art. 2, secondo gli ordini di missione impartiti dall'Ufficio Attività Aeronautica – COAU e i requisiti operativi previsti dal Disciplinare tecnico allegato al presente contratto.

L'Operatore assicurerà, come previsto dall'art. 3 del Disciplinare Tecnico, la disponibilità degli equipaggi e dei tecnici per l'effettuazione di un'attività di volo, con ciascun aeromobile, fino a 12 ore al giorno, 60 ore a settimana e 200 ore al mese.

È responsabilità dell'Operatore ottenere dalle competenti autorità italiane le necessarie autorizzazioni per poter svolgere il servizio e di ottemperare a tutta la normativa applicabile al servizio stesso.

Art. 5

(Attività di volo)

Sarà considerata attività operativa tutta l'alttività di volo effettuata, a

qualunque titolo, su richiesta dell'Ufficio Attività Aeronautica - COAU.

L'ora di volo, ai fini del pagamento dei corrispettivi, sarà conteggiata dal decollo del velivolo e terminerà all'atterraggio dello stesso (ora di volo

Art. 6

"stick").

(Corrispettivi)

- L'Operatore si impegna ad eseguire il servizio previsto dal presente atto, dal 15 giugno al 30 settembre nel triennio 2008-2010, ai seguenti corrispettivi omnicomprensivi, IVA esclusa:
 - a) euro 2.499,00 (euro duemilaquattrocentonovantanove/00) al giorno per la gestione tecnico-operativa-amministrativa dell'intera flotta, indipendentemente dal numero di aeromobili impiegati;

- b) euro 7.647,00 (euro settemilaseicentoquarantasette/00) al giorno per ogni velivolo disponibile. Tale importo non sarà riconosciuto per i giorni di indisponibilità oltre il limite fissato al punto 6 del Disciplinare Tecnico;
- c) euro 1.807,00 (euro milleottocentosette/00) per ogni ora di volo "stick", fino al raggiungimento di un ammontare complessivo di 200 ore per il numero di velivoli impiegati;
- d) euro 2.030,00 (euro duemilatrenta/00) per ogni ora di volo "stick" effettuata oltre il limite predetto, che sarà determinato, a consuntivo, cumulativamente, dalla sommatoria delle ore di volo complessivamente effettuate dai velivoli impiegati.

Saranno, inoltre riconosciuti i seguenti corrispettivi:

- e) euro 300,00 (euro trecento/00) al giorno per ciascun velivolo per pernottamenti in territorio italiano, fuori dalle basi di stazionamento permanenti;
- f) euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per ciascuna variazione di base di stazionamento permanente richiesta dall'Ufficio Attività Aeronautica - COAU o in caso di permanenza del velivolo fuori dalla base di stazionamento per un periodo superiore a tre giorni consecutivi.
- 2. Dai corrispettivi su indicati sono esclusi i seguenti costi che saranno rimborsati all'Operatore dietro presentazione, in copia, di idonea documentazione giustificativa, ivi comprese le relative fatture quietanzate:
 - costi per missioni effettuate fuori dal territorio italiano, esclusi quelli

già previsti nei corrispettivi;

- costi sostenuti per l'approvvigionamento di acqua, qualora non disponibile sulle basi di stazionamento;
- costi per il servizio di rifornimento carburante, qualora non disponibile sulle basi di stazionamento;
- costi dello schiumogeno o di altri additivi e/o ritardanti eventualmente richiesti dal Dipartimento;
- costo delle sostanze di cui venga richiesto lo spargimento;
- eventuali costi ENAC, oneri aeroportuali comprendenti anche il servizio di vigilanza aeromobili e logistica durante le ore di apertura e chiusura dell'aeroporto e tasse di assistenza al volo, secondo quanto indicato dall'art. 13.
- 3. Stante l'attuale condizione di volatilità del prezzo dei carburanti, al fine di evitare sperequazioni, all'inizio di ciascuna campagna AIB estiva successiva a quella del 2008 saranno rideterminati i corrispettivi per ora di volo di cui al precedente punto 1. lettere c) e d) con periodicità annuale a partire dal 15 giugno 2009 esclusivamente in funzione delle variazioni del costo del carburante.

L'aggiornamento verrà riconosciuto qualora la differenza tra il costo del carburante alla data di rivalutazione (15 giugno) e quello relativo all'ultima rivalutazione approvata subisca una variazione, in aumento o in diminuzione, maggiore del 15% (quindici %).

Le parti stabiliscono che il costo del carburante è dato dal costo base e dagli oneri accessori che saranno desunti dal "Listino Prezzi di Cessione Combustibili e Lubrificanti AVIO" emesso periodicamente dalla Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (Armaereo). L'unità di misura di riferimento è il mc (metro cubo) o, in assenza, la tonnellata con densità standard di 0,80. I corrispettivi dell'ora di volo saranno rideterminati come di seguito riportato:

$$C_1 = C_0 - (A \times B) + (A \times D)$$

dove:

 C_1 = Corrispettivo rivalutato.

Co = corrispettivo precedente riconosciuto.

A = 310, che risulta essere il consumo orario medio dell'aeroplano, espresso in litri.

B = costo per litro di carburante riconosciuto nell'ultima rivalutazione.

D = costo per litro di carburante riferito al listino di Armaereo valido il giorno (15 giugno) in cui viene effettuata la rivalutazione.

Ogni anno, entro l'ultimo giorno del mese di luglio, il Dipartimento - Ufficio Attività Aeronautica verificherà l'entità della variazione del costo del carburante e comunicherà all'Operatore i corrispettivi dell'ora di volo applicabili.

4. In caso di esercizio del diritto di proroga, saranno riconosciuti i corrispettivi previsti al precedente punto 1., rivalutati come segue:

$$P_1 = P_0 \times (I_1/I_0)$$

dove:

 $P_1 = importo$

aggiornato

Po = importo

contrattuale

l₁ a indice dei prezzi al consumo "FOI" (indice riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato) fornito dall'ISTAT, riferito al 01.10.2010;

Io = indice dei prezzi al consumo "FOI", riferito al 15.06.2008.

Qualora tali indici non siano ancora disponibili, per i pagamenti si farà riferimento all'importo precedente, salvo conguaglio non appena essi si renderanno disponibili.

Ai soli fini dell'impegno di spesa, l'importo contrattuale presunto è di €.
 32.642.240,00 (euro trentaduemilioniseicentoquarantaduemiladuecentoquaranta/00) Iva compresa, al netto della linea di credito offerta dall'Operatore e da utilizzare per la campagna estiva AIB 2008.

Art. 7

(Attività manutentiva)

L'Operatore assume direttamente la responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione secondo i manuali tecnici del velivolo, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti tecnici, degli standard di navigabilità continua e delle condizioni di impiego sicuro dei velivoli.

Art. 8

(Basi di stazionamento)

Ogni velivolo dovrà essere dislocato, in territorio italiano, sulle basi iniziali di stazionamento determinate dal Dipartimento prima dell'inizio della campagna estiva e comunicate con un anticipo di almeno 5 (cinque)

giorni rispetto alla data d'inizio del servizio. L' Ufficio Attività Aeronautica - COAU potrà richiedere di variare la base di stazionamento stagionale di ciascun velivolo con semplice preavviso di 3 (tre) giorni. L'Ufficio Attività Aeronautica - COAU potrà richiedere in ogni momento il pernottamento dei velivoli anche su basi diverse da quelle di stazionamento per permettere l'utilizzo sull'incendio fino alla massima estensione consentita dalle effemeridi o per consentire la ripresa delle operazioni di spegnimento al sorgere del sole del giorno successivo. Infine, l'Ufficio Attività Aeronautica - COAU potrà richiedere, con un preavviso di 24 ore, il decollo per il posizionamento dei velivoli all'estero. L'Operatore sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta se potrarno essere soddisfatte le esigenze di natura tecnica, logistica e normativa.

Art. 9

(Cause di forza maggiore)

Qualora l'Operatore non sia in grado di ottemperare ad obblighi derivanti dal presente contratto, sarà soggetto alle penalità di cui al successivo art. 10, salvo che la mancata ottemperanza sia dipesa da cause di forza maggiore.

Si considerano cause di forza maggiore eventi eccezionali al di fuori della possibilità di controllo dell'Operatore, eventi naturali o anche causati dall'uomo, che pregiudichino la possibilità di impiego dei velivoli, purché non dovuti direttamente o indirettamente a fatti colposi o dolosi imputabili all'Operatore.

Rimane a carico dell'Operatore provare documentalmente l'insorgere di una causa di forza maggiore, che dovrà essere comunicata al Dipartimento - Ufficio Attività Aeronautica - COAU a pena di decadenza entro il terzo giorno dal suo verificarsi.

Art 10

(Penalità)

Qualora, per cause diverse da quelle indicate all'art. 9, l'Operatore non fosse in grado di ottemperare agli obblighi contrattuali, il Dipartimento, dopo averne dato formale comunicazione all'Operatore medesimo ed aver vagliato le eventuali motivazioni giustificative addotte, applicherà sugli importi da corrispondere le seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di indisponibilità di ciascun velivolo in eccedenza ai giorni consentiti dal punto 5 del Disciplinare tecnico: Euro 1.000,00 (euro mille/00). Limitatamente all'anno 2008, a causa dell'impossibilità di costituire in tempo utile per l'inizio della relativa campagna AIB estiva la base permanente di manutenzione, non sarà applicata la penalità in parola in caso di grave inefficienza di uno o più aeromobili, che ne comporti l'indisponibilità per più di 10 giorni solari;
- b) per ogni decollo effettuato in ritardo rispetto ai tempi massimi indicati dal Disciplinare tecnico: Euro 500,00 (cinquecento/00) per ritardi fino a 30 minuti, Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ritardi maggiori;
- c) per ogni caso di mancata missione, non imputabile ad esigenze tecniche: Euro 3.000,00 (tremila/00);
- d) per ogni caso di mancato completamento della missione, non imputabile ad esigenze tecniche: Euro 1.500,00 (o millecinquecento/00);
- e) per ogni giorno di inosservanza della prescrizione prevista al punto 6,

ultimo capoverso, del Disciplinare tecnico: Euro 1.000,00 (euro mille/00).

Limitatamente alle campagna AIB estiva 2008 le penalità di cui al presente articolo, previste alle precedenti lettere c) e d) non saranno applicate qualora l'Operatore abbia comunque garantito l'operatività di ciascun velivolo per almeno 8 ore di volo "stick" giornaliere.

Art. 11

(Cauzione)

A garanzia della completa ed esatta esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Operatore presta, entro dieci giorni dalla stipula del seguente contratto, ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, una polizza fideiussoria di importo pari ad Euro 820.000,00 (euro-ottocentoventimila/00), rilasciata da una impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. L'atto di fidejussione della durata; di anni 3 (tre) dovrà essere redatto in bollo e le firme dei rappresentanti dell'Istituto fideiussore dovranno essere autenticate. Il titolo dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà contenere la clausola che la cauzione potrà essere incamerata su semplice richiesta del beneficiario in deroga al beneficium escussionis di cui all'art. 1944 del codice civile.

Detta cauzione sarà svincolata dopo l'avvenuto pagamento dell'ultima

fattura, salvo quanto previsto dall'art. 10. Al termine di ciascuna annualità, detta cauzione sarà svincolata con le seguenti modalità:

- 30% entro il 31/12/2008;
- 30% entro il 31/12/2009;
- 40% entro il 31/12/2010 al termine del contratto, previa verifica dell'esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

Art 12

(Pagamenti)

I corrispettivi, stabiliti al precedente art. 6, previa verifica della regolare esecuzione a cura dell'Ufficio Attività Aeronautica, saranno corrisposti dal Dipartimento all'Operatore, entro e non oltre quarantacinque giorni solari dalla data di ricezione della fattura completa della documentazione probante. L'Operatore dovrà, inoltre, trasmettere tutta la documentazione delle spese sostenute, oggetto di rimborso, ivi comprese le relative fatture quietanzate.

L'Operatore emetterà specifiche fatture intestate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile Ufficio Bilancio e Risorse Umane -Servizio Politiche Contrattuali - Via Ulpiano, 11 -- 00193 ROMA - C.F. 97018720587, in date 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto e 10 ottobre di ogni anno.

L'attività di volo svolta sarà riscontrata con il dati forniti dal sistema di radiolocalizzazione o altro sistema da concordare con l'Ufficio Attività Aeronautica. Nei casi in cui tale sistema non sia disponibile, l'Operatore dovrà fornire una copia delle pagine del quaderno tecnico di bordo relative all'attività svolta nel periodo interessato.

Art. 13

(Diritti aeroportuali)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 746 e 748 del Codice della Navigazione, l'Operatore provvederà a presentare alle autorità competenti, informandone il Dipartimento, istanza per l'esonero dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n.324, nonché per le tasse di assistenza al volo ed ogni altro onere aeroportuale, essendo gli aeromobili oggetto del presente contratto adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale. In caso di mancato esonero, conseguente a diversa disciplina o mancato riconoscimento, l'onere relativo sarà a carico del Dipartimento che provvederà a rimborsarlo all'Operatore dietro presentazione della relativa documentazione, in accordo a quanto previsto dall'art. 6.

Art. 14

(Responsabilità)

L'Operatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia a persone che a cose a chiunque appartenenti.

Resta onere specifico dell'Operatore organizzare e condurre il servizio assumendo piena responsabilità penale, civile ed amministrativa per quanto riguarda l'efficienza, la sicurezza e l'uso dei mezzi e delle attrezzature.

Pertanto, per l'intera durata del contratto, l'Operatore si assume direttamente ed indirettamente tutte le responsabilità per danni o

pregiudizi di qualsiasi natura che possano derivare ai velivoli, alle attrezzature ed alle relative parti, senza alcuna franchigia e a persone e/o a cose, sia durante che in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni disciplinate dal presente atto. Qualora per i citati danni e/o pregiudizi dovessero sorgere cause o liti, l'Operatore, nel caso fosse citato dal Dipartimento, si impegna ad assumerne gli pneri e la responsabilità in luogo dello stesso, sollevandolo da ogni responsabilità ed onere connesso.

Art. 15

(Assicurazioni)

All'atto della stipula del presente contratto l'Operatore produce copia conforme delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, alla superficie e per urto in volo, per un massimale di Euro 18.000.000,00 (euro diciottomilioni/00) a sinistro, per velivolo.

Art 16

(Opzioni)

Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere l'impiego di ulteriori velivoli rispetto al numero stabilito al precedente art. 2, anche a favore di altre Amministrazioni e con il regime economico di cui al presente atto. In caso di disponibilità da parte dell'Operatore, per l'impiego di tali ulteriori velivoli saranno riconosciuti i corrispettivi previsti al precedente art. 6, ad eccezione di quelli di cui alla lettera "al").

Art 17

(Risoluzione del contratto)

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto:

qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio attribuibili

all'Operatore;

- qualora l'Operatore incorresse ripetutamente, con pregiudizio per il servizio, nelle penalità previste dall'art. 10;
- qualora l'Operatore non mantenesse per tutto il periodo contrattuale, le prescritte autorizzazioni dalle competenti autorità per l'effettuazione del servizio;
- qualora l'Operatore non avesse posizionato gli aeromobili sulle rispettive basi di stazionamento entro 15 (quindici) giorni dalla prevista data di inizio del servizio.

In caso di risoluzione del contratto sarà pagato all'Operatore solamente il corrispettivo contrattuale per le prestazioni regolarmente effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dal Dipartimento in conseguenza della risoluzione. In caso di risoluzione del contratto, il Dipartimento incamererà la cauzione.

Art. 18

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

Tutte le spese dipendenti dalla stipula e registrazione fiscale del presente atto sono a carico dell'Operatore, compresa l'imposta di bollo e di registro in misura fissa.

L'Operatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'Operatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Art. 19 (Foro competente)

In caso di controversie sull'esecuzione ed interpretazione del presente contratto il foro competente è quello di Roma.

Art. 20

(Obbligatorietà del contratto)

Il presente atto, mentre vincola l'Operatore fin dal momento della sua sottoscrizione, vincolerà il Dipartimento solo dopo l'approvazione e la registrazione del relativo decreto da parte degli Organi di controllo, ai sensi delle vigenti norme di contabilità di Stato.

Il presente contratto è redatto in tre originali dei quali uno per il Dipartimento, uno per l'Operatore, ed il terzo da utilizzare ai fini della registrazione.

Art. 21

(Modifiche contrattuali)

E' facoltà del Dipartimento richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti al presente contratto se nel corso dell'esecuzione delle prestazioni si rendessero necessarie al fine di aumentare la funzionalità operativa. Qualora tali aggiornamenti e varianti non diano luogo a variazioni dell'importo contrattuale, l'Operatore è tenuto ad eseguirle. Eventuali riserve ed opposizioni dovranno essere notificate al Dipartimento entro 20 (venti) giorni calendariali dalla data di richiesta. Qualora il Dipartimento non ritenga valide le eventuali riserve ed opposizioni mosse dall'Operatore, quest'ultima sarà obbligata ad eseguire in ogni caso le modifiche, qualora confermate dal Dipartimento. Esse dovranno risultare da una particolareggiata relazione, corredata dei necessari documenti.

Qualora invece le modifiche, aggiornamenti e varianti comportino variazioni dell'importo contrattuale, saranno fatte constare con apposito Atto Aggiuntivo da approvare nelle forme di legge.

Art 22

(Variazione ragione sociale)

Qualora nel corso dello svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nella ragione sociale della Società, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Dipartimento, che non risponderà in nessun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali di cui sopra.

Art. 23

(Cessione del contratto e del credito)

E' vietata la cessione del presente contratto. E' ammessa la cessione del credito previa accettazione scritta da parte del Dipartimento.

Art 24

(Elezione di domicilio)

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di legge, l'Operatore elegge il proprio domicilio legale in Roma, via Giuseppe Valmarana 16, 00139.

Il Dipartimento elegge il proprio domicilio in Roma, Via Ulpiano 11, 00193.

Per il Dipartimento

L'Ufficiale Rogante

AIR SPAA e.vi., Amministratore Unito Spagniol Rodotto

Augelo Bower

DISCIPLINARE TECNICO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA LOTTA AEREA ANTINCENDIO CON VELIVOLI ANFIBI AIR TRACTOR AT-802 "FIRE-BOSS"

INDICE

- GENERALITÀ
- 2. BASI DI STAZIONAMENTO
- 3. REQUISITO OPERATIVO
- 4. ATTIVITÀ DI VOLO
- 5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- 6. DISPONIBILITÁ
- 7. ATTIVITÀ MANUTENTIVA
- 8. PERSONALE IMPIEGATO
- 9. FI.USSI INFORMATIVI
- 10. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. GENERALITÀ

L'Operatore dovrà fornire al Dipartimento, mediante l'impiego di velivoli AT-802 Fire Boss in configurazione anfibia, i seguenti servizi:

- a) Servizio primario: spegnimento di incendi (boschivi e non boschivi) con lancio di acqua e/o prodotti estinguenti/ritardanti, o altri additivi compatibili se richiesti dal Dipartimento;
- b) Servizio secondario: missioni di ricognizione, spargimento di sostanze, dimostrazioni e ogni altra attività di interesse del Dipartimento compatibilmente con la certificazione del velivolo, le qualifiche dei piloti e con le autorizzazioni concesse dall'ENAC.

L'Operatore è tenuto a conseguire e mantenere per tutta la durata del servizio le certificazioni ENAC previste e ad operare nel più scrupoloso rispetto delle norme vigenti e applicabili.

L'Operatore si impegna per la durata del contratto a dotare gli aeromobili di opportuno sistema di radiolocalizzazione, che dovrà essere reso compatibile con i sistemi già in uso sulla flotta aerea del Dipartimento.

Tutti i dati di radiolocalizzazione dovranno essere resi disponibili al Dipartimento.

Per il coordinamento e la gestione delle attività l'Operatore dovrà allestire ed attivare le basi di stazionamento e una Sala Operativa, raggiungibile dall'Ufficio Attività Aeronautica - COAU del Dipartimento (in seguito "COAU") 24 lore al giorno. Pertanto, nelle ore notturne dovrà essere assicurata la reperibilità, per poter ricevere eventuali variazioni del servizio o richieste di intervento da avviare all'alba oppure nel più breve tempo tecnicamente possibile.

In particolare, l'Operatore dovrà dotarsi di strutture e sistemi di comunicazione in grado di garantire un efficace servizio di allarme degli equipaggi (Iocali, telefono, fax e impianto di comunicazione con i velivoli).

Di tali assetti organizzativi dovrà essere data tempestiva comunicazione al COAU.

Gli aeromobili in questione dovranno riportare, su entrambi i lati, lo stemma circolare del Dipartimento e la scritta "PROTEZIONE CIVILE"; posizionamento e caratteristiche saranno definite concordemente tra le parti.

2. BASI DI STAZIONAMENTO

I velivoli preposti allo svolgimento del servizio saranno schierati, di norma in coppia, su basi situate sul territorio italiano, individuate dal Dipartimento.

I velivoli dovranno essere schierati con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data d'inizio del servizio e, comunque, non prima che siano trasconsi tre giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del COAU relativa al nominativo delle basi di schieramento.

L'Operatore s'impegna ad ottemperare alle eventuali richieste di variazione della base di stazionamento, emanate dal COAU con semplice preavviso di 3 (tre) giorni.

Su richiesta del COAU, per consentire eventuali interventi antincendio fino alla massima estensione delle effemeridi, con ripresa delle operazioni di spegnimento al sorgere del sole del giorno successivo, l'Operatore dovrà garantire in ogni momento il pernottamento di uno o più velivoli anche su basi diverse da quelle di stazionamento.

Per esigenze operative il COAU potrà richiedere, con un preavviso di 24 ore, il decollo per il posizionamento e l'impiego dei velivoli all'estero; l'Operatore sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta se potranno essere soddisfatte le esigenze di natura tecnica, logistica e normativa.

3. REQUISITO OPERATIVO

L'Operatore dovrà assicurare un servizio continuativo durante tutto l'intervallo "alba-tramonto".

L'Operatore dovrà inoltre garantire la capacità di effettuare un'attività di volo "block" (dall'accensione motori allo spegnimento motori) per ciascun aeromobile fino a 12 ore al giorno, 60 ore a settimana e 200 ore al mese.

⁴. ATTIVITÀ DI VOLO

Sarà considerata attività operativa tutta l'attività di volo effettuata, a qualunque titolo, su richiesta del COAU.

Altre attività di volo, quali quelle per esigenze addestrative o per esigenze tecniche, saranno svolte a cura spese e per iniziativa dell'Operatore, previo "nulla osta" del COAU.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

a. Servizio primario

Il servizio primario consiste nell'attività di spegnimento di incendi (boschivi e non boschivi) con lancio di acqua e/o prodotti estinguenti/ritardanti, io altri additivi compatibili se richiesti dal Dipartimento.

La gestione logistica ed operativa dovrà essere svolta dall'Operatore, mentre le disposizioni circa il luogo e la durata degli interventi sono di competenza del Dipartimento.

L'attività aerea antincendio sarà svolta nel periodo "alba-tramonto", definito dal bollettino giornaliero delle effemeridi sul luogo dell'incendio, da intendersi come periodo in cui le normative vigenti consentono l'esecuzione del volo in VFR (Visual Flight Rules).

Il programma delle prontezze sarà definito e comunicato quotidianamente entro le 22.00 del giorno precedente dal COAU e confermato dall'Operatore.

L'Operatore si impegna a svolgere il servizio secondo le seguenti modalità:

- (1) allestire i velivoli in configurazione standard AIB, con:
 - a. rifornimento carburante sufficiente a garantire almeno l'esecuzione di una missione di durata pari a tre ore;
 - b. rifornimento di schiumogeno;
 - c. rifornimento di liquido "ritardante" e/o altri additivi compatibili se richiesti dal Dipartimento;
- (2) decollare, a fronte di ciascuna richiesta di missione AIB del COAU, entrot
 - 20 minuti, nel caso di primo decollo;

- 30 minuti dall'ultimo atterraggio, nel caso di successivi "turn-around" per la stessa missione con lo stesso velivolo; in caso di nuova richiesta di missione o cambi di velivolo, sono comunque garantiti 45 minuti di sosta a decorrere dal precedente atterraggio;
- 60 minuti, qualora venga richiesta una missione prima dell'inizio del servizio di allarme e, comunque, entro 20 minuti dall'inizio del servizio di allarme.

Si precisa che i tempi massimi sopra citati decorrono dall'orario di fine trasmissione della richiesta di missione da parte del COAU, così come documentato dal messaggio di conferma rilasciato dal terminale telefax del Dipartimento.

Qualora a causa di particolari sopravvenute condizioni tecniche/logistiche indipendenti dall'Operatore, non fosse possibile rispettare i predetti tempi massimi, l'Operatore potrà richiederne, in maniera circostanziata, la revisione al Dipartimento, che, previa verifica, potrà determinare ad-hoc nuovi tempi massimi di decollo, con validità limitata al luogo e alla durata delle condizioni ostative.

- (3) svolgere le missioni AIB in ottemperanza della pubblicazione "Procedure per la richiesta di concorso aereo alla lotta contro gli incendi boschivi" emessa dal Dipartimento ed in vigore nel corso di ciascuna campagna AIB estiva. In particolare, operare con la massima tempestività ed efficacia in funzione delle distanze da percorrere, delle fonti idriche, delle condizioni meteorologiche, della situazione orografica;
- (4) per ciascun velivolo comunicare tempestivamente al COAU, via fax, l'eventuale sopravvenuta indisponibilità della macchina, indicandone le cause ed i tempi previsti per il ripristino dell'efficienza;
- (5) informare immediatamente il COAU su qualumque inconveniente/imprevisto che possa inficiare/ritardare l'operatività, la prontezza o il decollo di uno o più velivoli.

b. Servizio secondario

Il servizio secondario consiste nell'attività di ricognizione, spargimento di sostanze, dimostrazioni e ogni altra attività di interesse del Dipartimento compatibilmente con la certificazione del velivolo, le qualifiche dei piloti e con le autorizzazioni concesse dall'ENAC.

L'attività operativa non AIB (compito secondario) sarà di norma pianificata almeno dal giorno precedente, tenendo conto della disponibilità degli aeromobili.

Il Dipartimento, tuttavia, potrà ordinare in qualsiasi momento missioni non precedentemente pianificate o modificare missioni già pianificate.

Trattandosi di missioni con diverse finalità, non viene predeterminata una prontezza operativa assoluta; tuttavia l'operatore assume l'obbligo di non ritardarne l'esecuzione rispetto ai tempi richiesti nell'ordine di missione senza giustificato motivo.

6. DISPONIBILITÁ

Un velivolo sarà considerato disponibile se aeronavigabile, in base ai criteri approvati dall'autorità competente ENAC.

Un velivolo sarà considerato indisponibile per l'intera giornata se lo sarà stato per un tempo complessivamente superiore ad un terzo del periodo albatramonto, a meno che, nell'arco della giornata, non abbia effettuato almeno tre ore di volo "stick" operativo.

Ciascun velivolo sarà considerato disponibile anche se sottoposto:

- alle ispezioni "100 ore" e "200 ore", fino ad un massimo di n. 3 giorni ad ispezione;
- a manutenzioni/riparazioni, fino ad un massimo di n. 6 giorni per tutto il periodo di svolgimento del servizio (dal 15 giugno al 30 settembre), indipendentemente da eventuali sostituzioni del velivolo. Limitatamente all'anno 2008 tale numero è incrementato da 6 a 9, causa l'impossibilità di costituire in tempo utile per l'inizio della relativa campagna AIB estiva la base permanente di manutenzione.

Nelle basi in cui sono schierati due o più velivoli dovrà essere comunque

garantita la disponibilità di almeno un aeromobile.

7. ATTIVITÀ MANUTENTIVA

L'Operatore è responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione, che dovranno essere eseguite nel rispetto dei manuali tecnici applicabili dei velivoli AT-802, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti tecnici, degli standard di navigabilità continua e delle condizioni di impiego sicuro dei velivoli.

8. PERSONALE IMPIEGATO

L'impiego dei piloti e dei tecnici dovrà sempre avvenire nel pieno rispetto delle direttive/circolari dell'ENAC, sotto la piena responsabilità dell'Operatore.

I piloti, i tecnici ed il personale impiegato presso la Sala Operativa, dovranno essere in grado di comunicare in lingua italiana per le specifiche finalità di impiego. In particolare i piloti dovranno essere in grado di comunicare correttamente in lingua italiana con il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) responsabile delle operazioni sul fuoco.

9. FLUSSI INFORMATIVI

L'Operatore dovrà produrre al Dipartimento, Ufficio IX - Attività Aeronautica, la seguente documentazione:

a) Disponibilità velivoli

Il documento dovrà essere compilato, secondo il modello riportato in allegato 1, e riportare la previsione di efficienza macchine per la giornata successiva. Dovrà essere firmato dal responsabile tecnico dell'Operatore, o suo delegato dell'area tecnica, e trasmesso via fax al COAU la sera di ogni giorno entro le 20.00.

b) Rapporto giornaliero delle attività

Al termine di ogni giornata l'Operatore trasmetterà via fax al COAU, entro le ore 22,00, il riepilogo dell'attività svolta da ciascun velivolo, secondo il modello riportato in allegato 2, compilando una colonna del modello per ciascuna sortita.

Qualora tecnicamente possibile e mediante semplice accordo scritto tra l'Operatore ed il Dipartimento, la trasmissione dell'attività svolta nel giorno potrà essere effettuata anche mediante tecnologie alternative (es. messaggi dal sistema di radio-localizzazione, posta elettronica).

c) Rapporto mensile dell'attività

Al termine di ogni mese calendariale l'Operatore trasmetterà all'Ufficio Attività Aeronautica - STAC e SAV, su supporto cartaceo ed elettronico (in formato da concordare), il riepilogo dell'attività svolta nel mese, secondo il modello in allegato 3.

L'Operatore dovrà fornire, entro il 15 giugno di ogni anno, il nominativo di un proprio rappresentante in possesso di adeguate capacità tecniche e professionali, che svolgerà funzioni di coordinamento operativo e risponderà in tempo reale in merito alla disponibilità reale/attesa dei velivoli. L'Operatore dovrà comunicare al Dipartimento i numeri di telefono cellulare/fisso presso i quali tale incaricato potrà essere contattato 24 ore al giorno. L'Operatore è tenuto a garantire la presenza del rappresentante presso il COAU, ove il Dipartimento ne faccia espressa richiesta. In tale circostanza, al rappresentante sarà fornita una postazione attrezzata con sistema PC con accesso internet all'esterno ed un collegamento telefonico per i collegamenti esclusivamente di servizio (ad esempio: con altro personale dell'Operatore, con le autorità aeronautiche, con sub-fornitori). In caso di indisponibilità del citato rappresentante, l'Operatore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto il nominativo del sostituto.

10. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Nei confronti dell'Operatore il Dipartimento esplica le proprie funzioni di controllo ai sensi delle leggi vigenti, al fine di verificare la qualità del servizio fornito e la rispondenza a quanto richiesto, avvalendosi di organismi, sistemi tecnologici, procedure e rapporti.

A tale proposito l'Operatore dovrà fornire al Dipartimento la massima collaborazione, producendo tutta la documentazione necessaria alle verifiche e rendendosi disponibile a visite conoscitive anche presso le basi di stazionamento

Allegato 1 al Disciplinare tecnico

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della protezione civile
Ufficio Attività Aeronautica

					Ufficio Attività Aeronautica COAU - Fax 06 6820 2472
	DIS	PONIBILITA	' VELIV	OLI ATE	302 FIRE BOSS
	Р	ER IL GIOR	NO		
MARCHE	IDENTIFICATIVO	BASE	EFF.	INEFF.	NOTE (per le ineff. indicare la previsione di disponibilità)
EC-					
EC-					
EC-		-1			
EC-					
Annotazioni:					
	DATA				II RESPONSABILE TECNICO DELLA SOCIETA' OPERATRICE
			_		

Allegato 2 at Disciplinare tecnico

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile Ufficio Attività Aeronautica COAU - Fax 06 6820 2472

VELIVOLI AT802 FIRE BOSS

RAPPORTO ATTIVITA' DEL GIORNO:

- Marche Boss 3 EC-JQM		nza Pontecagnano	Pontecagnano	AIB	tlckOff 10.00 10.10	tickOn 12.05 12.00	ot. time 2.05 1.50	M. Rossi	COAU BAS 7	one 9.40	Bastiano	Turi	Bari	1.30	cqua 0	oam 0	itardante 2	lanci 2	M Diga	ال ال المراجعة
A/M: Identific Marche	Base Schieram/risch.	Base di partenza	Base di arrivo	Motivo volo	BlockOff StickOff	BlockOn StickOn	Block/Stick tot. time	Pilota	N. scheda COAU	Ora ricezione	Località		Provincia	Fire	N. Janci acqua	A N. lanci foam	N. lanci ritardante	N. totale lanci	Fonte L/M	Ore d'indienen ta

Il rappresentante dell'Operatore

Rapp. N.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 4 giugno 2009, n. 952

L. 353/2000 e L.R. 18/2000. "Gemellaggio Regione Puglia e Regione Piemonte - Approvazione schema Convenzione per l'impegno congiunto nell'area Garganica di Volontari per potenziare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi 2009".

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "Previsione rischi" del Servizio Protezione Civile, confermata dal Dirigente, riferisce:

Premesso che:

L'articolo 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di "Territori montani, foreste, conservazione del suolo" tra le quali ricade anche, ai sensi del comma 2, quella relativa agli incendi boschivi;

Il Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 108 comma 7 ha conferito alle Regioni la funzione relativa agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del Volontariato;

La legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione del Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

La legge 21 novembre 2000 n. 353, "legge quadro in materia di incendi boschivi" ha dettato disposizioni in merito alle competenze Statali e Regionali in materia di lotta attiva agli incendi boschivi;

Il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2001, attuativo della suddetta legge, ha definito le linee guida per la predisposizione dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, incentivando anche le azioni delle Regioni sviluppate in forma associata e coordinata;

La Legge regionale n. 18/2000 ha disciplinato le competenze in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva gli incendi boschivi.

Il Presidente della Giunta regionale con Decreto n° 249 del 18/03/2009, ha dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendio per le zone boscate, per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2009, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture AIB;

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 322 in data 11 marzo 2009 ha esteso al 31.12.2009 la validità del Piano regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004 - 2006 (ex art. 3 L 353/2000) approvato con DGR n. 2004 in data 30.12.2005.

La proposta di Deliberazione n°0009 all'esame della Giunta Regionale ha individuato complessive n° 89 Associazioni di volontariato per la protezione civile, iscritte all'elenco di cui alla Legge regionale n° 39/1995, da affiancare e/o porre a disposizione delle strutture operative impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi;

Con altre proposte di atti giuntali in corso di adozione, ovvero già adottati, la Regione Puglia ha inteso rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi mediante l'impiego di mezzi aerei, il potenziamento delle squadre dei Vigili del Fuoco, la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato.

Considerato che:

La collaborazione interregionale per le attività di previsione e contrasto degli incendi boschivi si configura - nell'ambito dello scenario nazionale definito dalla legge n. 353/2000 - come una premessa indispensabile per un' efficace azione preventiva e di lotta attiva agli incendi boschivi, soprattutto attraverso azioni programmate da attuarsi in periodi di elevato rischio, oltre che in situazioni eccezionali e di emergenza, durante le quali le strutture antincendio delle regioni risultano non sufficienti a fronteggiare eventi complessi;

Con nota n° AOO_21-0002129 del 03/03/2009, indirizzata allo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ed al Distaccamento Aeronautico Militare - Caserma Jacotenente, il Presidente della Giunta Regionale Pugliese ha chiesto l'utilizzo della struttura logistica di Jacotenente come base logistica per

il campo operativo dei volontari gemellati delle Regioni Puglia e Piemonte.

Il Presidente della Giunta Regionale Pugliese, con nota prot. 01/01872/GAB in data 25 aprile 2009, indirizzata alla Regione Piemonte ed anche al Dipartimento della Protezione Civile, ha chiesto ogni possibile collaborazione intesa come attività di supporto e tutoraggio finalizzato alla organizzazione di un gemellaggio con la Regione Piemonte per il potenziamento dei dispositivi regionali di contrasto agli incendi boschivi.

Il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, con comunicazione prot. 33787/14.14 in data 04 maggio 2009, ha aderito alla richiesta, rappresentando le proprie necessità logistiche ed economiche, così sintetizzate: costo carburanti, spesa per trasferimento mezzi e volontari da Torino al Gargano, costo di vitto e alloggio, costo assicurazione automezzi, spesa per manutenzione veicoli ed attrezzature e spese varie.

Il Dipartimento della Protezione Civile in occasione della riunione in data 12.05.2009 del tavolo tecnico interregionale, svoltasi presso la Dicomac di L'Aquila, ha condiviso la proposta di organizzare un campo gemellato tra la Regione Piemonte e Puglia, assicurando ai volontari l'applicazione dei benefici di legge ai sensi del D.P.R. 194/01.

In data 16.04.2009 con nota n° SMA 511/G.17.01-425/2009 lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole all'utilizzo della struttura di Jacotenente in Foresta Umbra sul Gargano.

Con nota n° TDD - 203/2498 del 21.05.2009 il Distaccamento Aeronautico di Jacotenente ha formalizzato la disponibilità logistica della struttura militare ed i costi da sostenere così stimati: canone di alloggio per stanze da adibire a sala operativa e infermeria, costo rifacimento letti e pulizia camere, per un totale di circa euro 15.000,00 (quindicimila,00).

In data 15.05.2009 con nota n° AOO_26-0003112, il Servizio Protezione Civile della regione Puglia ha richiesto al Dipartimento Protezione Civile l'applicazione del D.P.R. 194/01, quantificando la previsione di spesa.

In data 25.05.2009 con nota n° 39472, il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte ha chiesto al Dipartimento Protezione Civile l'applicazione dei benefici del D.P.R. 194/01 per i volontari da impegnare nell'area garganica.

Ritenuto pertanto necessario:

Istituire un rapporto di collaborazione interregionale a supporto del sistema operativo antincendi boschivi della Regione Puglia;

Formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso la stipula dell'allegato "Schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Puglia per l'impiego nell'area Garganica di Volontari per potenziare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi 2009";

Per la organizzazione e la gestione operativa del campo è necessario individuare un responsabile dotato di sufficiente capacità operativa ed esperienza al riguardo, pertanto si propone il funzionario geom. Raffaele Celeste, responsabile della P.O. "Previsione Rischi", che è in possesso di specifico titolo Di.Ma. (Disaster Management) e che ha già organizzato e condotto responsabilmente il campo nella passata campagna AIB 2008.

L'onere economico riveniente dalla stipula della suddetta Convenzione è stimato in circa euro 213.000,00 derivante dalla necessità di riconoscere alla Regione Piemonte i costi di impiego e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, per l'estensione delle polizze assicurative, per il trasferimento dei volontari e dei mezzi dalla Regione Piemonte alla caserma Jacotenente.

Per la funzionalità del campo, inoltre, dovrà essere sostenuto un costo complessivo di euro 229.000,00 derivante dalle spese per il carburante dei mezzi da impiegare per il vitto e l'alloggio dei volontari e dei funzionari impiegati, per l'uso dei locali messi a disposizione dal Distaccamento Aeronautico di Jacotenente da destinare a sala radio, segreteria, infermeria e mensa.

Per quanto innanzi l'onere di spesa previsto per l'installazione e la gestione del campo operativo gemellato ammonta a complessivi euro 442.000,00 che graverà sull'U.P.B. 7.3.1. cap. 531037/residui di stanziamento anno 2007 e cap. 531040 - competenza 2009.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale 2812001 e s.m.i.

• Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 442.000,00 di cui:

- La somma di euro 213.000,00, a valere sull'U.P.B. 7.3.1. cap. 531037/residui di stanziamento anno 2007;
- La somma di euro 229.000,00, a valere sull'U.P.B. 7.3.1 cap. 531040
- a carico del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2009.

Con successivo atto il Dirigente del Servizio Protezione Civile provvederà all'impegno della predetta spesa, entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 comma 4, lett. d) e k)

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente e la conseguente proposta;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile Posizione Organizzativa "Previsione rischi" e dal Dirigente del Servizio Protezione Civile;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e di condividere la necessità di potenziare sul territorio regionale le strutture di contrasto agli incendi boschivi, mediante il gemellaggio operativo con la Regione Piemonte;
- Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Puglia per l'impiego congiunto nell'area Garganica di Volontari per potenziare l'attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi 2009, allegato al presente atto per farne parte integrante, che comporta una spesa presunta di euro 213.000,00;
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione Civile della sottoscrizione del suddetto atto convenzionale;

- Di subordinare la stipula della suddetta convenzione ad avvenuta approvazione della stessa da parte della Regione Piemonte;
- Di demandare a successivi atti dirigenziali la definizione delle attività di tipo operativo, e/o di tipo logistico riguardanti l'allestimento e la gestione del campo, restando gli oneri conseguenti a totale carico della Regione Puglia, nei limiti delle somme autorizzate con il presente atto, pari a euro 229.000,00;
- Di incaricare il responsabile della P.O. Previsione Rischi, geom. Raffaele Celeste, della responsabilità della gestione operativa del campo, il quale è autorizzato ad effettuare eventuali acquisti di minuterie necessarie per la gestione del campo, per un importo complessivo massimo di euro 5.000,00 a carico della richiamata disponibilità economica di euro 229.000,00;
- Di dare atto che la spesa complessiva riveniente dalla attivazione e gestione del campo operativo gemellato con la Regione Piemonte è pari a euro 442.000,00, di cui:
 - euro 213.000,00, a valere sull'U.P.B. 7.3.1.
 cap. 531037/residui di stanziamento anno 2007-competenza 2009;
 - euro 229.000,00, a valere sull'U.P.B. 7.3.1 cap.
 531040 competenza 2009;
- Di incaricare, il Dirigente del Servizio Protezione Civile di provvedere con proprio atto, entro
 il corrente esercizio finanziario, all'impegno
 della predetta spesa sui predetti capitoli di spesa;
- Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alla Regione Piemonte, al Dipartimento Protezione Civile, al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, al Distaccamento Aeronautico di Jacotenente
- Di disporre a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.r. 13/94.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola





Schema di Convenzione

Allegato	D.G.R.	

per l'impiego di un contingente di Volontari nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi relativamente alla campagna estiva Puglia **2009**.

Fra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema anti incendi boschivi AIB, dott. geol. Andrea Lazzari nato a Ferrara il 20/03/1950, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n.165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte in forza della Deliberazione n° in data della Giunta regionale.
E:
La REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile, Ing. Giuseppe Tedeschi, nato a Corato (BA) il 12/09/1954, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la Presidenza della Giunta Regione Puglia Lungomare Nazario Sauro n° 70100 BARI, che agisce per conto e in nome della Regione Puglia in forza della Deliberazione n° in data/giugno/2008 della Giunta regionale.

PREMESSO CHE

La legge 353/2000 assegna alle regioni compiti di programmazione per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Alla base della L.353/2000 c'è la convinzione che l'approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo sia quello di promuovere e incentivare le attività di previsione e prevenzione, anziché privilegiare la fase dell'emergenza.

Tale approccio può trovare ulteriore conferma anche attraverso attività di supporto nelle azioni interregionali programmate per la previsione e prevenzione degli incendi boschivi, con particolare riferimento agli accordi tra regioni ove il periodo di maggior rischio incendi boschivi non sia concomitante.

In questo modo, in linea con il modello organizzativo delineato dalla legge 353/2000, si perseguono obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

Gli obiettivi sopra indicati possono essere raggiunti con il supporto operativo ed organizzativo del volontariato AIB e di Protezione civile, il quale assume un ruolo determinante nell'attuazione delle azioni di conservazione del patrimonio boschivo.

Il Presidente della Giunta Regionale Pugliese, con nota prot. 01/01872/GAB in data 25 febbraio 2009, indirizzata alla Regione Piemonte ed anche al Dipartimento della Protezione Civile, ha chiesto, anche per quest'anno, ogni possibile collaborazione intesa come attività di supporto e tutoraggio finalizzato alla organizzazione di un gemellaggio per il potenziamento dei dispositivi regionali di contrasto agli incendi boschivi.

La Regione Piemonte tramite il proprio Settore Protezione Civile con comunicazione prot. 33787/14.14 in data 04 maggio 2009, ha aderito alla richiesta.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha condiviso le iniziative di gemellaggio proposte anche tra altre regioni, nell'ambito delle iniziative nazionali di contrasto agli incendi boschivi 2009.

Per ultimo ha specificato che gli oneri di vitto, alloggio, logistica, ecc. sono a carico della Regione ospitante.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – (Finalità)

1. La collaborazione fra regioni si configura - nell'ambito dello scenario nazionale definito dalla legge n. 353/2000 - come una premessa indispensabile per un'efficace azione preventiva e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia attraverso azioni programmate da attuarsi in periodi di elevato rischio, sia in quelle situazioni eccezionali e di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle regioni contraenti risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi.

Articolo 2 – (Referenti operativi)

- 1. La presente convenzione disciplina le possibilità d'intervento della struttura operativa antincendi boschivi e di protezione civile della Regione Piemonte, sul territorio della Regione Puglia, valutati gli indici di rischio e la possibile situazione di pericolo.
- 2. L' Amministrazione regionale del Piemonte fornirà su richiesta della Regione Puglia e subordinatamente alle proprie esigenze operative e territoriali, ausilio operativo e logistico per le attività indicate all'articolo 1 e con le modalità di cui all'articolo 3.

Articolo 3 - (Ambiti territoriali)

La Regione Piemonte fornirà alla Regione Puglia un ausilio operativo e logistico nelle attività indicate all'articolo 1, specificamente nel territorio della provincia di Foggia, con riferimento all'area Garganica.

2. Le modalità applicative, per quanto indicato al comma 1 del presente articolo, verranno definite, successivamente alla stipula del presente atto, dalle strutture tecniche regionali incaricate.

Articolo 4 – (Modalità applicative)

- 1. L'ausilio operativo fornito dalla Regione Piemonte alla Regione Puglia si configura come segue:
- a) Azioni programmate:mediante la presenza in loco di un contingente di Volontari del Corpo AlB Piemonte e dei Coordinamenti provinciali della Protezione civile piemontese. Ai Volontari saranno assegnate funzioni di prevenzione incendi boschivi, attraverso azioni di pattugliamento del territorio, e di organizzazione logistica della base operativa che sarà definita, successivamente alla stipula del presente atto, all'interno dell'area Garganica;
- b) Azioni in emergenza: attraverso interventi di estinzione e bonifica di eventuali incendi boschivi.
- 2. Gli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, effettuati dai Volontari del Corpo Aib Piemonte, saranno preventivamente richiesti e diretti dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio e responsabile delle operazioni di spegnimento.

Articolo 5 – (Richiesta d'intervento).

1. Per le azioni programmate ed in emergenza di cui all'articolo 4 comma 1 i rispettivi Uffici delle Regioni contraenti, previe opportune intese, provvederanno ad attivare le necessarie procedure tecnico - amministrative per l'invio di un contingente di volontari adeguatamente attrezzati ed assicurati per le attività di antincendio boschivo e per la logistica di protezione civile necessaria al presidio sul territorio di cui all'articolo 3.

Articolo 6 – (Attivazione benefici DPR 194/2001)

1. L'invio del contingente di Volontari del Corpo AlB Piemonte e dei Coordinamenti provinciali della Protezione civile piemontese sul territorio della Regione Puglia, è subordinato all'attivazione dei benefici di cui agli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 da parte del Dipartimento nazionale di protezione civile.

Articolo 7 - (Logistica e oneri)

- 1. La Regione Puglia si fa carico di individuare, all'interno dell'area di intervento di cui all'articolo 3, un'adeguata struttura atta ad ospitare i contingenti di Volontari inviati per le finalità di cui agli artt. 1 e 4.
- 2. La Regione Puglia, che richiede l'intervento per le finalità di cui all'articolo 4, si fa carico:

a)di sostenere direttamente le spese inerenti:

- > vitto e alloggiamento per i Volontari presenti al campo;
- costi del carburante per i mezzi impiegati nell'attività di cui all'art. 4 (mezzi operativi e di trasporto personale, materiali ed attrezzature);
- > canoni servizi essenziali (luce, acqua, ecc.);
- b) di rimborsare, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'intesa fra Regione Puglia, Regione Piemonte, Corpo Volontari AlB del Piemonte, secondo le modalità di cui al comma 4, direttamente al Corpo Volontari AlB del Piemonte, e per il tramite di esso, ai Coordinamenti di volontari di protezione civile che interverranno, la somma corrispondente alle spese per:
- > l'acquisto di circa n. 150 dispositivi di protezione individuale di III categoria, estivi,
- > spese di trasferimento e sostentamento del personale operativo e dei mezzi da e per la base di partenza al presidio operativo, anche per attività organizzative;
- > estensione assicurativa sui mezzi, materiali e attrezzature messi a disposizione dal sistema operativo della Regione Piemonte a favore della regione Puglia.
- > manutenzione, eventuale noleggio di attrezzature necessarie per garantire la funzionalità del campo, spese impreviste;
- 3. Le eventuali ulteriori spese non elencate nel precedente comma, ma effettuate in via d'urgenza per garantire il corretto svolgimento delle attività di cui agli art. 1 e 4, qualora condivise da entrambi i rappresentanti delle regioni sottoscrittori del presente atto, o loro delegati, saranno liquidate o rimborsate secondo specifici accordi all'uopo raggiunti sulla base delle disponibilità economiche assegnate per l'attività convenzionata.
- 4. la somma complessiva presunta per la copertura delle spese di cui al comma 2 lettera b) è di € 213.000. La stessa dovrà essere anticipata nella misura del 70%, all'atto di approvazione del presente articolo, mentre il saldo del 30%, sarà erogato a conclusione del missione, previa rendicontazione e istruttoria delle spese sostenute, da parte della Regione Piemonte.

Articolo 8 – (Norma di rinvio)

Tutto quanto concerne gli aspetti operativi, procedurali ed applicativi della presente Convenzione, viene rimandato a successivo regolamento tecnico da predisporre a cura degli Uffici competenti e che verrà approvato con apposito Atto dirigenziale.

Per la Regione Piemonte IL DIRIGENTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 4 giugno 2009, n. 953

Campagna antincendi boschivi 2009 - Approvazione schema di Convenzione con l'Associazione di Volontariato "Meteo Valle d'Itria" di Cisternino.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Previsione Rischi" e dalla P.O. "Volontariato, Comunicazione, Informazione" del Servizio Protezione Civile, confermata dal Dirigente, riferisce:

L'art. 7 della legge 353/2000 assegna alle Regioni il compito di programmare la lotta attiva agli incendi boschivi e di coordinare le strutture operative proprie, con quelle statali sulla base di accordi di programma, nonché di impiegare il personale appartenente alle organizzazioni di volontariato riconosciute secondo la vigente normativa.

La legge regionale 18/2000 stabilisce che, nell'organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio ai fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, gli Enti istituzionalmente competenti possono avvalersi anche delle Organizzazioni di volontariato riconosciute.

L'art. 5 della legge regionale 39/1995 ha istituito l'elenco regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile, la cui tenuta ed aggiornamento è a cura del Servizio Protezione Civile. L'iscrizione a tale Elenco, per effetto dell'adozione della 1.r. 10/2008, è consentita anche ai Gruppi Comunali formalmente costituiti. Tale Elenco, ad oggi, annovera l'iscrizione di n. 226 Sodalizi, di cui n. 220 Associazioni e n. 6 Gruppi Comunali.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 249 del 18/03/2009, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendio per le zone boscate, nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2009, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture AIB.

Per l'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi nel suddetto periodo di massima pericolosità, in analogia all'operato dei precedenti anni, con proposta di deliberazione n. 9 all'esame della Giunta Regionale, è stato ritenuto opportuno supportare le strutture del Servizio regionale Foreste, del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco, mediante l'affiancamento di n. 86 Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile e n. 3 Gruppi Comunali, dotati di specifica capacità operativa in termini di personale, mezzi ed attrezzature da impiegare per la sorveglianza del territorio e per il primo intervento di spegnimento, individuate con la proposta n. 9 di Delibera di Giunta Regionale all'esame del richiamato consesso.

In data 12/05/2009, l'Associazione "METEO VALLE D'ITRIA" di Cisternino, iscritta nell'Elenco di cui alla 1.r. 39/95 al n. 211, in risposta alla lettera circolare n. 1286 del 12/02/2009 di richiesta di disponibilità a collaborare nella campagna incendi, comunicava la propria disponibilità mediante la messa a disposizione di n. 10 Volontari, n. 11 centraline meteorologiche e n. 4 webcam ubicate nel territorio regionale e, precisamente, nelle province di Bari e Brindisi.

Le suddette attrezzature sensoriche potranno fornire sul territorio monitorato dati di importanza rilevante nel corso delle operazioni di spegnimento, in merito all'approssimarsi di forti venti o all'incremento della temperatura.

La peculiarità dell'attività sociale della predetta Associazione è quella di "previsione e veglia meteorologica... in relazione alle attività di Protezione Civile" e risulta, nel suo complesso, strettamente assimilabile all'avvistamento e al primo intervento nello spegnimento. Ciò si evince anche dalla relazione, allegata alla succitata nota del 12/05/2009, da cui si rileva che l'Associazione, per il tramite dei propri Volontari, può supportare il Centro Funzionale Regionale nelle fasi di elaborazione delle previsioni meteorologiche basate sulla interpretazione dei "modelli meteorologici" scala temporale di breve scadenza a scala temporale del now-casting/brevissima scadenza (sino a 12-18 ore) e attuare la cosiddetta veglia meteorologica consistente in attività di monitoraggio ambientale dei parametri fisici rilevati dalle stazioni meteorologiche in dotazione all'Ufficio Idrografico del Servizio Protezione Civile.

L'Associazione offre anche la possibilità di emettere avvisi di criticità meteorologica da comu-

nicare in tempo reale, mediante l'invio di SMS, alle Associazioni di Volontariato operanti nella zona interessata dall'evento critico o ad altri soggetti istituzionalmente interessati o coinvolti nella lotta agli incendi

L'attività proposta dall'Associazione Meteo Valle d'Itria, coordinata dal Volontario dell'Associazione, dott. Vitantonio LARICCHIA, Meteorologo e già previsore meteo dell'Aeronautica Militare Italiana, sarà svolta da complessivi n. 10 Volontari qualificati (meteorologi, esperti in modelli meteorologici, esperti in radar meteorologici, climatologi, ecc.) che garantiranno, di norma, una presenza giornaliera presso il Centro Funzionale regionale.

L'Associazione garantirà il supporto operativo di n. 11 centraline meteorologiche e n. 4 webcam ubicate in parte delle province di Bari e Brindisi.

Equiparando l'attività dell'Associazione a quella dell'avvistamento incendi di cui alla richiamata proposta n. 9 di Deliberazione in corso di adozione da parte della Giunta Regionale, si ritiene di riconoscere all'Associazione Meteo Valle d'Itria un contributo spese omnicomprensivo pari a Euro 3.000,00 comprendente le spese di trasferimento giornaliero dei Volontari dalla propria sede al Centro Funzionale del Servizio Protezione Civile e dei pasti.

Ritenuta, quindi, opportuna e necessaria l'attività offerta dall'Associazione "Meteo Valle d'Itria" in ausilio alle attività afferenti la Campagna AIB 2009, si propone di accettare la proposta di collaborazione offerta dalla stessa Associazione e di disciplinare il rapporto con la stessa, mediante l'approvazione dello schema di convenzione (allegato "A" al presente Atto per farne parte integrante) da sottoscrivere con il Legale Rappresentante dell'Associazione.

L'onere economico da sostenere per le iniziative sopra descritte ammonta a complessivi euro 3.000,00 (tremila/00)

Il suddetto onere economico graverà su U.P.B. 7.3.1 cap. 531040 esercizio finanziario 2009.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 3.000,00 (tremila/00) a carico del bilancio

regionale da finanziare con le disponibilità del Cap. 531040 U.P.B. 7.3.1. - esercizio finanziario 2009.

Al relativo impegno provvederà il Dirigente del Servizio Protezione Civile, con proprio atto, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. a e f.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente e la conseguente proposta;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Previsione Rischi, "ad interim" Responsabile a della P.O. Volontariato, Informazione, Comunicazione e dal Dirigente del Servizio Protezione Civile;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- > Di prendere atto di quanto nelle premesse riportato:
- ➤ Di potenziare ulteriormente l'organizzazione della lotta agli incendi boschivi 2009 di cui alla proposta di Deliberazione n. 9 all'esame della Giunta, mediante il ricorso alla collaborazione volontaria nelle attività di monitoraggio e di previsione meteo che l'Associazione "Meteo Valle d'Itria" di Cisternino (BR) è in grado di prestare nel rispetto delle attività statutarie;
- di approvare l'allegato schema di Convenzione, riportato nell'allegato "A", parte integrante del presente atto, regolante il rapporto di collaborazione volontaria e delegare il Dirigente del Servizio Protezione Civile alla stipula dell'atto con

l'Associazione "Meteo Valle d'Itria" di Cisternino (BR);

- ➤ Di riconoscere alla suddetta Associazione, firmataria della Convenzione, un contributo spese onnicomprensivo pari a Euro 3.000,00 (tremila/00);
- ➤ Di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento, pari ad una spesa complessiva di Euro 3.000,00 (tremila/00) trova copertura finanziaria a valere sulla U.P.B. 7.3.1. al Cap. 531040 e che all'impegno della spesa di pari importo provvederà con successivo atto il

- Dirigente del Servizio Protezione Civile, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario:
- ➤ Di trasmettere, a cura del Servizio proponente, copia del presente provvedimento all'Associazione "Meteo Valle d'Itria" di Cisternino ed al Corpo Forestale dello Stato;
- ➤ Di disporre a cura della segreteria della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel BURP ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13/94.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola





REGIONE PUGLIA

Area Presidenza e Relazioni Istituzionali Servizio Protezione Civile

Allegato "A"

SCHEMA DI

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "METEO VALLE D'ITRIA" DI CISTERNINO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO "CAMPAGNA A.I.B. 2009".

Premesse

- Con Decreto del Presidente della Regione Puglia n° 249 del 18/03/2009 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendio per le zone boscate per l'anno 2009, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture A.I.B.;
- Per ottimizzare le iniziative finalizzate alla lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale per il prossimo periodo estivo, intendendo la Regione Puglia avvalersi dell'attività operativa delle Associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi Comunali iscritti nell'Elenco regionale di cui alla L.R. 39/95, con proposta n. 9 di Delibera di Giunta Regionale in corso di esame da parte della Giunta, sulla scorta dell'elenco regionale di cui alla L.R. 39/1995 e dell'attività istruttoria di selezione, svolta dal Servizio, sono state individuate n. 89 Organizzazioni da affiancare ai Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco, per l'attività collaborativa da prestare, nelle situazioni di emergenza connesse al rischio incendi boschivi nel corso della Campagna AIB 2009;
- Successivamente alla predisposizione del suddetto provvedimento di Giunta, in riscontro alla nota prot. n. 1286 del 12/02/2009 con cui si era chiesto alle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile iscritte all'Elenco di cui alla l.r. 39/95 la disponibilità a collaborare con propri Volontari e mezzi attrezzati nel corso della predetta Campagna AIB 2009, con nota acquisita al prot. in arrivo n. 3103 del 15/05/2009 del Servizio, è pervenuta la proposta collaborativa dell'Associazione "Meteo Valle d'Itria" di Cisternino "...mediante l'impiego di propri Volontari aventi profili professionali specifici per le attività...." di "previsione e veglia meteorologica ed attività formative ed informative riguardanti temi di meteorologia, climatologia ed ambiente in relazione alle attività di Protezione Civile".
- Ritenuto tale genere di attività collaborativa strettamente assimilabile all'avvistamento ed al primo intervento nello spegnimento, con Delibera di Giunta Regionale n.______ del _____ si è stabilito, per potenziare ulteriormente l'organizzazione della lotta agli incendi boschivi 2009, di ricorrere alla collaborazione volontaria nelle attività di monitoraggio e di previsione meteo offerta dall'Associazione "Meteo Valle d'Itria" di Cisternino approvando, altresì, lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la predetta Associazione e prevedendo, a favore di quest'ultima per le attività da

	enso onnicomprensivo zio Protezione Civile			ila/00) e delegando	il
Tutto ciò premesso, il gio Civile – Viale Enzo Ferrari	rnoi (dismessa aerostazio	ne civile) Ba	presso la sede de ri-Palese;	el Servizio Protezio	ne
	,	Γra			
La Regione Puglia (C.F. Servizio Protezione Civile.	• • •	sentata, dall	Ing. Giuseppe T	edeschi, Dirigente	del
		E			
L'Associazione di Volon	tariato "Meteo Val	le d'Itria",	nel seguito deno	ominata Associazio	ne,
(C.F./IVA) con sede legale	in	, Via		tel
, rappr	esentata legalmente	dal Sig	g	nato	a
il					

Si conviene quanto segue:

Art. 1. Oggetto della Convenzione

La Regione Puglia accetta per il periodo dal 15 giugno 2009 al 15 settembre 2009, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno 2009 e/o posticipare al 30 settembre 2009 i termini suddetti, la collaborazione volontaria offerta dall'Associazione firmataria del presente atto in tema di previsione, prevenzione e avvistamento incendi.

Tale collaborazione è, pertanto, riferita ad attività di supporto che l'Associazione offrirà al Centro Funzionale Regionale nelle fasi di elaborazione delle previsioni meteorologiche basate sull'interpretazione dei "modelli meteorologici" a scala temporale di breve scadenza e a scala temporale brevissima (con emissione di bollettino meteorologico giornaliero entro le ore 11 del mattino) e veglia meteorologica consistente in attività di monitoraggio ambientale dei parametri fisici rilevati dalle stazioni meteorologiche in dotazione all'Ufficio Idrografico del Servizio Protezione Civile.

I volontari dell'associazione "Meteo Valle d'Itria" collaboreranno con il Personale del Centro Funzionale ed elaboreranno le previsioni a scala temporale della breve scadenza e previsioni a scala temporale del now-casting/brevissima scadenza (sino a 12-18 ore). Entrambi i tipi di previsione prima descritti presuppongono lo studio della configurazione e del flusso a scala sinottica, nel quale sono inseriti i sistemi a mesoscala $(\alpha/\beta/\gamma)$. Tale studio è l'attività principale svolta dal previsore meteorologico e si articola in due principali fasi: la diagnosi e la prognosi.

Nella prima fase il previsore si avvale delle osservazioni effettuate dalle stazioni al suolo e in quota, dal satellite e dai radar meteo, utilizza le mappe dell'analisi oggettiva che danno la distribuzione nella bassa atmosfera dei valori delle grandezze fisiche oggetto di studio.

Nel corso della seconda, invece, l'attività consisterà nello studio dello stato futuro previsto dell'atmosfera, dell'evoluzione dei vari soggetti individuati nella diagnosi (vento, temperature, pressione, fenomeni meteorologici, ecc), della formazione, intensificazione, attenuazione o dissolvimento dei vari modelli concettuali a scala sinottica.

Le attività svolte dal meteorologo esperto, a supporto del Centro Funzionale Regionale, risulteranno essere così suddivise:

- analisi dei modelli meteorologici per l'individuazione dei processi fisici in atto;
- lettura ed interpretazione di immagini satellitari nei canali del Visibile ed Infrarosso e le post-elaborazioni delle stesse;
- monitoraggio delle dinamiche meteorologiche in Puglia in un'ottica di prevenzione e di supporto al comparto della Protezione Civile;
- studio dell'evoluzione dei vari processi fisici individuati mediante modelli concettuali;
- ricerca di eventuali parametri meteorologici intensi per l'emissione di Avvisi Meteorologici utili per la gestione delle emergenze in Puglia.

Le attività di cui sopra hanno lo scopo di:

- emettere una previsione meteorologica giornaliera per il territorio pugliese con 2 (due) scadenze: ore 24.00 del giorno in corso e ore 24.00 del giorno successivo;
- emettere, se superate alcune soglie prestabilite, un Avviso Meteorologico;
- monitorare la situazione meteorologica mediante l'utilizzo di immagini satellitari, radar meteorologici, l'acquisizione in modalità real-time di alcuni parametri meteo provenienti dagli osservatori meteorologici dell'Idrografico;
- emettere un bollettino giornaliero di previsione meteorologica in formato grafico, utilizzando i simboli meteorologici;
- coadiuvare il personale presente nel Centro Funzionale per affrontare in maniera ottimale le emergenze di vario genere (rischio incendi boschivi, idrogeologico e altri rischi connessi al territorio regionale) che verranno a presentarsi.

Art. 2. Dichiarazioni del legale Rappresentante

In uno alla sottoscrizione della presente Convenzione, si dà atto che presso il Servizio Protezione Civile è acquisita la dichiarazione rilasciata dal Presidente dell'Associazione o dal Legale Rappresentante del Gruppo Comunale, prodotta su fac-simile fornito dal richiamato Servizio, in cui il dichiarante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000:

- 1. attesta di rivestire validamente la carica di Presidente o Legale rappresentante;
- 2. conferma la denominazione, la sede legale e fornisce il codice fiscale o partita IVA dell'Associazione o del Gruppo Comunale attestandone l' iscrizione, anche per il 2009, al Registro generale delle Associazioni Volontariato di cui alla l.r. 11/94;
- 3. attesta che l'Associazione è in possesso di adeguata esperienza in materia di "previsione e veglia meteorologica, climatologia" e rispetta le norme rivenienti dal Decreto Legislativo n°81 del 09.04.2008;
- 4. attesta la perfetta efficienza delle attrezzature tecnico-scientifiche di proprietà dell'Associazione indispensabili per lo svolgimento delle attività in Convenzione;
- 5. attesta che tutti i Volontari da impegnarsi nelle attività convenzionate sono regolarmente assicurati per il rischio infortuni ed R.C.T.;
- 6. indica nominativamente i volontari da impiegare nella collaborazione, che saranno coordinati dal Volontario dott. Vitantonio Laricchia, meteorologo e già previsore meteo dell'Aeronautica Militare
- conferma la validità della polizza assicurativa relativa al rischio infortuni ed RCT per i Volontari per tutto il periodo della collaborazione, allegando copia delle relative quietanze, impegnandosi, nell'ipotesi di scadenza in corso di vigenza della Convenzione, al pagamento del premio assicurativo;

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione garantisce, per l'intero periodo individuato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 249 del 18/03/2009, l'impiego di n. _____ propri Soci regolarmente iscritti al sodalizio e specificatamente formati per il genere di attività di cui alla presente Convenzione garantendo la presenza giornaliera, nelle ore mattutine e fatta salva la presenza prolungata in caso di emergenza, di almeno n. 1 unità (meteorologo) presso il Centro Funzionale Regionale.

Art. 3. Referenti dell'Associazione.

L'Associazione designa i seguenti due Volontari Referenti (con reperibilità su telefono cellulare h24) ai quali dovrà farsi riferimento nelle situazioni di criticità al fine di attivare le forme di collaborazione di cui alla presente Convenzione:

Cognome	Nome	Qualifica Presidente/Socio/Altro	Cellulare h.24

L'Associazione si impegna, nel periodo convenzionato, a mantenere costante il numero dei Volontari (N°:____) e a rendere disponibili le attrezzature necessarie per l'attività in Convenzione, comunicando al Servizio Protezione Civile ogni eventuale variazione.

Art. 4. Quantificazione contributo spese

La Regione Puglia riconosce, per l'anno 2009, all'Associazione di Volontariato firmataria della presente Convenzione, al termine del periodo convenzionato, un contributo spese forfetario onnicomprensivo anche delle spese di vitto e di trasferimento giornaliero dal Comune ove ha sede l'Associazionne, pari a € 3.000/00 (tremila/00).

Art. 5. Emissione ricevuta fiscale

L'Associazione, al termine del periodo previsto del periodo di grave pericolosità individuato dal richiamato Decreto 249/2009, dovrà presentare al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia idonea ricevuta fiscale di importo pari a quanto pattuito con la presente scrittura. La ricezione della ricevuta suddetta consentirà al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia l'avvio dell'iter amministrativo di liquidazione del contribuito dovuto.

Art. 6. Esclusioni

E' esclusa, ai sensi dell'art. 2 legge n. 266/91, qualsiasi erogazione a titolo di compenso o retribuzione per l'attività collaborativa volontaria prestata senza fini di lucro.

Art. 7. Oneri assicurativi

E' a completo ed esclusivo carico dell'Associazione l'onere economico assicurativo del personale, dei mezzi e delle attrezzature impiegate nonché quello per la relativa manutenzione e gestione. La Regione resta, inoltre, estranea a qualsiasi controversia insorgente conseguentemente all'attuazione della presente Convenzione tra il personale volontario e l'Associazione.

Art. 8 Responsabilità

La Regione Puglia è esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone e cose, inclusi i terzi, in seguito alle attività convenzionate poste in essere dall'Associazione.

Art. 9. Risoluzione Convenzione

Art. 10. Controversie

Eventuali dichiarazioni mendaci e/o inadempienze operative rispetto alle pattuizioni riportate nella presente convenzione, costituiscono motivo di risoluzione della presente Convenzione e condizione ostativa per l'erogazione del contributo di cui all'art. 6, oltre che per la sottoscrizione di ulteriori convenzioni con la Regione Puglia nel biennio a far data dalla scadenza della presente Convenzione.

Per qualsiasi controversia si conviene la competenza del Foro di Bari.						
Bari lì,	prot. n°					
Letto approvato e sottoscritto richiamando es	spressamente gli artt.	1-2-3-4-8-9-10.				
Il Dirigente del Servizio		Il Rappresentante dell'Associazione				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 954

Accordo di Programma "Regione Puglia - Corpo Forestale dello Stato" per la cooperazione istituzionale per la gestione ed il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi del 2009.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "Previsione Rischi" del Servizio Protezione Civile, confermata dal Dirigente, riferisce:

La Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi, definisce le competenze dello stato, delle Regioni e degli enti territoriali competenti nella materia. L'art. 7 della citata legge stabilisce che le Regioni, per le operazioni a terra, possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato.

La L.R. n. 18/2000, in sintonia con quanto definito dalla legislazione nazionale, all'art. 10 stabilisce che per i compiti di protezione civile la regione può avvalersi del Corpo Forestale dello Stato.

Con Deliberazione n.599 in data 17 aprile 2008 la Giunta Regionale ha costituito presso la nuova sede del Servizio Protezione Civile regionale la Sala Operativa unificata Permanente (SOUP) di cui all'art. 7 della legge 353/2000.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 247 del 25 febbraio 2009, è stato approvato lo schema di convenzione con Dipartimento Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-Zootecnici e Forestali dell'Università degli Studi di Bari per la redazione e l'aggiornamento del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006" e per la redazione del nuovo "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2010-2012".

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 322 in data 11 marzo 2009 è stata estesa al 31.12.2009 la validità del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004 - 2006 ex art. 3 della L. 353/2000, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2004 del 30.12.2005.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 249 del 18 marzo 2009 è stato dichiarato lo

stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2009, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare-posticipare rispettivamente al 1° giugno e al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture AIB;

Con nota n. 1741 del 20.04.2009 il Servizio Protezione Civile ha chiesto al Corpo Forestale dello Stato la disponibilità a svolgere le funzioni di direzione delle operazioni di spegnimento (DOS), a potenziare il sistema regionale di lotta attiva mediante squadre a terra, a perimetrare le aree percorse dal fuoco e, per ultimo, a svolgere corsi di aggiornamento al personale delle Associazioni di Volontariato ed ha proposto uno schema di accordo di programma per il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per l'anno 2009.

Per quanto riguarda la pianificazione delle attività AIB previste nell'aggiornamento del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" vigente, il Corpo Forestale dello Stato, in quanto forza di Polizia per la difesa del patrimonio agro-forestale e tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli Enti locali, ha competenza in materia di soccorso pubblico con riferimento al concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi, alla prevenzione e allo spegnimento con mezzi aerei.

Valutata d'intesa con il Servizio Foreste la necessità di acquisire, come peraltro avvenuto nei precedenti anni, la disponibilità del Corpo Forestale dello Stato a cooperare con la Regione Puglia per quanto riguarda le attività di programmazione e coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi, come previsto dall'art. 3 della richiamata legge n. 353/2000, sono state svolte ripetute riunioni operative per definirne le caratteristiche.

A seguito di ripetuti incontri svolti presso la sede del Servizio Protezione Civile, e per ultimo quello del 25.05.2009, il Corpo Forestale dello Stato ha proposto alcuni emendamenti allo schema ed ha chiesto un rimborso economico, per gli oneri da sostenere, pari a complessivi euro 845.000,00 per le attività da svolgere sul territorio.

Successivamente, con nota n° 496/RIS del 26.05.2009 e con nota n° 7963 del 28.05.2009 il Corpo Forestale dello Stato fa formalmente condi-

viso il testo dello schema di Accordo che viene allegato al presente atto per farne parte integrante.

Detto Accordo prevede, a cura del Corpo Forestale dello Stato:

- a) il concorso nella conduzione della Sala Operativa Unificata permanente;
- b) il coordinamento tecnico operativo delle operazioni di soccorso e spegnimento;
- c) la presenza sugli incendi del Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS);
- d) l'impegno della propria organizzazione per incrementare la capacità di contrasto agli incendi
- e) la perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco e la fornitura dei relativi shape files georeferenziati;
- f) l'organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell'attività AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi.

Inoltre il Corpo Forestale dello Stato ha chiesto un contributo economico di euro 45.000,00 per garantire il funzionamento di una Unità Operativa Territoriale da dedicare alla lotta attiva agli incendi boschivi, dislocata presso la struttura forestale di Martina Franca - Ginosa Marina con competenza di pronto intervento su tutta l'area delle foreste ubicate sull'arco Jonico e Murgia Sud - Occidentale.

Detto importo, riconosciuto come contributo per attività di investimenti finalizzato all'ammodernamento e potenziamento del sistema di contrasto agli incendi boschivi, potrà essere riconosciuto nel corrente esercizio finanziario con le economie di spesa che verranno a conseguirsi.

Per quanto innanzi, ritenuto necessario organizzare l'attività antincendi boschivi anche per l'anno in corso, si propone l'approvazione dell'allegato schema di Accordo di Programma, parte integrante del presente atto, concordato con il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, incaricando il Dirigente del Servizio Protezione Civile di provvedere alla sottoscrizione.

L'onere derivante dalla stipula del predetto schema di Accordo di programma, che ammonta a complessivi euro 845.000,00, trova copertura finan-

ziaria a valere sulla U.P.B. 7.3.1. del Bilancio di previsione regionale esercizio 2009:

per euro 590.000,00 sul Cap. 531035 "Spese per l'Accordo di Programma con il Corpo Forestale dello Stato. L. 353/2000 e L.r. n. 18/2000";

per euro 255.000,00 sul Cap. 531037/ residui di stanziamento anno 2007;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 845.000,00, a carico del Bilancio di previsione regionale esercizio 2009, da finanziare a valere sulle disponibilità della U.P.B. 7.3.1, come di seguito specificato:

- euro 590.000,00, sul Cap. 531035/stanziamento 2009 "Spese per l'Accordo di Programma con il Corpo Forestale dello Stato. L. 353/2000 e L.R. n. 18/2000";
- euro 255.000,00, sul Cap. 531037/ residui di stanziamento anno 2007;

Con successivo atto, il Dirigente del Servizio Protezione Civile provvederà all'impegno della predetta spesa entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente della Giunta Regionale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in quanto attiene alla competenza di cui all'art. 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Responsabile della Posizione. Organizzativa "Previsione Rischi" e dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA


Di prendere atto e di condividere quanto riportato nelle premesse;

- Di approvare l'allegato schema di Accordo di programma tra la Regione Puglia e il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, parte integrante del presente atto, finalizzato a disciplinare la cooperazione nelle attività di programmazione e di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi nell'anno 2009;
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione Civile di sottoscrivere con il suddetto Ente Statale lo schema di Accordo di programma approvato;
- Di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento, pari ad una spesa complessiva di euro 845.000,00, trova copertura finanziaria a valere sulla U.P.B. 7.3.1. di cui per euro 590.000,00 sul Cap. 531035" spesa per l'Accordo di Programma con il Corpo Forestale dello Stato L. 353/2000 e L.R n. 18/2000" e per euro 255.000,00 sul Cap. 531037/residui di stanziamento anno 2007;
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione

- Civile di provvedere con proprio atto, entro il corrente esercizio finanziario, all'impegno della predetta spesa a valere sulla U.P.B. 7.3.1. per euro 590.000,00 sul Cap. 531035/stanziamento 2009 e per euro 255.000,00 sul Cap. 531037/residui di stanziamento anno 2007;
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione Civile, entro il corrente esercizio finanziario, di individuare le ulteriori risorse economiche, indicate nelle premesse, necessarie per finanziare le attività di investimento proposte dal Corpo Forestale dello Stato e riguardanti l'attivazione della Unità Operativa Territoriale CFS di Martina Franca - Ginosa Marina;
- Di trasmettere il presente atto, a cura del Servizio proponente, al Corpo Forestale dello Stato;
- Di disporre a cura della segreteria della Giunta Regionale la pubblicazione del presente atto nel BURP ai sensi dell'art, 6 della LR 13/94.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola







REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Schema Accordo di programma

Regolante i rapporti convenzionali tra Regione Puglia e Corpo Forestale dello Stato

ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 36 del 6 febbraio 2004

Per il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nell'anno 2009.

LA REGIONE PUGLIA Presidenza Giunta regionale Servizio Protezione Civile,

	rappresentata dal Dirigente pro tempore del Servizio Protezione , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale
interviene al presente atto per data	r la sua espressa qualifica in esecuzione della DGR n in
	E
C	E POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, ORPO FORESTALE DELLO STATO, MANDO REGIONALE PER LA PUGLIA,
tempore, Dott.	, rappresentato, nel presente atto, dal Comandante Regionale pro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge n. 353/2000, che stabilisce che gli Enti competenti alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo devono svolgere in modo coordinato l'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, con mezzi da terra ed aerei, nel rispetto delle competenze previste dal Decreto legislativo 112/98;

VISTO l'art. 7, comma 3, della Legge n. 353/2000 che stabilisce che le Regioni programmano la lotta attiva, secondo il vigente Piano Regionale Antincendio Boschivo e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, nei periodi a rischio di incendio boschivo, le Sale Operative Unificate Permanenti (S.O.U.P.), avvalendosi anche di risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge n. 353/2000 che stabilisce che le Regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra, anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi, avvalendosi, a tal fine, del Corpo Forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolati in unità operative territoriali;

VISTO l'accordo quadro "lotta attiva incendi boschivi" sottoscritto in data 16.04.2008 tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale che definisce gli ambiti ed i modelli organizzativi di intervento dei due corpi;

VISTO l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2000 che stabilisce che, tra le funzioni di protezione civile della Regione, vi è quella derivante dai rischi relativi agli incendi boschivi, ad esclusione dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei, attività conservata dallo Stato (art. 107 del D.Lgs. 112/98 comma 1, lettera f), n. 3);

VISTO l'art. 10, comma 4, della L.R. n. 18/2000, che stabilisce che per l'espletamento dei compiti conferiti alla Regione nel campo della protezione civile essa si avvale anche del Corpo Forestale dello Stato;

VISTO l'art. 11, comma 1, punto "f", della L.R. n. 18/2000 che stabilisce la competenza della Regione nell'esercizio unitario in sede regionale delle attività di spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell'autonomia locale, degli enti e delle istituzioni pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2009 n.249, recante "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2009, ai sensi della L.353/2000 e della L.r. 18/2000" che fissa dal 15 giugno al 15 settembre lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2009, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000 e della Legge Regionale n. 18 del 30.11.2000;

VISTO il Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato in data 29 maggio 2008 sul Servizio AIB;

VISTA la definizione di incendio boschivo di cui all'art.2 della Legge 353/2000;

PREMESSO CHE il Corpo Forestale dello Stato quale Forza di Polizia dello Stato, costituisce una risorsa fondamentale a servizio della collettività per la salvaguardia e tutela dell'ecosistema territoriale, ambientale e forestale di riferimento nella sorveglianza del patrimonio naturale e nell'applicazione delle relative normative d'uso di carattere regionale e nazionale, nonché nel controllo del territorio con particolare riferimento alle aree forestali, rurali e montane.

RICONOSCIUTO nel Corpo Forestale dello Stato la struttura più idonea per concorrere nella vigilanza del territorio regionale al fine di prevenire, combattere e contenere i danni provocati dagli incendi boschivi a tutela della vita umana, dei beni, degli insediamenti, dell'ambiente naturale, delle foreste e delle colture agro − silvo − pastorali;

VISTA la nota n° 1741 in data 20 aprile 2009 del Servizio Protezione Civile, vista la nota in riscontro n° 496 in data 26 maggio 2009 del Comando Regionale per la Puglia del C.F.S., vista la nota prot. n. _____ in data _____ dell'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Relazioni Sindacali, vista l'ultima nota n° _____ in data _____ del Comando Regionale Puglia del Corpo Forestale, con le quali è stato condiviso il presente accordo di programma, definendone gli aspetti tecnico/economici ed individuando in complessivi € 845.000,00 il relativo onere economico, oltre ad € 45.000,00 per il potenziamento della struttura forestale di Martina Franca-Ginosa Marina.

VISTA la Deliberazione n° ____ in data _____ con la quale la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato l'accordo di programma in questione;

CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

(Finalità ed ambito giuridico)

1. Il presente accordo di programma disciplina i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato (CFS) e la Regione Puglia per lo svolgimento dei compiti di seguito elencati, nel rispetto dell'articolo 4, comma 1 della legge 6 febbraio 2004 n. 36 e dei criteri generali stabiliti al riguardo dall'Accordo

Quadro Nazionale approvato il 15 dicembre 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, fermo restando l'autonomia, l'unitarietà e l'organizzazione gerarchica del Corpo Forestale dello Stato, la sua natura giuridica ed ordinamentale di Forza di Polizia dello Stato, i compiti, le funzioni e le dipendenze funzionali assegnate al Corpo dalla suddetta legge n. 36/2004 e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.

- 2. Con il presente Accordo di programma vengono individuate le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo Forestale dello Stato pone in essere con la Regione.
- 3. È garantito il rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica e funzionale del C.F.S., nonché la salvaguardia delle competenze statuali e delle qualifiche professionali, tecniche e di polizia, di ordine e servizio pubblico e di pubblico soccorso degli appartenenti al Corpo stesso; è altresì fatta salva l'operatività del C.F.S. in materia di polizia giudiziaria.

Articolo 2

(Rapporti istituzionali)

- 1. Sul piano istituzionale i rapporti intercorrono tra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o un suo delegato ed il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato.
- 2. Sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello regionale tra il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato ed il Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia. In attuazione del presente accordo di programma si istituisce, qualora di necessità, una commissione paritetica, formata da quattro persone di cui due scelte tra dirigenti e funzionari del C.F.S. in servizio in Puglia e due in rappresentanza dell'Ente Regione, avente funzioni di verifica dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
- 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di programma si farà riferimento all'Accordo Nazionale Quadro approvato in data 15/12/2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Articolo 3

(Obiettivi di massima)

Obiettivo del presente accordo di programma è l'efficace coordinamento del servizio di controllo del territorio, finalizzato soprattutto alla lotta agli incendi boschivi, nonché ad eventuali interventi di protezione civile attraverso la collaborazione fra il Corpo forestale dello Stato e i competenti Servizi regionali.

Articolo 4

(Ambito di impiego del CFS)

- 1. La Regione Puglia, per le finalità di cui al precedente articolo 3, con il presente accordo di programma affida al Corpo Forestale dello Stato i seguenti compiti fra quelli previsti dall'art.3 (Ambito di impiego del Corpo forestale dello Stato) dell'Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le regioni ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36:
 - a) collaborazione alla programmazione e coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della legge n. 353/2000 nonché direzione delle operazioni di spegnimento;
 - b) organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell'attivita' AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi;
 - c) monitoraggio rilevazione statistica e perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando tecnologie informatiche innovative eventualmente messe a disposizione dalla regione (rilevamenti con GPS, ecc...);
 - d) collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale.
- 2. Le modalità di svolgimento dei compiti sopra indicati e di reciproca collaborazione sono indicati nei successivi articoli 5, 6, 7, e 8.

Articolo 5

(Collaborazione alla programmazione e al coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi e alle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale)

- 1. La Regione Puglia affida al Corpo Forestale dello Stato il coordinamento tecnico del servizio regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sul territorio regionale nel rispetto delle direttive emanate dal Dipartimento della Protezione civile. In particolare, :
- a) il C.F.S. concorre nella conduzione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla legge 21/11/2000 n. 353 costituita dalla Regione e assicura il coordinamento dell'attività della C.O.R./C.F.S. con le attività di competenza svolte all'interno della S.O.U.P.. In tale ambito:
 - il C.F.S. assicura la presenza di proprio personale in S.O.U.P. dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino a cessate emergenze ancora in atto alle ore 22.00. Dalle ore 22,00 alle ore 08,00 il rapporto col C.F.S. è garantito dal collegamento con la C.O.R./C.F.S. operativa h24;
 - il C.F.S., presente con il proprio rappresentante nella S.O.U.P., espleta i propri compiti secondo i criteri organizzativi e le procedure operative condivise dagli Enti presenti nella S.O.U.P. e adottate dalla Regione Puglia;
 - la Regione e il C.F.S. si impegnano a collaborare sul piano organizzativo e dell'impiego delle tecnologie al fine di favorire i migliori livelli di coordinamento e di cooperazione della C.O.R./C.F.S. e della S.O.U.P..
 - La C.O.R. e la S.O.U.P. espleteranno le attività di rispettiva competenza secondo il modello operativo concordato e descritto nelle summenzionate "Procedure della Sala Operative Unificata Permanente"
- b) il C.F.S. assicura la presenza del D.O.S. nei termini di cui al richiamato accordo in data 16.04.2008 ed opera d'intesa con il CNVVF, concorrendo al coordinamento a livello provinciale per razionalizzare le risorse disponibili sul territorio;
- c) il C.F.S., per incrementare la capacità di contrasto agli incendi boschivi della regione Puglia, impegna il proprio sistema di comunicazione, il personale, le attrezzature, le macchine e gli automezzi;
- 2. Con riferimento al periodo di grave pericolosità di incendi boschivi, il Corpo Forestale dello Stato provvede a redigere, d'intesa con il Servizio Foreste e con il Servizio Protezione Civile della Regione, un programma operativo, articolato nell'ambito di ciascuna provincia in zone operative di intervento, finalizzato all'impiego coordinato delle strutture, dei mezzi e del personale disponibile,

sulla base del vigente piano operativo regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. A tal fine i Comandi Provinciali del C.F.S., d'intesa con gli uffici regionali territorialmente competenti, elaborano per singola provincia e per zone omogenee di intervento, i piani operativi locali per l'impiego coordinato delle squadre - ivi comprese quelle del C.F.S. - e dei mezzi AIB, in cui siano evidenziate le dislocazioni dei punti fissi e mobili di avvistamento e delle squadre di pronto intervento nonché i turni di servizio, i mezzi e le attrezzature in dotazione per singola postazione.

- 3. Durante tutto il periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi, come determinato dal DPGR 18 marzo 2009 n.249, recante "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2009, ai sensi della L.353/2000 e della L.r. 18/2000", 1'Ente Regione con la collaborazione del C.F.S. si impegna a verificare le proprie strutture di avvistamento e il personale a tempo determinato e indeterminato organizzato in squadre di pronto intervento AIB, comunicando alla S.O.U.P. e alla C.O.R./C.F.S., tramite il Servizio Protezione Civile ed il Servizio Foreste regionale, attraverso il riscontro di una lista, distinta per provincia, comune e località, delle risorse poste a disposizione da parte di ciascun Ente impegnato nel servizio regionale AIB (Regione, Province, Comunità Montane, Comuni, Consorzi di Bonifica, Associazioni di Volontariato, eventuali altri soggetti ecc.), nella quale siano evidenziate anche le informazioni relative a recapiti telefonici dei loro referenti, dislocazione delle postazioni fisse e mobili di vigilanza, unità di personale e turni di servizio, attrezzature e mezzi in dotazione.
- 4. Il personale di cui al comma precedente sarà impiegato nel servizio di prevenzione, avvistamento, segnalazione, primo intervento, spegnimento e bonifica, fatta salva la responsabilità diretta degli Enti e dei Soggetti operanti in ordine alla idoneità psico-fisica del personale, alla regolare dotazione di dispositivi di protezione individuale e, in genere, all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
- 5. La Regione, inoltre, per il tramite del Servizio Foreste si impegna ad attivare in tempo utile le proprie postazioni di avvistamento, gli automezzi attrezzati con idonei allestimenti AIB, le apparecchiature radio ed i mezzi di comunicazione in dotazione alle proprie strutture territoriali e quanto eventualmente occorrente a rendere efficiente ed efficace il servizio.

Articolo 6

(Direzione delle operazioni di spegnimento)

1. La Regione Puglia affida al Corpo Forestale dello Stato la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, con il concorso dei mezzi aerei convenzionati dalla Regione e

dello Stato, rischierati sul territorio regionale, nel rispetto delle direttive emanate dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile.

- 2. Nella direzione delle operazioni di spegnimento saranno osservati i criteri e i modelli organizzativi di intervento previsti dall'Accordo quadro stipulato il 16.04.2008 tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale dello Stato e dalle Direttive emanate dal Dipartimento della Protezione Civile.
- 3. Il coordinamento delle attività di primo intervento in loco con l'impiego dei presidi AIB e del personale a tempo determinato e indeterminato, debitamente equipaggiato, messo a disposizione dalla Regione e/o dagli Enti Locali di cui al precedente articolo 5, viene affidato al personale del C.F.S. intervenuto. Le unità di intervento disponibili sul campo saranno attivate dalla C.O.R./C.F.S. e dalla S.O.U.P. a seconda di quanto stabilito nelle procedure operative concordate così come stabilito al precedente art.5.
- 4. L'attività di spegnimento viene diretta in loco dal personale C.F.S., secondo i modelli organizzativi di intervento previsti dall'Accordo quadro di cui al comma 2 del presente articolo. L'impiego, d'intesa con la S.O.U.P., di eventuale personale volontario nelle attività di spegnimento e negli interventi diretti sul fronte di fuoco può essere previsto fatta salva la regolare certificazione di idoneità in ordine agli equipaggiamenti e ai dispositivi individuali di sicurezza, assicurata ai sensi della vigente normativa di settore dal Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato.
- 6. In caso di incendi di particolare gravità ed estensione, la S.O.U.P., anche per il tramite delle strutture territoriali del C.F.S., provvede ad informare i Sindaci dei Comuni interessati dall'evento, gli altri Enti Territoriali competenti e le Forze dell'Ordine locali allorquando tali eventi possano arrecare danni a persone o manufatti, secondo le indicazioni di cui all'OPCM 3606/2007 e OPCM 3680/2008.

Articolo 7

(Organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico)

- 1. D'intesa con la Regione potranno essere organizzati nel periodo di validità del presente accordo corsi a carattere tecnico pratico curati dal C.F.S. e inerenti le materie oggetto dell'accordo stesso.
 - 1. Il C.F.S. si impegna a svolgere presso le proprie strutture nel Gargano, nel periodo presunto 20 giugno 1 settembre, corsi di aggiornamento sulle tecniche di avvistamento e

spegnimento di incendi boschivi, rivolto agli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato.

2. Le modalità organizzative dei suddetti corsi saranno concordati fra la Regione e il C.F.S..

Articolo 8

(Perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco)

Per le finalità di cui alla legge 353/2000, il C.F.S. si impegna a fornire alla Regione ed ai Comuni interessati, nei modi specificati al successivo art.9 i dati relativi ai rilievi delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2009, per le finalità di cui all'art.10 della L. 353/2000.

Articolo 9

(Raccolta dati e relazione sull'attività svolta)

- 1. Il C.F.S., per conto della Regione, s'impegna ad acquisire ed organizzare, nei formati indicati, i dati previsti dalle linee guida di cui D.M. 20/12/2001 pubblicate sulla G. U. n. 48 del 28/02/2002, ai sensi del comma 3 art. 3 della Legge n. 353/2000.
- 2. Il C.F.S. provvede altresì alla rilevazione statistica degli incendi boschivi secondo le procedure del fascicolo territoriale nell'ambito delle funzionalità dei servizi territoriali presenti nel Sistema Informativo della Montagna (SIM).
- 3. I contenuti e le modalità di fornitura dei suddetti dati statistici saranno concordati fra le parti in relazione alle esigenze della Regione entro i limiti imposti dalla riservatezza dei dati rilevati, comunque saranno forniti alla Regione gli *shape file* georeferenziati delle aree percorse dal fuoco prodotti e dei dati caratterizzanti gli incendi..
- 4. La Regione si impegna a citare la fonte dei dati di cui sopra in tutti i casi di impiego e di diffusione dei dati stessi e delle loro elaborazioni.
- 5. Il C.F.S. rende disponibile alla Regione l'accesso ai servizi S.I.M. secondo le modalità e le regole definite dal Servizio Gestione Utenze del SIAN.
- 6. Per le finalità del presente accordo di programma la Regione e il C.F.S. si impegnano a valutare e a sperimentare le possibili modalità di condivisione delle banche dati e di cooperazione applicativa fra i rispettivi sistemi informativi.
- 7. Al termine della attività, il C.F.S. relaziona alla Regione Puglia, Servizio Protezione Civile, circa l'attività svolta.

Articolo 10

(Oneri ed utilizzo delle strutture)

Per le attività svolte dal C.F.S. impiegato nelle funzioni di cui al presente accordo di programma, e per i relativi oneri aggiuntivi connessi, la Regione Puglia riconoscerà al Corpo Forestale dello Stato il complessivo importo di € 845.000,00, sulla base di quanto riportato nella lettera n° 496 in data 26 maggio 2009 del Comando Regionale per la Puglia del C.F.S. e lettera n° 1741 in data 20 aprile 2009 del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, entrambe richiamate nelle premesse.

La Regione Puglia si impegna inoltre, a contribuire con un importo di € 45.000,00 i costi che il Corpo Forestale dello Stato sosterrà per garantire il funzionamento di una Unità operativa territoriale dedicata alla lotta attiva agli incendi boschivi dislocata presso la struttura forestale di Martina Franca-Ginosa Marina con competenza di pronto intervento su tutta l'area delle foreste ubicate sull'arco ionico e Murgia Sud-Occidentale; l'impiego di tale struttura costituisce una forma di presidio destinata a perseguire l'obiettivo di tutela di un territorio a particolare rischio incendi nell'interesse dell'Ente Regione.

Il Corpo Forestale conferma che nei locali di proprietà regionale attualmente utilizzati dal Corpo Forestale dello Stato come sedi di Ufficio del Comando Provinciale di Brindisi e dell'Unità Operativa Territoriale di Cassano Murge (BA), nel periodo di massima pericolosità degli incendi (15 giugno-15 settembre), vengono svolte anche attività nell'interesse dell'Ente regione per quanto concerne la lotta attiva agli incendi boschivi, intesa come attività di protezione civile.

Articolo 11

(Durata dell'accordo di programma e oneri finanziari)

- 1. Il presente accordo di programma ha validità per l'anno 2009.
- 2. Le spese sostenute dal C.F.S. connesse e correlate a tutto quanto previsto nel presente accordo di programma, stimate in € 845.000,00 graveranno sul bilancio finanziario della Regione Puglia. Tale importo sarà corrisposto al Corpo Forestale dello Stato, in conto entrate dello Stato, capo 17°, Capitolo 3590, per la successiva rassegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio del C.F.S.. e dovrà essere erogato in due versamenti: il primo pari all'70% dell'importo stesso, all'atto della stipula del presente accordo di programma e comunque non oltre il mese di Luglio 2009; il secondo a saldo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-7-2009

13096

delle spettanze, successivamente al completamento delle attività di cui all'art.9 ed alla rendicontazione delle spese sostenute per le attività convenzionate.

La Regione Puglia conferma l'impegno a finanziare, con le economie di bilancio che si conseguiranno nell'esercizio finanziario in corso attività di investimento del Corpo Forestale finalizzate all'ammodernamento e potenziamento della UOT di Martina Franca-Ginosa Marina, per l'importo di € 45.000.

Detto ultimo importo sarà erogato dalla Regione Puglia subordinatamente alla presentazione del progetto operativo, condiviso dal Servizio Protezione Civile secondo modalità da concordarsi con il Corpo Forestale dello Stato.

Letto, approvato e sottoscritto.	
Bari, lì	
Il Dirigente del Servizio Protezione Civile	Il Comandante Regionale del CE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 9 giugno 2009, n. 958

Limite di operatività da assegnare alle Amministrazioni Provinciali per fronteggiare gli interventi di soccorso nei territori colpiti da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale da MIPAF con i DD. MM. Nn. 93/06 - 95/06 - 110/06 - 119/06 - 122/06 - 143/07.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Credito agrario e Avversità atmosferiche, confermata dal dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue l'Ass. Minervini:

In seguito alle avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell'anno 2005, 2006 e 2007 la Regione Puglia, con diverse deliberazioni di Giunta Regionale, ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria degli eventi avversi nei territori danneggiati per l'applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004.

Il Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione, ha provveduto ad emanare i sotto elencati decreti di declaratoria dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche:

DEC	LARATORIA	Esti	remi G.U.			
n. D.M.	Data D.M.	n.	Data	Provincia	Evento	
110	17/10/2006	250	26/10/2006		Grandinate del 11/5/2006	
122	14/11/2006	274	24/11/2006	Bari	Piogge alluvionali dal 22/10/2005 al 23/10/2005	
143	03/04/2007	94	23/04/2007		Piogge alluvionali dal 15/9/2006 al 28/9/2006	
95	05/04/2006	88	14/04/2006		Tromba d'aria 22/2/2005	
93	14/02/2006	46	24/02/2006	Brindisi	Piogge alluvionali del 22/10/2005	
143	03/04/2007	94	23/04/2007	Dimuisi	Tromba d'aria del 26/9/06	
143	03/04/2007	94	23/04/2007	1	Piogge alluvionali dal 26/9/2006 al 27/9/2006	
119	04/12/2006	288	12/12/2006	Lecce	Grandinate del 12/7/06	
143	03/04/2007	94	23/04/2007	I	Venti impetuosi del 26/9/2006	
93	14/02/2006	46	24/02/2006	Taranto	Piogge alluvionali dal 7/10/2005 al 9/10/2005	
143	03/04/2007	94	23/04/2007	1 ai ai ii	Piogge alluvionali dal 26/9/2006 al 27/9/2006	

In seguito alla emanazione dei suddetti decreti, la Commissione Europea con distinte decisioni ha autorizzato gli interventi previsti dalla normativa vigente.

Successivamente all'emissione dei suddetti Decreti di declaratoria, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con D.M. n. 5.333 del 18/05/2007 ha assegnato ed accreditato alla Regione Puglia la somma complessiva di euro 4.491.000,00. Le suddette risorse sono state iscritte in bilancio, sia nella parte Entrate sul capitolo 2057811, formazione 2007 che nella parte Spesa sul capitolo 114250, gestione residui di stanziamento 2007.

Con il medesimo Decreto 5.333/07, il Ministero ha disposto che le Regioni, in relazione ai fabbi-

sogni accertati a conclusione dell'istruttoria delle richieste di spesa e tenuto conto delle esigenze di priorità nella erogazione degli aiuti, provvedono alla ripartizione delle somme assegnate tra le diverse tipologie di intervento previste dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 102/04.

Per utilizzare le suddette risorse, assegnate e accreditate con vincolo di destinazione, risulta necessario procedere al riparto fra le Amministrazioni provinciali interessate, delegate dalla legge regionale 24/90 ad esercitare le funzioni in materia di avversità atmosferiche, al fine di stabilire i limiti di operatività in rapporto all'ammontare delle domande presentate, entro i termini prescritti, dalle imprese agricole, istruite o in corso d'istruttoria. In particolare, l'art. 6 della legge regionale n. 10 del

3/10/1989 ha stabilito che l'ammontare delle provvidenze concedibili agli aventi diritto non potrà superare in nessun caso l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato con i provvedimenti di riparto in relazione alle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Poiché l'art. 16 del Decreto Legislativo 29/3/2004, n. 102 ha abrogato, tra l'altro, la legge 185/92 e s.m.i. e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 5.333/07, conseguentemente spetta alle Regioni provvedere alla ripartizione delle somme tra le diverse tipologie di intervento previste dalla normativa vigente.

Le risorse finanziare assegnate ed accreditate dallo Stato con il D.M. 5.333/07, ammontanti complessivamente ad euro 4.491.000,00 risultano estremamente ridotte rispetto al fabbisogno finanziario stimato e richiesto in sede di declaratoria dell'evento avverso. In considerazione di così ridotte

risorse finanziarie, l'Ufficio Credito Agrario e Avversità Atmosferiche ha attivato, presso le Amministrazioni Provinciali interessate, il monitoraggio della effettiva spesa, al fine di consentire una equa distribuzione dei fondi disponibili. Rilevato che alcune Amministrazioni Provinciali interessate non hanno dato riscontro alla richiesta di monitoraggio della spesa, si ritiene opportuno procedere al riparto dei fondi disponibili per territorio provinciale in misura proporzionale ai danni stimati dagli Uffici Provinciali dell'Alimentazione competenti per territorio: criterio applicato dallo stesso Ministero in sede di riparto tra le Regioni delle risorse disponibili recate nel Fondo di Solidarietà Nazionale.

A tal fine, si è proceduto a quantificare la percentuale di riparto per Provincia in base ai danni stimati per territorio provinciale:

Provincia	Stima Danno Produzione €	Stima Danno Strutture €	Stima Danno Infrastrutture E	Totale €	Aliquota Riparto %
BARI	31.502.520,00	5.313.000,00	2.061.000,00	38.876.520,00	40,71
BRINDISI	0,00	36.537.500,00	5.100.000,00	41.637.500,00	43,61
LECCE	1.081.000,00	7.837.500,00	0,00	8.918.500,00	9,34
TARANTO	3.415.661,00	2.247.600,00	389.000,00	6.052.261,00	6,34
TOTALE	35.999.181,00	51.935.600,00	7.550.000,00	95.484.781,00	100,00

Di conseguenza, nel rispetto delle aliquote su determinate, si propone di effettuare il riparto dell'importo euro 4.491.000,00 assegnato e accreditato

dal Ministero delle Politiche Agricole con D.M. 5.333/07, attribuendo a ciascuna Amministrazione provinciale il sotto riportato limite di operatività:

Amministrazione Provinciale	Aliquota Riparto %	Limite operatività danni Produzione €	Limite operatività danni Strutture E	Limite operatività danni Infrastrutture E	Totale Limite Operatività €
BARI	40,71	1.481.679,24	249.889,91	96.936,40	1.828.505,55
BRINDISI	43,61	0,00	1.718.492,84	239.871,74	1.958.364,58
LECCE	9,34	50.843,40	368.626,41	0,00	419.469,81
TARANTO	6,34	160.651,08	105.712,88	18.296,10	284.660,06
TOTALE	100,00	1.693.173,72	2,442,722,04	355.104,24	4.491.000,00

Si propone, infine, di stabilire che le Amministrazioni Provinciali nell'utilizzare le risorse relative ai suddetti limiti di operatività debbano fare riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento indicate nei decreti di declaratoria sopra riportati. Inoltre, per gli interventi sulle produzioni, le stesse Amministrazioni dovranno rispettare le seguenti priorità di finanziamento:

- a) operazioni di proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie;
- b) prestiti quinquennali relativi alle necessità di conduzione per l'annata successiva all'evento avverso;
- c) contributi in conto capitale sulla produzione perduta

Le Amministrazioni Provinciali con apposito atto amministrativo procederanno al riparto delle risorse finanziarie e trasmetteranno all'Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Credito agrario e Avversità atmosferiche copia dello stesso provvedimento. Successivamente, nel provvedimento relativo al rilascio del Nulla osta agli aventi diritto e agli Istituti di Credito, le stesse Amministrazioni dovranno fare esplicito riferimento al termine perentorio di giorni 300, per il perfezionamento delle operazioni creditizie.

Nel caso in cui le operazioni creditizie relative alla lettera a) e b) su riportate non vengano perfezionate dagli Istituti di Credito entro e non oltre il termine perentorio di giorni 300 dalla data dell'emissione del nulla osta provinciale, le risorse finanziarie disponibili saranno erogate ai titolari di nulla osta nella misura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 102/04, attivando la seguente procedura:

- trascorso il termine perentorio di giorni 300, le Amministrazioni delegate chiederanno agli Istituti di credito convenzionati l'elenco delle domande per le quali non sono state perfezionate le operazioni creditizie relative alla proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie, provvedendo successivamente a trasmetterli all'Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche - Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale;
- l'Ufficio Credito agrario e Avversità atmosferiche del Servizio Agricoltura, espletata l'istruttoria, la verifica ed il pagamento del concorso

- regionale sugli interessi in forma attualizzata, relativo alle operazioni perfezionate dagli Istituti di Credito, comunicherà alle Amministrazioni delegate la disponibilità residua delle somme assegnate dalle stesse agli Istituti di Credito in sede di riparto delle risorse per le operazioni creditizie.
- il concorso regionale sugli interessi da concedere agli aventi diritto che non hanno perfezionato con gli Istituto di credito le operazioni creditizie di cui alla lettera a) e b) sarà erogato in forma contributiva, nella misura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 102/2004. Il concorso sugli interessi sarà calcolato al tasso di riferimento vigente al momento del riparto delle risorse finanziarie tra gli Istituti di Credito convenzionati, sommando l'importo del concorso sugli interessi della prima annualità posticipata e l'importo del concorso sugli interessi attualizzato delle annualità successive alla scadenza della prima annualità posticipata. Il tasso di attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento regolante il prestito. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti, la erogazione sarà effettuata in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie destinate alla medesima tipologia di intervento.

Per una corretta applicazione della normativa, si rammenta che la concessione del nulla osta e conseguente perfezionamento dell'operazione creditizia relativa al consolidamento delle esposizioni debitorie deve essere giustificata dalle attestazioni bancarie, dalle quali si deve evincere che tali esposizioni debitorie, scadute e non pagate, sono state poste in essere prima dell'evento avverso e scadenti entro l'annata agraria di riferimento all'evento avverso. Si precisa, inoltre, che al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto erogabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio dello stesso periodo, da cui si deve sottrarre la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno.

Qualora, a seguito della definizione dell'iter istruttorio delle domande di intervento previste dai

decreti di declaratoria si verificassero delle economie rispetto al limite di operatività assegnato, le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare con tempestività l'eventuale importo residuo, al fine di consentire al Servizio Agricoltura di procedere, con apposito atto giuntale, ad una ridistribuzione fra le Amministrazioni delegate delle risorse resesi disponibili.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I." La spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 4.491.000,00, trova copertura sul capitolo 114250 del bilancio 2009 - Residui di stanziamento 2007; All'impegno e liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi agli Istituti di credito e all'accreditamento dei fondi alle Amministrazioni provinciali e comunali delegate si farà luogo con successivi provvedimenti, rispettivamente sulla base dei rendiconti bancari e delle richieste delle Amministrazioni provinciali, in attuazione della legge regionale n. 24/90.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa n. 20, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine alle modalità e ai criteri di ripartizione dell'importo complessivo di euro 4.491.000,00 per gli interventi a favore delle imprese agricole ricadenti nei territori danneggiati dagli eventi avversi dichiarati di carattere eccezionale con i DD.MM n. 93 del 14/02/2006, n. 95 del 05/04/2006, n. 110 del 17/10/2006, n. 119 del 04/12/2006, n. 122 del 14/11/2006 e n. 143 del 03/04/2007:
- di ripartire la citata somma di euro 4.491.000,00 come di seguito riportato:

Amministrazione Provinciale	Aliquota Riparto %	Limite operatività danni Produzione €	Limite operatività danni Strutture €	Limite operatività danni Infrastrutture E	Totale Limite Operatività E
BARI	40,71	1.481.679,24	249.889,91	96.936,40	1.828.505,55
BRINDISI	43,61	0,00	1.718.492,84	239.871,74	1.958.364,58
LECCE	9,34	50.843,40	368.626,41	0,00	419.469,81
TARANTO	6,34	160.651,08	105.712,88	18.296,10	284.660,06
TOTALE	100,00	1.693,173,72	2.442.722,04	355.104,24	4.491.000,00

- di stabilire che le risorse assegnate con il presente provvedimento rappresentano il limite complessivo di operatività per ciascuna Amministrazione Provinciale entro cui devono essere contenute le richieste di accreditamento di fondi per i contributi a fondo perduto previste dalla normativa vigente e per il rilascio dei Nulla Osta provinciali per la concessione delle provvidenze creditizie;
- di stabilire che all'impegno e liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi agli Istituti di credito e all'accreditamento dei fondi alle Amministrazioni provinciali e comunali si farà luogo con successivi provvedimenti, rispettivamente sulla base dei rendiconti bancari e delle richieste delle Amministrazioni provinciali, in attuazione della 1.r. n. 24/90;
- di stabilire, inoltre, che la liquidazione agli Istituti di credito del concorso nel pagamento degli interessi sarà effettuata in forma attualizzata alla scadenza della prima annualità posticipata. Il tasso di attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento regolante il prestito;
- di stabilire che le Amministrazioni Provinciali nell'utilizzare le risorse relative ai suddetti limiti di operatività debbano fare riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento indicate nei decreti di declaratoria sopra riportati. Inoltre, per gli interventi sulle produzioni, le stesse Amministrazioni dovranno rispettare le seguenti priorità di finanziamento:
 - a) operazioni di proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie;
 - b) prestiti quinquennali relativi alle necessità di conduzione per l'annata successiva all'evento avverso;
 - c) contributi in conto capitale sulla produzione perduta;
- di stabilire che il perfezionamento delle operazioni creditizie dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 300 dalla data del rilascio del nulla osta provinciale;
- di stabilire nel caso in cui le operazioni creditizie relative alla lettera a) e b) su riportate non ven-

- gano perfezionate dagli Istituti di Credito entro e non oltre il termine perentorio di giorni 300 dalla data dell'emissione del nulla osta provinciale, le risorse finanziarie disponibili saranno erogate ai titolari di nulla osta nella misura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 102/04, attivando la seguente procedura:
- trascorso il termine perentorio di giorni 300, le Amministrazioni delegate chiederanno agli Istituti di credito convenzionati l'elenco delle domande per le quali non sono state perfezionate le operazioni creditizie relative alla proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie, provvedendo successivamente a trasmetterli all'Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche - Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale;
- l'Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche del Servizio Agricoltura, espletata l'istruttoria, la verifica ed il pagamento del concorso regionale sugli interessi in forma attualizzata, relativo alle operazioni perfezionate dagli Istituti di Credito, comunicherà alle Amministrazioni delegate la disponibilità residua delle somme assegnate dalle stesse agli Istituti di Credito in sede di riparto delle risorse per le operazioni creditizie.
- il concorso regionale sugli interessi da concedere agli aventi diritto che non hanno perfezionato con gli Istituto di credito le operazioni creditizie di cui alla lettera a) e b) sarà erogato in forma contributiva, nella misura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 102/04. Il concorso sugli interessi sarà calcolato al tasso di riferimento vigente al momento del riparto delle risorse finanziarie tra gli Istituti di Credito convenzionati, sommando l'importo del concorso sugli interessi della prima annualità posticipata e l'importo del concorso sugli interessi attualizzato delle annualità successive alla scadenza della prima annualità posticipata. Il tasso di attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento regolante il prestito. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti, la erogazione sarà effettuata in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie destinate alla medesima tipologia di intervento;

- di stabilire che qualora, a seguito della definizione dell'iter istruttorio delle domande di intervento previste dai decreti di declaratoria, si verificassero delle economie rispetto al limite di operatività assegnato, le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare con tempestività l'eventuale importo residuo, al fine di consentire al Servizio Agricoltura di procedere, con apposito atto giuntale ad una ridistribuzione fra le Amministrazioni delegate delle risorse resesi disponibili;
- di stabilire che per eventuali variazioni compensative che si rendessero necessarie nell'ambito delle risorse assegnate, le Amministrazioni Provinciali dovranno presentare formale richiesta al Servizio Agricoltura. La relativa approvazione avverrà con atto dirigenziale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della lettera a) dell'art. 6, della L.R. n. 13 del 12/04/1994;
- di incaricare il Servizio Agricoltura Ufficio Credito Agrario e Avversità Atmosferiche di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali delegate dalla l.r. n. 24/90, per gli adempimenti di propria competenza.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2009, n. 959

PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIO-NALE - TERZA FASE - Approvazione Piano triennale di attività 2009 - 2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle culture agrarie", ai sensi della L.R. 32/80. Approvazione schema di convenzione.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, confermata dal Dirigete f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue l'Ass. Minervini:

VISTO che il Consiglio Regionale, con la deliberazione n. 1171 del 16 marzo 1990, esecutiva, ha approvato il Piano Agrometeorologico - seconda fase - quale continuità dell'attività svolta con il precedente Piano;

VISTO che la Giunta Regionale, con la delibera n. 5179 del 3 agosto 1990, esecutiva, ha individuato i Consorzi di Difesa pugliesi (Enti di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi dalla legge 364/70 e dalla legge regionale n. 9/82), quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia, e che a tal fine è stata sottoscritta in data 24 dicembre 1990 e registrata in Bari il 9 gennaio 1991 al n. 470 di rep., una convenzione tra Regione Puglia e Consorzi di Difesa medesimi

CONSIDERATO che:

- il medesimo Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 3 del 20.02.95 "Procedura per l'attuazione del Programma Operativo 1994-99";
- allo scadere del Programma Operativo, al fine di non creare interruzioni nell'attuazione del Piano fino all'approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale POR-Puglia 2000-2006, si è fatto fronte alle spese relative con risorse del bilancio autonomo della Regione facenti riferimento al capitolo 114110 "spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie" (L.r. n. 32/80);
- il suddetto Programma Operativo Regionale POR-Puglia 2000-2006 con la misura 1.4 dell'Asse prioritario "Risorse Naturali" - azione C) "investimenti materiali ed immateriali finalizzati all'ampliamento della rete agrometeorologica", ha previsto il completamento degli interventi del Piano agrometeorologico regionale, intervenendo esclusivamente sulle spese di investimento e di esercizio ed escludendo espressamente le spese relative alla gestione;
- con le tre programmazioni sopra descritte, la Regione Puglia si è dotata di apparecchiature, di strutture, di organizzazione e di professionalità

- idonee alla gestione e all'erogazione di servizi specialistici in materia di agrometeorologia, di lotta integrata e di assistenza agronomica alle colture agrarie, così implementando un Servizio agrometeorologico della Regione Puglia;
- per continuare ad assicurare i servizi forniti dal suddetto Servizio, in particolare mediante la fornitura di servizi all'utenza agricola e non agricola, regionale e nazionale, pubblica e privata, basati sugli elevati standard descritti, si propone di assicurare il finanziamento, in forma di contributo, all'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia per la gestione del Servizio agrometeorologico regionale, mediante le somme appositamente stanziate e iscritte nel bilancio autonomo della Regione Puglia al capitolo 114110 "spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.r. 32/80.
- a tal fine l'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia in qualità di coordinatore della gestione e rendicontazione del Servizio agrometeorologico regionale dovrà predisporre un progetto esecutivo di attuazione del Piano di attività triennale, tramite il quale dovrà provvedere al coordinamento della gestione e della rendicontazione, secondo i criteri di tempestività, correttezza amministrativa, coerenza e uniformità gestionale e contabile.
- che il suddetto progetto, istruito dal competente Ufficio del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, prevede l'attuazione delle seguenti azioni, definite dal Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", redatto ai sensi della L.r. n. 32/80, che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

Azione 1: Monitoraggio agrofenologico e difesa integrata.

Azione 2: Servizio previsionale.

Azione 3: Assistenza agronomica concimazione e irrigazione.

Azione 4: Diffusione delle informazioni.

Azione 5: Banca dati agrometeorologica e Climatologia. Azione 6: Laboratorio analisi acqua e suolo.

Azione 7: Amministrazione.

Azione 8: Coordinamento tecnico-amministrativo.

- che per l'attuazione del Piano triennale di attività 2009-2011 di cui al punto precedente, all'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia viene affidata la realizzazione delle azioni di competenza, specificate nei progetti esecutivi di attuazione del Piano di attività triennale;
- che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all'assegnazione e all'impegno a favore dell'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia delle somme necessarie all'iniziativa;

CONSIDERATO che il costo totale del Piano di attività triennale di cui al punto precedente ammonta presuntivamente ad euro 6.500.000,00. Il suddetto costo totale è soggetto a variazioni in funzione della disponibilità sul capitolo del bilancio regionale n. 114110 - bilancio autonomo.

CONSIDERATO che il costo per il primo anno è pari a complessivi euro 2.400.000,00 da impegnare sull'apposito capitolo n. 114110 del bilancio autonomo.

Per quanto sopra riportato, si propone:

- di approvare il Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", redatto ai sensi della L.r. n. 32/80, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nell'ambito del Piano Agrometeorolologico Regionale terza fase allegato "A";
- 2. di approvare il relativo schema di convenzione, da stipulare tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia Allegato "B";
- 3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura a.i. alla sottoscrizione della relativa convenzione, da redigersi sulla base dello schema allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 4. di incaricare la Segreteria della Giunta, ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P;
- 5. di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo del Servizio Agricoltura, di inviare copia del presente atto a:

- Servizio Affari Generali Posizione Organizzativa "Ufficiale Rogante" per gli adempimenti di competenza previsti dalla Legge Regionale n. 02/1997;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul sito Internet www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effeti della Legge Regionale 20 giungo 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della 1.r. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila) a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 114110 e trova copertura al Cap. 114110 (U.P.B. 8.1.5) per l'esercizio finanziario 2009.

All'impegno della spesa si provvederà con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario e procedere alla stipula definitiva della convenzione".

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare il Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato "A", nell'ambito del Piano Agrometeorolologico Regionale - terza fase;
- di approvare lo schema di convenzione allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare il Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della relativa convenzione, da redigersi sulla base dello schema allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di incaricare la Segreteria della Giunta, ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo del Servizio Agricoltura, di inviare copia del presente atto deliberativo a:
 - Servizio Affari Generali Posizione Organizzativa "Ufficiale Rogante" per gli adempimenti di competenza previsti dalla Legge Regionale n. 02/1997;
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul sito Internet www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giungo 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.
- di confermare che il Dirigente a.i. del Servizio provvederà all'assunzione degli impegni con successivi atti.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola



ALLEGATO A

PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE - TERZA FASE

PIANO TRIENNALE DI ATTIVITÀ 2009-2011

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIFESA ATTIVA DELLE COLTURE AGRARIE

1. PREMESSE

Il presente Piano triennale di attività 2009-2011, realizzato in attuazione della legge regionale n. 32/80 "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti" ha la finalità di assicurare l'attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti, nonché di fornire suggerimenti a supporto delle scelte operative aziendali;

Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1171 del 16 marzo 1990, è stato dato avvio al Piano Agrometeorologico - seconda fase, in continuità con l'attività svolta con il precedente Piano.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 5179 del 3 agosto 1990, sono stati individuati quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia i Consorzi di Difesa pugliesi, Enti di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione Puglia ai sensi della legge n. 364/70 e della legge regionale n. 9/82.

L'attività ha avuto seguito con il POP/Puglia che il Consiglio Regionale ha approvato con L.R. 20.02.95 n. 3 "Procedura per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo – FEOGA – della Puglia 1994-'99", mediante il quale, con cofinanziamento comunitario, è stato finanziato il Piano agrometeorologico;

Allo scadere del suddetto Programma l'attività, sempre riguardo agli interventi di investimento, è proseguita con la misura 1.4 - Asse prioritario "Risorse Naturali" - del Piano Agrometeorologico Regionale, nell'ambito del Programma Operativo Regionale POR-Puglia 2000-2006 azione C) "Investimenti materiali ed immateriali finalizzati all'ampliamento della rete agrometeorologica".

Con le tre programmazioni sopra descritte la Regione Puglia si è dotata di apparecchiature, strutture, organizzazione, nonché delle competenze professionali necessarie alla gestione e all'erogazione dei servizi specialistici in materia di agrometeorologia, lotta integrata e assistenza agronomica alle colture agrarie, informazioni ambientali necessarie alle scelte decisionali e programmatorie.

Il Servizio Agrometeorologico Regionale (SAR) rappresenta oggi, per la molteplicità di informazioni ambientali, tecniche ed agronomiche che produce e fornisce con continuità e in tempo reale, un fondamentale supporto per l'attività della Regione Puglia ed un importante riferimento per gli operatori del settore agricolo.

Il presente Piano triennale di attività 2009-2011 si propone di attuare le linee di indirizzo sancite a livello nazionale e regionale in materia di difesa attiva delle colture dalle avversità biotiche ed abiotiche, nonché trasferire e diffondere le informazioni al settore agricolo e agroalimentare, mediante appropriati e diversificati supporti per le diverse filiere produttive, al fine di accompagnare le imprese nel processo di ammodernamento e di adeguamento tecnologico, con il duplice obiettivo di sostenere la loro competitività in un'ottica di globalizzazione dei mercati e di supportarle nelle scelte mirate alle nuove condizioni determinate dalla riforma della Politica agricola comunitaria e dalla programmazione per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.

2. SOGGETTO ATTUATORE

La realizzazione del presente Piano triennale di attività 2009-2011 viene affidata all'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia, in qualità di soggetto attuatore, responsabile del coordinamento e della gestione amministrativa del SAR, secondo le finalità della legge regionale n. 32/80.

L'Associazione realizza il presente Piano sulla base di progetti esecutivi di attuazione del Servizio Agrometeorologico Regionale (SAR); i progetti, su base annuale, sono sottoposti ad istruttoria da parte del competente Ufficio del Servizio Agricoltura.

3. OBIETTIVI

Il presente Piano triennale di attività 2009-2011 ha i seguenti obiettivi:

- diffondere le conoscenze su tematiche di particolare interesse per l'agricoltura regionale, quale l'innalzamento qualitativo delle produzioni regionali, l'aumento della produttività, il contenimento dei costi di produzione, il miglioramento delle tecniche di coltivazione, compreso l'uso razionale dei mezzi tecnici e delle risorse rinnovabili, la riduzione dell'impatto ambientale delle tecniche di produzione e la salvaguardia dell'ambiente;
- assicurare il trasferimento dei dati, delle informazioni ed in generale delle conoscenze acquisite mediante l'attività del SAR agli operatori agricoli, in modo da rispondere in modo capillare e tempestivo alle richieste degli stessi di poter disporre di strumenti operativi per la gestione dei processi produttivi;
- rispondere al bisogno di informazioni di tipo biologico, agronomico, ambientale e fitoiatrico, utili ad affinare le tecniche di difesa delle colture dalle avversità biotiche ed abiotiche, nell'ottica del rispetto dell'ambiente e del consumatore, al fine di

supportare gli imprenditori agricoli nelle scelte di intervento per la difesa delle colture dalle avversità;

- migliorare l'utilizzo delle conoscenze e dei risultati delle ricerche da parte degli imprenditori agricoli in tema di razionalizzazione della gestione colturale e della difesa dalle avversità;
- assicurare, mediante azioni mirate a carattere regionale, uno specifico supporto alle azioni di divulgazione dei Servizi di sviluppo agricolo della Regione Puglia, istituiti con la legge regionale n. 8/94;
- disporre di una base di dati e di conoscenze ambientali necessari alla programmazione regionale e al supporto operativo all'azione della Regione Puglia e degli Enti collegati, in particolare per le finalità tecniche dei Servizi Agricoltura e Foreste, della protezione civile, nonché per le finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.

4. DURATA

La durata delle attività previste nel presente Piano è di tre anni.

5. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

Responsabile dell'attuazione del presente Piano è la Regione Puglia, Servizio Agricoltura, Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, che è altresì responsabile del monitoraggio delle attività e della verifica delle spese sostenute.

Responsabile della gestione è l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia, di seguito Associazione, che cura le azioni di cui al presente Piano, nel rispetto dell'azione di coordinamento e delle direttive impartite dalla Regione Puglia.

L'Associazione si avvale, per la realizzazione delle attività tecnico-operative, della propria struttura centrale (C.O.R.= Centro Operativo Regionale) e delle proprie strutture periferiche (C.O.P.= Centri Operativi Provinciali) costituite presso i Consorzi di Difesa della Puglia.

L'Associazione si avvale, anche, della collaborazione e del supporto di Enti, soggetti o organismi aventi specifiche competenze e comprovata esperienza, in grado di fornire l'idoneo sostegno tecnico-scientifico alla realizzazione delle singole azioni.

L'Associazione assicura la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti destinatari delle azioni del Piano, con particolare riferimento agli imprenditori agricoli, ai vivaisti, ai tecnici, alle organizzazioni dei produttori, alle organizzazioni professionali agricole, alle cooperative, ai consorzi, ed inoltre agli Enti locali e ai Consorzi di Bonifica.

Le azioni del Piano sono realizzate mediante strumenti innovativi, quali apparecchiature informatiche, prodotti software, stazioni agrometeorologiche in rete, collegamenti

telematici con sistemi informativi, nonché mediante il mantenimento e lo sviluppo della banca dati agrometeorologica; sono altresì realizzate con le metodologie divulgative e gli strumenti operativi più adeguati (visite guidate, azioni dimostrative integrate, aggiornamento tecnico, prodotti divulgativi ed informativi, azioni pilota innovative), e mediante l'utilizzo del laboratorio di analisi chimiche.

Inoltre, al fine di assicurare il maggiore impatto sul territorio, le azioni del Piano sono collegate alla più ampia informazione sulle attività realizzate, con azioni integrate e uso del portale agrometeorologico, di supporti multimediali, di pubblicazioni, dei media, ecc.

6. AZIONI

Il Piano si articola nelle seguenti azioni:

Azione 1: Monitoraggio agrofenologico e difesa integrata.

Azione 2: Servizio previsionale.

Azione 3: Assistenza agronomica concimazione e irrigazione.

Azione 4: Diffusione delle informazioni.

Azione 5: Banca dati agrometeorologica e Climatologia.

Azione 6: Laboratorio analisi acqua e suolo.

Azione 7: Amministrazione.

Azione 8: Coordinamento tecnico-amministrativo.

Sono descritti di seguito i contenuti delle azioni del Piano, che dovranno essere previsti nei progetti esecutivi di attuazione del Servizio Agrometeorologico Regionale (SAR):

Azione 1: Monitoraggio agrofenologico e difesa integrata.

Comprende l'attività di rilevo agrofenologico in campo, presso campi pilota per provincia e campi sperimentali, individuati all'inizio della campagna di rilevamento. L'attività in campo prevede l'adozione di schede di rilievo e l'ausilio, dove richiesto, di trappole attrattive. Le informazioni raccolte, riportate nelle schede di rilievo di campo sono utilizzate per la predisposizione delle informazioni di difesa integrata, per coltura e per area omogenea. Settimanalmente, o se necessario due volte la settimana, viene prodotto un comunicato in cui si riportano la situazione fenologica, la situazione fitosanitaria ed i consigli per la difesa. Detto comunicato viene utilizzato per la predisposizione del bollettino fitosanitario provinciale e regionale ed è pubblicato sul portale agrometeorologico.

Azione 2: Servizio previsionale

Comprende l'attività previsionale su tutta la regione, ed è dettagliato per aree climatiche omogenee, sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Prevede la predisposizione di comunicati e bollettini previsionali con validità di 12, 24, 48 e 72 ore, in forma pittorica, messaggio in chiaro, grafici e mappe. Le informazioni e i comunicati sono utilizzati per la predisposizione dei bollettini e per i notiziari agrometeorologici da pubblicare, anche, sul portale web. Cura i rapporti, in materia di previsioni, con gli Uffici della Regione Puglia e con le amministrazioni Pubbliche, mediante contratti e convenzioni, nonché con i privati.

Azione 3: Assistenza agronomica concimazione e irrigazione.

Comprende l'attività di assistenza agronomica alla concimazione e all'irrigazione, sotto forma di consigli sulla base delle condizioni climatiche, delle previsioni meteorologiche e delle analisi del terreno. Si occupa, anche, dell'attività di prelievo dei campioni di terreno e dei campioni di acqua secondo i protocolli di campionamento, da conferire al laboratorio di analisi chimiche. Produce comunicati da utilizzare per la predisposizione dei bollettini e per l'aggiornamento del portale agrometeorologico. Si avvale dell'ausilio dei campi sperimentali e dei campi pilota per l'esecuzione dei campionamenti al fine della corretta formulazione dei paini di concimazione e irrigazione. Cura i rapporti con l'Università e con il CNR-IRSA per l'introduzione di innovazioni della tecnica agronomica di concimazione e irrigazione.

Azione 4: Diffusione delle informazioni

Comprende le attività di trasferimento delle conoscenze agrometeorologiche mediante mezzi tradizionali e strumenti innovativi, quali il portale agrometeorologico e il servizio personalizzato tramite SMS. Prevede la predisposizione e la pubblicazione di bollettini agrometeorologici da diffondere per via cartacea e telematica. Cura la tenuta e l'aggiornamento del registro degli utenti. Comprende l'organizzazione di incontri, corsi di aggiornamento, manifestazioni e seminari su argomenti generali e specifici, a carattere informativo e divulgativo. È responsabile del sistema di allerta del rischio da eventi estremi, sia di natura meteorologica che fitosanitaria. Cura la redazione e la pubblicazione dei quaderni consuntivi, con cadenza semestrale e annuale, riepilogativi, opuscoli informativi, schede e guide tecniche.

Azione 5: Banca dati agrometeorologica e Climatologia.

Comprende l'attività di acquisizione, validazione, archiviazione ed elaborazione dei dati meteorologici rilevati dalle stazioni di rilevamento del servizio agrometeorologico regionale, della RAN e dell'Aeronautica Militare. Cura la gestione, l'implementazione e la manutenzione del data base di dati acquisiti e verifica il corretto funzionamento dei collegamenti con le stazioni, con altre reti e con il portale agrometeorologico. Cura il corretto funzionamento delle stazioni anche mediante il coordinamento dell'attività di manutenzione e la tenuta del registro di manutenzione delle stazioni. Si occupa della produzione ed elaborazione della climatologia della regione e cura i rapporti con l'utenza. È responsabile della tenuta del registro delle richieste di dati e servizi da parte dell'utenza.

Azione 6: Laboratorio analisi acqua e suolo.

Si coordina con l'attività di assistenza agronomica alla concimazione e all'irrigazione. Cura la gestione del laboratorio di analisi. Coordina l'attività di campionamento di acqua e terreno. È responsabile della gestione dei prodotti di laboratorio. Cura i rapporti con enti di ricerca per l'aggiornamento del personale di laboratorio e per l'adeguamento delle metodiche di analisi. È responsabile dell'aggiornamento del portale agrometeorologico per la parte relativa ai risultati delle analisi.

Azione 7: Amministrazione.

Cura i rapporti con la direzione regionale e con le direzioni provinciali. È responsabile della gestione amministrativa e contabile dei progetti esecutivi di attuazione del Servizio Agrometeorologico Regionale (SAR). Predispone le rendicontazioni periodiche secondo linee guida di rendicontazione allegate ai suddetti progetti. Cura i rapporti con il personale, con i fornitori e con i soggetti terzi, compreso la Regione Puglia, in materia di documentazione amministrativa. È responsabile dell'acquisizione delle documentazioni

amministrative di spesa e di pagamento. Coordina le attività amministrative in materia di spesa, pagamenti e rendicontazioni relativi a progetti e attività commissionate dalla Regione Puglia.

Azione 8: Coordinamento tecnico-amministrativo.

Predispone i progetti esecutivi di attuazione del Piano di attività triennale "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie", ed è responsabile del corretto conseguimento degli obiettivi e del corretto svolgimento delle azioni ivi previste. Verifica la rispondenza tra le attività svolte e le spese sostenute e adotta le misure di correzione. Redige la relazione delle attività svolte per singola azione ed indica le risorse impiegate e i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi. Attesta, congiuntamente al Presidente dell'Associazione, la conformità, la veridicità e la legittimità delle spese rendicontate, per le quali si chiede il contributo, previa approvazione del Collegio Sindacale di competenza. Indice le riunioni tecniche ed operative e cura i rapporti con la Regione Puglia, con l'Aeronautica Militare e con i soggetti terzi. Organizza incontri tecnici ed operativi e ne redige i verbali. Segnala eventuali elementi di criticità emersi nella gestione amministrativa e contabile dei progetti e le comunica al Consiglio di amministrazione dell'Associazione. Verifica l'ammissibilità della spesa prima della richiesta del contributo alla Regione Puglia. Per le suddette azioni, sia per il COR che per i COP, viene individuato un referente responsabile, in possesso di acquisita professionalità.

7. CESSIONE DATI AGROMETEOROLOGICI

La cessione di dati climatologici, fenologici ed agronomici potrà avvenire a seguito di richiesta, secondo le modalità definite nella convenzione che andrà stipulata, previo espresso parere obbligatorio della Regione Puglia, tra l'Associazione ed il richiedente.

La suddetta convenzione dovrà prevedere, inoltre, le condizioni e le clausole che disciplinano la cessione e l'utilizzo dei dati, che devono essere osservate e fatte rispettare da parte dell'Associazione.

La cessione dei dati previsionali tiene conto delle clausole e condizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione per lo scambio di dati tra la Regione Puglia ed il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

8. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE E RENDICONTAZIONE

Ai fini dell'eleggibilità delle spese, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio agrometeorologico, si farà riferimento alla comunicazione del responsabile tecnico e del legale rappresentante dell'Associazione, parte integrante del presente Piano triennale di attività.

Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono specificate nelle linee guida per la rendicontazione delle spese, approvate contestualmente al progetto esecutivo di attuazione del Piano di attività triennale.

9. COSTI

Il costo totale del Piano di attività triennale ammonta presuntivamente ad euro 6.500.000,00 da impegnare a cadenza annuale. Il suddetto costo totale è soggetto a variazioni in funzione della disponibilità sul capitolo del bilancio regionale n. 114110 - bilancio autonomo.

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Puglia, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente a. i. del Servizio Agricoltura, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, dott. Giuseppe Mauro Ferro, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Servizio, sita in Bari, Lungomare N. Sauro n. 45/47

E

l'Associazione Regionale Consorzi Difesa della Puglia, c.f. 93159830723, nella persona del Presidente dott. Salvatore Ripa rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede della medesima Associazione, sita in Bari in via Devitofrancesco, 2/N -23-25

OGGETTO: Piano di attività triennale "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie" periodo 2009-2011.

PREMESSO che

- la legge regionale n. 32/80 "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti" ha promosso l'attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti", di seguito Piano Agrometeorologico;
- il Consiglio Regionale, con la deliberazione n. 1171 del 16 marzo 1990, esecutiva, ha approvato il Piano Agrometeorologico Regionale seconda fase quale continuità dell'attività svolta;
- la Giunta Regionale, con la delibera n. 5179 del 3 agosto 1990, esecutiva, ha individuato i Consorzi di Difesa pugliesi (Enti di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi dalla legge 364/70 e dalla legge regionale n. 9/82), quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia, e che a tal fine è stata sottoscritta in data 24 dicembre 1990 e registrata in Bari il 9 gennaio 1991 al n. 470 di rep., una convenzione tra Regione Puglia e Consorzi di Difesa medesimi;
- il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. 20.02.95 n. 3 "Procedura per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo FEOGA della Puglia 1994-'99", mediante il quale, con cofinanziamento comunitario, è stato finanziato il Piano agrometeorologico;
- allo scadere del Programma Operativo, al fine di non creare interruzioni nell'attuazione del Piano fino all'approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale POR-Puglia FEOGA 2000-2006, si è fatto fronte alle spese relative con risorse del bilancio autonomo della Regione con riferimento al capitolo 114110 "spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie" ai sensi della L.r. n. 32/80;
- il suddetto Programma Operativo Regionale POR-Puglia FEOGA 2000-2006 con la misura 1.4 dell'Asse prioritario "Risorse Naturali" azione C) "investimenti materiali ed immateriali finalizzati all'ampliamento della rete agrometeorologica", ha previsto il completamento degli interventi del Piano agrometeorologico regionale, intervenendo esclusivamente con riguardo alle spese di investimento e di esercizio, escludendo espressamente le spese relative alla gestione;
- con le tre programmazioni sopra descritte, la Regione Puglia si è dotata di apparecchiature, di strutture, di organizzazione e di professionalità idonee alla gestione e all'erogazione di servizi specialistici in materia di agrometeorologia, di lotta integrata e di assistenza agronomica alle colture agrarie, così implementando il Servizio Agrometeorologico Regionale (SAR);
- per continuare ad assicurare i servizi specialistici di cui al punto precedente, e in particolare rivolti all'utenza agricola e non agricola, regionale e nazionale, pubblica e privata, basati sugli elevati standard descritti, viene assicurato nel rispetto della normativa nazionale e regionale, il finanziamento, in forma di contributo, all'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia per la gestione del SAR, mediante somme appositamente stanziate e iscritte nel bilancio autonomo della Regione Puglia al capitolo 114110 "Spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.R. n. 32/80;
- la Regione Puglia, Servizio Agricoltura, Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, in qualità di responsabile della gestione del SAR e di responsabile del monitoraggio delle attività e della verifica delle spese sostenute, ha predisposto un Piano di attività triennale dal titolo "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. del ;

- il costo totale del Piano di attività triennale ammonta presuntivamente ad euro 6.500.000,00 da impegnare a cadenza annuale. Il suddetto costo totale è soggetto a variazioni in funzione della disponibilità sul capitolo del bilancio regionale n. 114110 bilancio autonomo.
- nell'ambito del Piano di cui al punto precedente, all'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia viene affidata, previa istruttoria da parte della Regione Puglia ed approvazione secondo quanto previsto dalle procedure del medesimo la realizzazione delle azioni specificate nel progetto esecutivo di attuazione del Piano di attività triennale di cui alle presenti premesse;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. ____ del ____ ha approvato lo schema di convenzione per l'attuazione del progetto esecutivo di attuazione;
- il progetto esecutivo di cui al punto precedente approvato con provvedimento dirigenziale con il quale si provvede anche all'assegnazione e all'impegno a favore dell'Associazione delle somme necessarie all'iniziativa.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto

La Regione affida all'Associazione Regionale Consorzi di Difesa Puglia, di seguito Associazione, che accetta, la realizzazione, il funzionamento e il coordinamento tecnico del progetto esecutivo di attuazione del Servizio Agrometeorologico Regionale. Per l'attività in oggetto l'Associazione farà riferimento all'Ufficio competente presso il Servizio Agricoltura.

La Regione si impegna ad assicurare il corrispondente sostegno finanziario come previsto e quantificato nel successivo art. 7.

ART. 3 - Strutture

Per la realizzazione delle attività del progetto esecutivo di attuazione di cui all'art. 2, l'Associazione non fruirà di altri finanziamenti specifici. È comunque vietato il cumulo di finanziamenti.

L'Associazione si avvarrà, per quanto riguarda la parte tecnico-operativa, della propria struttura centrale (C.O.R.= Centro Operativo Regionale) e delle proprie strutture periferiche (C.O.P.= Centri Operativi Provinciali) costituite presso i Consorzi di Difesa della Puglia, Enti privati riconosciuti dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali in base alla legge 364/70 e successive modificazioni e dalla Regione, in base alla legge regionale n. 9/82.

ART. 4 – Attuazione

L'Associazione accetta l'affidamento di cui all'art. 2 e si impegna a realizzare il piano sotto la propria responsabilità.

Per l'attuazione del piano l'Associazione costituisce il Comitato di progetto, composto dai direttori del COR e dei COP, dal responsabile amministrativo del COR e dai responsabili delle singole azioni. Detto Comitato, presieduto dal Direttore del COR, ha compiti consultivi e di supporto alle scelte tecniche ed operative per l'attuazione del progetto esecutivo. Il Comitato di progetto si riunisce su invito del Direttore del COR ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta al mese. Al Comitato partecipa un rappresentante della Regione Puglia. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non è riconosciuto alcun compenso.

L'Associazione individua, per i rapporti con il competente Ufficio del Servizio Agricoltura della Regione, un referente per gli aspetti tecnici ed uno per gli aspetti amministrativi. I responsabili delle singole azioni, potranno anch'essi rapportarsi con il medesimo Ufficio.

Per lo svolgimento delle attività specialistiche per le quali è richiesto il supporto tecnico scientifico di elevata professionalità, l'Associazione potrà attivare apposite convenzioni con l'Università, Enti di ricerca, Aeronautica Militare ed altri organismi, previa formale autorizzazione della Regione.

In particolare, l'Associazione si impegna a dare piena attuazione alle seguenti azioni costituenti il progetto:

Azione 1: Monitoraggio agrofenologico e difesa integrata.

Azione 2: Servizio previsionale.

Azione 3: Assistenza agronomica concimazione e irrigazione.

Azione 4: Diffusione delle informazioni.

Azione 5: Banca dati agrometeorologica e Climatologia.

Azione 6: Laboratorio analisi acqua e suolo.

Azione 7: Amministrazione.

Azione 8: Coordinamento tecnico-amministrativo.

L'Associazione si impegna, altresì:

- a trasmettere, a cadenza semestrale, le relazioni di esecuzione del progetto, con le annesse schede di monitoraggio fisico e finanziario;
- a rispettare nello svolgimento delle iniziative, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti e servizi, lavori e forniture;
- a coordinarsi, nello svolgimento delle iniziative con la Regione Puglia e con gli altri soggetti che sarà necessario coinvolgere per le parti di competenza nell'ambito delle medesime iniziative, sulla base di specifici contratti;
- a consentire l'accesso al personale incaricato dalla Regione per le attività di controllo sulle iniziative in corso di realizzazione e/o realizzate, ed a favorirne in ogni modo l'azione;
- a garantire la pubblicità e la diffusione delle informazioni sulle attività e sui servizi del progetto, coordinandosi con la Regione Puglia.

ART. 5 – Avvio e durata

Il Progetto è avviato entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, ovvero dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività che dovrà essere effettuata entro 10 giorni dall'approvazione del Progetto.

Le attività del progetto dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2009, salvo casi opportunamente documentati, giustificati ed in ogni caso autorizzati dalla Regione medesima, in base a quanto previsto all'art. 9.

ART. 6 - Finanziamento

Per le finalità di cui alla presente convenzione, nell'ambito del costo complessivo del Piano di attività triennale dal titolo "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie" in premessa, per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2, è riconosciuta all'Associazione una somma, a titolo di contributo, pari ad euro 2.400.000,00. Per le successive due annualità del Piano di attività triennale, il finanziamento è subordinato alla disponibilità dei fondi iscritti nel capitolo n. 114110 del bilancio regionale.

ART. 7 – Modalità di erogazione

Il contributo di cui all'art. 6 viene erogato nel modo seguente:

- a. una anticipazione pari al 50%, previa sottoscrizione del presente atto convenzionale e attestazione da parte del beneficiario di avvio delle attività, nonché di specifica richiesta, corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto all'applicazione della normativa di cui alla legge 720/84 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario del contributo;
- che l'IVA costituisce/non costituisce un costo e pertanto può/non può essere recuperata, rimborsata o compensata;
- b. un successivo acconto del 30% all'attestazione della spesa da parte del beneficiario al minimo dell'80% dell'anticipazione ricevuta mediante presentazione della rendicontazione contabile e della relazione di esecuzione del progetto, previa verifica ed omologazione da parte di una commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Regione Puglia; la rendicontazione sarà costituita da elenchi analitici delle spese sostenute articolati per voci di spesa e corredati da specifica documentazione giustificativa, vidimata dal Presidente dell'Associazione e dai rispettivi Presidenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi sindacali dei Consorzi di Difesa provinciali.
- c. il saldo finale, pari al rimanente 20%, nei termini e con le modalità specificati al punto b, previa emissione del verbale di omologazione della spesa complessivamente sostenuta, sulla base del verbale redatto dalla suddetta commissione tecnico-amministrativa. L'erogazione del saldo finale sarà comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

Le spese saranno sostenute entro la fine di ogni anno solare.

ART. 8 - Rendicontazione della spesa

I pagamenti effettuati dalla Regione Puglia sono a titolo di contributo, a rimborso delle spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa, corredati dall'indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (es., numero e data bonifico, numero e data assegno, ecc.).

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario deve presentare alla Regione Puglia documentazioni di spesa debitamente quietanzati, nei termini e modi seguenti.

Costituiscono documentazione per la rendicontazione delle spese:

- a. una relazione di esecuzione delle attività realizzate;
- b. una relazione giustificativa di tutte le spese rendicontate, in rapporto alle attività svolte e ai risultati/prodotti ottenuti/ottenibili;
- c. l'elenco cronologico numerato dei documenti relativi delle spese sostenute, articolate per voci di spesa, come riportate nel Progetto, redatto secondo uno schema comparativo delle spese ammesse e di quelle effettivamente sostenute, sulla base del piano finanziario del Progetto;
- d. titoli giustificativi in copia conforme all'originale, costituiti da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente validi (es.: note di addebito, prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali, documenti attestanti il versamento degli oneri contributivi e assistenziali e le ritenute erariali, ecc.) debitamente quietanzati e con apposta la dicitura "documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo sul progetto esecutivo di attuazione del Piano di attività triennale;
- e. un'apposita certificazione delle spese sostenute, a firma del responsabile amministrativo;
- f. nel caso di acquisizione di servizi va previsto, in aggiunta, uno specifico elenco analitico delle fatture, contenente nome del fornitore, numero e data della fattura, breve descrizione dell'oggetto della fornitura e data del pagamento, con allegate le rispettive dichiarazioni liberatorie dei soggetti consulenti o fornitori di servizi e brevi ma esaurienti relazioni sottoscritte dai medesimi, illustrative del servizio realizzato, dei tempi e dei risultati conseguiti;
- g. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile amministrativo, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui si dichiara:
- che le spese sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture prodotte in copia e specificatamente elencate nella dichiarazione stessa;
- che la dicitura di annullamento è stata posta sugli originali stessi;
- che le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo sono documentate dagli atti elencati nel prospetto del rendiconto finale allegato.
- h. contratti del personale non dipendente;
- i. materiale pubblicistico prodotto.

Le spese saranno sostenute entro il termine di scadenza del Progetto e devono risultare necessariamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione finale, la quale deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del progetto.

ART. 9 - Proroghe e rimodulazioni

Eventuali proroghe rispetto ai termini previsti nel Progetto regionale potranno essere concesse dalla Regione Puglia, su richiesta del beneficiario del contributo, esclusivamente:

- se il Progetto regionale si trovi in stati di avanzamento pari almeno al 70%;
- in presenza di comprovati motivi;
- a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti;
- se richieste almeno 30 giorni prima della scadenza;
- purché non superiori a 120 giorni.

Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, possono essere effettuate rimodulazioni, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate a preventivo non superiori al 20% dell'importo ammesso per ciascuna voce, purché non alterino gli obiettivi previsti dal progetto. In tal caso sussiste l'obbligo di comunicare l'avvenuta rimodulazione al responsabile del procedimento e di trasmettere tempestivamente il nuovo piano finanziario, pena l'esclusione delle spese compensate in fase di accertamento delle spese.

Eventuali compensazioni superiori al 20% possono essere consentite, previa istruttoria, per comprovate necessità e a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza che la Regione Puglia si sia espressa negativamente, la rimodulazione si intende autorizzata. Anche in tal caso sussiste l'obbligo di cui al punto precedente.

ART. 10 – Risultati del progetto

La Regione Puglia e l'Associazione hanno pieno diritto d'uso dei risultati, dei prodotti e degli elaborati del progetto, previa formale e preventiva comunicazione all'altra parte.

La cessione di dati climatologici, fenologici, agronomici, potrà avvenire a seguito di richiesta previo specifico atto convenzionale da stipularsi tra l'Assocodipuglia e il richiedente, previo consenso del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

La suddetta convenzione dovrà prevedere, inoltre, le condizioni e le clausole che disciplinano la cessione e l'utilizzo dei dati che devono essere osservate e fatte rispettare da parte dell'Associazione.

ART. 11 - Controlli e monitoraggio

L'Associazione si obbliga a favorire tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie da parte della Regione Puglia sull'esecuzione del progetto, nonché ad acquisire e trasmettere alla Regione Puglia le certificazioni indispensabili al controllo del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti.

L'Associazione si obbliga altresì all'osservanza degli adempimenti connessi al monitoraggio degli stati di avanzamento delle attività del progetto, alla corrispondenza delle spese effettuate con il piano finanziario ed alla verifica della congruità e conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel progetto.

ART. 12 - Inventario beni e attrezzature

Le eventuali attrezzature acquistate saranno analiticamente inventariate dall'Associazione e utilizzate per la realizzazione del Progetto e non distolte verso altre finalità.

Ultimato il Progetto, le attrezzature sono acquisite al patrimonio della Regione Puglia previa redazione di apposito analitico inventario da allegare al rendiconto finale a conclusione del Progetto medesimo.

ART 13 - Riduzione del contributo

Costituiscono cause di riduzione del contributo:

- la parziale o difforme realizzazione delle azioni, rispetto ai tempi e ai modi indicati nel progetto;
- il mancato invio di parte della documentazione relativa alla rendicontazione o il mancato riconoscimento di parte delle spese sostenute.

ART. 14 - Revoca

L'Associazione ha l'obbligo di realizzare le attività del progetto nei tempi stabiliti dallo stesso. Qualora la Regione Puglia ravvisi il mancato rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione previsti, previa valutazione delle cause può revocare il contributo.

Il contributo viene revocato qualora:

- non siano rispettati i termini di esecuzione del progetto;
- vi sia la rinuncia da parte dell'Associazione all'attuazione del progetto;
- la spesa realizzata abbia subito una riduzione del 35% o superiore rispetto al contributo assegnato;
- siano accertate rimodulazioni eseguite senza la preventiva autorizzazione della Regione Puglia,
- persistano, anche successivamente a richieste di adeguamento formali da parte della Regione Puglia;
- condizioni di inosservanza di ciascuno degli obblighi indicati nella presente convenzione.

Nei casi di risoluzione previsti dal comma precedente l'Associazione, che deve considerarsi immediatamente esclusa dall'ammissione a finanziamento, con effetti retroattivi, salva la facoltà di ricorso all'Autorità giudiziaria, si obbliga a restituire l'importo richiesto e già erogato dalla Regione Puglia. L'importo, comprensivo degli interessi legali nel frattempo maturati, deve essere versato entro 90 giorni dalla data della notifica della richiesta di restituzione.

ART. 15 - Disposizioni finali

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico dell'Associazione, senza diritto di rivalsa.

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutta la corrispondenza con la Regione Puglia per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari.

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Il Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura Dott. Giuseppe Mauro Ferro per l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia

> Il Presidente Dott. Salvatore Ripa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2009, n. 960

Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità "Marchio Prodotti di Puglia". Approvazione nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni per l'uso del logo/marchio.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Marchi di qualità, vigilanza e controllo" e confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Alimentazione e Associazionismo, riferisce quanto segue l'Ass. Minervini:

La REGIONE PUGLIA con DGR n. 552 del 20 aprile 2004 avente ad oggetto "Marchio collettivo dei prodotti tipici di qualità della Puglia. Approvazione del marchio collettivo "Prodotti di Puglia" e del relativo Regolamento d'uso" ha provveduto ad istituire il marchio "Prodotti di Puglia" stabilendo le modalità di concessione dello stesso.

In relazione all'evoluzione della politica comunitaria in materia di marchi di qualità, l'impostazione scelta ha mostrato taluni punti di criticità soprattutto rispetto:

- al percorso scelto ed al regolamento del marchio, in molte parti poco chiaro e restrittivo in particolare rispetto alle finalità, alla delimitazione geografica, ai soggetti/prodotti e alla tipologia di marchio;
- 2) al legame tra qualità e territorio riportato all'interno dei disciplinari di produzione. Tale legame insieme, con la scarsa chiarezza sulla tipologia del marchio, avrebbe potuto indurre il legislatore ad individuare delle conflittualità con le normative comunitarie e nazionali relative alle Denominazioni di Origine tali da comportare l'annullamento o l'inammissibilità della registrazione del marchio;
- all'onerosità dei costi di gestione del marchio, sia per i produttori che per l'Amministrazione pubblica, in base all'impostazione data al marchio.

Tali criticità avrebbero comportato una possibile

contestazione di infrazione al marchio "Prodotti di Puglia", così come articolato, da parte dei servizi della Commissione UE.

Ciò premesso, la Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale n. 1032 del 12 luglio 2006, ha approvato un nuovo Progetto "Marchio Prodotti di Puglia: strumento per la promozione e lo sviluppo del territorio" finalizzato a ridisegnare completamente l'impostazione e la struttura del marchio precedentemente approvato.

Attraverso il suddetto progetto si è scelto di realizzare un marchio collettivo di qualità riportante l'indicazione d'origine come previsto dal Regolamento (CE) 40/94 e successive modifiche e di registrare tale marchio presso l'Ufficio Europeo per l'Armonizzazione del Mercato interno - UAMI che ha richiesto:

- a) la realizzazione di un nuovo regolamento d'uso all'interno del quale sono stati definiti:
 - i beneficiari del marchio con garanzia di libero accesso a tutti i produttori della comunità, sostituendo gli elementi d'origine nel marchio di qualità a seconda della regione d'origine;
 - il territorio di riferimento;
 - le regole di appartenenza, il sistema dei controlli e delle sanzioni;
 - l'adesione obbligatoria al sistema informativo di supporto del marchio che garantisce trasparenza e tracciabilità completa dei prodotti e delle imprese aderenti;
- b) la realizzazione del nuovo logo e delle specifiche d'uso:
- c) la redazione di una struttura semplificata di regole per la qualità che possa dare maggiore flessibilità alle imprese di definire i propri percorsi/sistemi di qualità basati su una specificità del prodotto ottenuto secondo metodi di produzione che garantiscano caratteristiche specifiche, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali o tutela ambientale;
- d) una semplificazione delle procedure di accesso e uso del marchio con abbattimento dei relativi

costi gestionali sia da parte delle imprese che da parte dell'Amministrazione Pubblica;

- e) la redazione di linee guida per l'organizzazione del controllo di specificità qualitative e le relative azioni o sanzioni in caso di riscontro di non conformità;
- f) la realizzazione di linee guida di autocontrollo estese alla tracciabilità completamente informatizzate e disponibili per le imprese;
- g) la realizzazione delle specifiche informatiche necessarie a gestire le informazioni relative alla tracciabilità dei prodotti sia nelle imprese agricole, sia in quelle agroalimentari; l'integrazione di tali informazioni con quelle di banche dati pubbliche quali SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e BDN (Banca Dati Nazionale) attraverso una cooperazione applicativa dei sistemi informatici.

Il marchio, inoltre, è stato realizzato con la finalità di rispondere alle esigenze del mercato attuale e di creare nuovi mercati per i prodotti di qualità regionali.

I prodotti agroalimentari per i quali è possibile concedere l'utilizzo del marchio "Prodotti di Puglia" sono quelli riportati nella classificazione di Nizza:

- Cod. 29 Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.
- Cod. 30 Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
- Cod. 31 Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
- Cod. 33 Bevande alcoliche (tranne le birre).

La nuova impostazione, infine, consente al marchio "Prodotti di Puglia" di assumere la connota-

zione di un sistema qualità così come definito nei Regolamenti comunitari n. 1783/03 e 1698/05. I produttori agricoli e agroalimentari aderenti a tale sistema potranno godere degli incentivi previsti dai suddetti regolamenti e loro modificazioni.

Il marchio è stato depositato presso l'UAMI (Ufficio Europeo per l'Armonizzazione del Mercato interno) - Dipartimento Marchi - il 4 dicembre 2007. L'UAMI con nota del 29 settembre 2008 ha comunicato l'ammissibilità della domanda di registrazione del marchio "Prodotti di Puglia" (fascicolo n. 006390496) nonché la pubblicazione nel Bollettino dei Marchi Comunitari n. 039/2008 del 29 settembre 2008. Allo stato attuale, essendo decorso il periodo per le eventuali presentazioni di opposizione senza alcuna nota ed avendo versato la tassa di concessione, la domanda è da ritenersi definitivamente approvata. Il marchio "Prodotti di Puglia" dovrà essere notificato ai servizi della Commissione UE.

CONSIDERATO quanto sopra riportato e l'avvenuta registrazione del marchio "Prodotti di Puglia" a livello comunitario nonché l'importanza strategica che riveste l'implementazione del marchio collettivo nel comparto agroalimentare pugliese, si propone l'approvazione del regolamento d'uso del marchio "Prodotti di Puglia" e delle indicazioni per l'uso del logo/marchio. Il regolamento d'uso del marchio e le indicazioni per l'uso del logo/marchio "PRODOTTI DI PUGLIA restyling marchio", allegati alla presente deliberazione, rispettivamente con la lettera A) (n° 9 pagine) e B) (n° 13 pagine) fanno parte integrante della stessa.

"Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. N. 28/01 e s.m. e i."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente a.i. dell'Ufficio e dal Dirigente a.i. del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prendere atto dell'avvenuta approvazione della domanda di registrazione del marchio "Prodotti di Puglia";
- di approvare, conseguentemente, il regolamento d'uso del marchio "Prodotti di Puglia" depositato presso l'UAMI (Ufficio Europeo per l'Armonizzazione del Mercato interno) -Dipartimento Marchi - il 4 dicembre 2007 e le indicazioni per l'uso del logo/marchio "PRODOTTI DI PUGLIA
 - restyling marchio" che allegati alla presente,

rispettivamente con la lettera A), B), ne fanno parte integrante del presente atto;

- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di predispone l'opportuna documentazione al fine di notificare, ai servizi competenti della Commissione U.E., il marchio "Prodotti di Puglia";
- di autorizzare il dirigente del Servizio Alimentazione, di approvare, con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all'implementazione, gestione e comunicazione del Marchio "Prodotti di Puglia";
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio della presente deliberazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio comunicazione Istituzionale presso la presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione, sul sito Internet www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n.15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA

Allegato A

ASSESSORATO RISORSE AGROALIMENTARI

ART, 1 - Finalità

La finalità del marchio collettivo d'area "Prodotti di Puglia", della regione Puglia, è quella di promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi, che sono realizzate all'interno di una zona geografica delimitata e identificata dal marchio stesso, e che hanno come obiettivi quelli del miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell'area. In particolare il marchio deve essere in grado di:

- consentire ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti/attività che sono proprie dell'area e essere garantiti delle loro provenienza;
- sostenere ed incentivare gli agricoltori, le PMI e le micro imprese del settore alimentare nell'uso di un marchio per differenziare i propri prodotti e servizi;
- consentire ai dettaglianti ed ai distributori in genere dell'area di differenziare il prodotto locale e di differenziarsi sulla base della percentuale di questo prodotto che viene venduto/utilizzato/somministrato;
- incentivare gli attori dell'area a costruire una qualità del sistema territoriale locale nel suo
 complesso immediatamente trasferibile ai suoi prodotti/servizi e basata su comportamenti
 virtuosi, sulla reputazione degli operatori e sulla qualità delle sue risorse ambientali e dei
 processi di produzione.

Il Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità a cui devono attenersi i soggetti richiedenti l'uso del marchio e le caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari per i quali si richiede l'uso del marchio.

ART. 2 - Soggetto titolare

Il titolare del marchio è la Regione Puglia. L'attività di coordinamento gestione e controllo è affidata all'Assessorato Risorse Agroalimentari che può avvalersi anche di soggetti terzi.

ART. 3 – La delimitazione geografica

Il territorio di riferimento del marchio "Prodotti di Puglia" è rappresentato dai confini territoriali della regione Puglia.

ART.4 - I soggetti licenziatari del marchio

I licenziatari del marchio possono essere:

- imprese agricole in forma singola e associata;
- imprese forestali in forma singola o associata;

- le imprese agroalimentari in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;
- le imprese del commercio in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;

Tali imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:

- devono svolgere la loro attività all'interno dell'area geografica identificata all'art. 3 del
 presente regolamento. Nel caso di imprese con più unità locali le produzioni/servizi per le
 quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte dalle unità locali ricadenti
 nell'area;
- devono rispettare tutte le norme e le leggi vigenti nella regione Puglia e in caso di adesione a sistemi di qualità, quelle volontarie previste dai sistemi stessi;
- devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

I prodotti per i quali è possibile richiedere l'uso del marchio sono: i prodotti agricoli e agroalimentari. Tali prodotti devono essere ottenuti nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento d'uso.

ART, 6 - Condizioni di accesso

I soggetti richiedenti devono:

- 1. rispettare le norme vigenti nell'area ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
- 2. tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali della regione;
- predisporre delle schede tecniche per prodotto che abbiano delle caratteristiche qualitative come definite per i sistemi di qualità di cui al regolamento 1698/06;
- 4. impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l'ente titolare del marchio;
- 5. impegnarsi ad utilizzare manodopera locale;
- 6. comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del marchio;
- 7. aderire al sistema informativo di tracciabilità del marchio:
- 8. fornire periodicamente informazioni prodotte attraverso l'autocontrollo interno secondo le prescrizioni impartite dall'ente titolare;
- 9. utilizzare il marchio e i suoi segni distintivi sia sui prodotti, sia sui servizi, sia sul materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dalle regole d'uso del logo marchio contenute nelle convenzioni di concessione.

La regione può modificare il presente regolamento. Il Concessionario è tenuto a lasciare indenne la regione da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi prestati con l'uso del logo.

Il Concessionario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del logo, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, la regione perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del logo stesso.

ART. 7 - Schede di prodotto

Le schede di prodotto indicate nel precedente articolo 6 hanno la funzione di identificare il prodotto per denominazione, categoria e tipologia merceologica e devono contenere i seguenti requisiti:

- a) le caratteristiche merceologiche, organolettiche ed analitiche del prodotto;
- b) la specificità del prodotto finale intesa come:
 - i) caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, con particolare riferimento all'uso di varietà, razze o tecniche locali, oppure
 - iii una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale, oppure
 - iii) un livello superiore delle caratteristiche analitiche previste dagli standard merceologici correnti.
- c) le modalità di confezionamento e vendita.

Il soggetto richiedente deve, inoltre, fornire:

- una auto dichiarazione del rispetto delle normative vigenti in tema di sanità pubblica, sicurezza del lavoro, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- b) una relazione contenente le indicazioni delle modalità di autocontrollo relative alla normativa igienico canitaria (manuale di buone pracci operative);
- una relazione relativa al sistema di controllo interno del mantenimento della specificità del prodotto indicate nel precedente punto bi;
- d) le certificazioni di qualità di organismi terzi relative alla specificità dichiarata sostituiscono la relazione di cui al punto precedente.

I soggetti richiedenti devono fornire i dati richiesti dalla regione per il sistema informativo a supporto dei controlli di conformità del marchio d'area.

ART. S – Le modalità di accesso

I soggetti interessati all'uso del marchio "Prodotti di Puglia" devono fare formale richiesta, alla Regione, di adesione al marchio d'area. La richiesta va effettuata presentando: la domanda attraverso la modulistica predisposta dalla Regione corredata della documentazione in essa indicata.

La Regione verificata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 6 provvede ad inviare una apposita convenzione per la concessione d'uso del marchio ed il relativo regolamento d'uso. L'autorizzazione all'uso parte dalla data di sottoscrizione della convenzione e del presente regolamento da parte del richiedente.

La verifica di cui al comma precedente viene effettuata da una Commissione tecnica nominata dalla Regione stessa. Se l'esame dell'iter valutativo dell'Impresa ha esito positivo, l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia decide per la concessione della licenza ed il rilascio di certificato di concessione corredato del materiale necessario alla riproduzione del Marchio "Prodotti di Puglia".

ART. 9 - I controlli

La Regione provvede direttamente, o dando in affidamento a soggetti terzi, all'attività di controllo. I controlli saranno differenziati in:

- amministrativo documentale nella fase di adesione al marchio e nel periodo di utilizzo avvalendosi principalmente del sistema informativo del marchio;
- in loco per il riscontro di quanto dichiarato anche attraverso il prelievo di campioni di prodotto da destinare a prove analitiche.

Le modalità dei controlli saranno contenuti in una linea guida predisposta dalla regione che sarà estesa anche all'autocontrollo delle imprese.

I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del logo non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente regolamento, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

ART. 10 - Etichettatura del prodotto

Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio su cui riportare il Logo Prodotti di Puglia e il codice di autorizzazione. Le regole sulla posizione e le dimensioni del Logo saranno riportate all'interno della convenzione.

Il logo può essere accompagnato dalla dicitura 100% prodotto dell'area per quei prodotti in cui tutto il ciclo produttivo, a partire dalla materia prima principale, viene effettuata nell'area definita nel regolamento quadro.

ART. 11 - Le Sanzioni

L'ente titolare del marchio in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché nei regolamenti attuativi, potrà in qualsiasi momento, a seconda della gravità, sospendere o revocare la concessione d'uso.

La Regione si riserva il diritto di verificare la rispondenza alle caratteristiche di specificità di cui all'art. 7 dichiarate dal soggetto richiedente.

Si prevedono due livelli di non conformità:

- le irregolarità, cioè quegli errori formali nella compilazione delle schede aziendali e di altri documenti relativi al controllo in azienda richiesti dalla Provincia;
- le infrazioni cioè delle violazioni o dei regolamenti, oppure delle norme vigenti.

Nel primo caso la Regione diffida il produttore dall'uso del marchio fino al ripristino della non conformità.

Nel secondo caso l'Ente può determinare:

- una sospensione temporanea con ritiro del prodotto dal mercato in caso di infrazione lieve
 che riguardi le caratteristiche di specificità. L'infrazione è lieve quando la non conformità
 può essere recuperata. Il produttore ha un mese di tempo per dimostrare il ripristino della non
 conformità;
- la revoca definitiva del marchio in caso di infrazione grave che riguardi sia le caratteristiche di specificità, sia le normative vigenti, sia le norme previste nei regolamenti. L'infrazione si ritiene grave quando la non conformità non può essere recuperata. La Regione può, a seconda dei casi, oltre alla revoca determinare una sanzione amministrativa, non superiore ai 1500 euro, oppure avviare un'azione legale.

La revoca definitiva può essere determinata anche in caso di infrazioni lievi ma ripetute.

Il produttore ha trenta giorni di tempo per presentare delle proprie argomentazioni in opposizione alle non conformità riscontrate nei controlli, oppure al ripristino delle non conformità stesse.

Le decisioni di revoca saranno assunte entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore delle proprie argomentazioni qualora non sia stata recuperata la non conformità o non sia variato il giudizio rispetto alla gravità dell'infrazione. La sospensione, invece, ha effetto immediato dalla rilevazione delle non conformità.

ART. 12 - I reclami e i ricorsi

Il Produttore potrà presentare reclamo alla Regione Puglia – ufficio competente dell'Assessorato Risorse Agroalimentari nel caso ritenga, a causa di decisioni prese in seguito alle visite ispettive, di essere stato oggetto di discriminazione. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa in seguito alle visite ispettive e il produttore dovrà specificare i motivi per cui dissente dalle suddette decisioni.

La regione provvede entro 30 giorni a convocare il produttore in presenza di un comitato composto da tre elementi scelti tra i tecnici che effettuano le visite di controllo e le attività di assistenza alle aziende. In tale ambito esaminerà il ricorso ed ascolterà il produttore. Le decisioni del Comitato sono insindacabili e inappellabili.

ART. 13 - I contenziosi

Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione dei regolamenti che dovesse intervenire tra le parti sarà competente il Foro di Bari.

ART. 14 - Modifiche e risoluzioni

La regione può apportare delle modifiche ai regolamenti ed alle condizioni di concessione d'uso del marchio. Nel caso venissero apportate modifiche ne dà comunicazione al soggetto utilizzatore, il quale ha la facoltà di adeguarsi entro il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare alla concessione d'uso. Nel caso di adeguamento la regione verificherà la conformità alle nuove prescrizioni.

Qualora il produttore intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti strutturali rilevanti relativi al prodotto, processo, ragione sociale dovrà informare la regione delle suddette modifiche. L'Ente si riserva la possibilità di procedere ad una nuova valutazione o ad un semplice approfondimento per verificare la rispondenza ai regolamenti del marchio. Di conseguenza può decidere se tali modifiche sono tali da incorrere in sanzione o revoca della concessione.

In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, la parte recedente dovrà versare all'altra entro dieci giorni dal recesso la somma stabilita alla firma della convenzione a titolo di penale.

Nel caso di rinuncia, sospensione, non rinnovo o revoca l'utilizzatore del marchio deve sospendere impegnarsi a

- cessare la commercializzazione del prodotto marchiato;
- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio "Prodotti di Puglia";
- consegnare i documenti dell'utilizzo del marchio su richiesta dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia;

La sospensione, la revoca o la rinuncia della concessione devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti.

ART, 15 - Pubblicità

L'Ente titolare pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente regolamento.

L'Ente titolare può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:

- del contesto ambientale e dello stato delle sue risorse;
- delle competenze e professionalità degli operatori;
- del repertorio storico culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del marchio.

È facoltà dell'ente titolare del marchio fornire, agli utilizzatori, servizi sia per la commercializzazione in circuiti brevi locali, sia per l'accesso a canali distributivi all'esterno dell'area.

Tali servizi possono essere riassunti nei seguenti:

- predisposizione di una piattaforma informatica per il commercio elettronico e la gestione di un magazzino collettivo virtuale;
- assistenza per l'acquisizione di spazi di vendita nei mercati locali e l'attività fieristica sia all'interno, sia all'esterno dell'area:
- assistenza per la gestione di spazi di vendita collettiva all'interno della grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

I servizi possono essere prestati direttamente dall'ente o da suoi delegati.

ART. 16 - Catalogo prodotti

La Regione realizzerà, all'interno del sistema informativo del marchio, un catalogo dei prodotti contenente le schede tecniche e le informazioni relative sia al produttore, sia ai luoghi e modalità di vendita.

ART. 17 – Durata della concessione

La concessione, data attraverso la stipula della convenzione di cui all'art. 8, ha una durata di tre 3 anni al termine dei quali deve essere rinnovata. Il soggetto richiedente riceverà un certificato identificativo che riporterà la data del primo rilascio della concessione, la data di rinnovo e la data di scadenza.

La convenzione si intende tacitamente rinnovata se l'Azienda concessionaria non provvede a inoltrare la disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto in corso.

L'eventuale mancato rispetto di quanto fissato in convenzione può comportare la sospensione temporanea dell'iscrizione dal registro, con la contemporanea sospensione dell'uso del marchio, o la cancellazione definitiva.

La licenza d'uso sarà concessa a titolo oneroso. Ogni anno l'Assessorato all'Agricoltura determina la somma dovuta per usufruire della licenza d'uso. All'atto della firma della convenzione il licenziatario può essere tenuto a versare una cauzione, il cui ammontare è fissato dall'Assessorato all'Agricoltura, che viene incamerata dalla Regione in caso di cancellazione dal registro delle imprese licenziatarie del marchio.

Le risorse finanziarie saranno utilizzate per la promozione del marchio e per le attività di coordinamento e controllo.

ART. 18 – diritti ed impegni del licenziatario

Durante il periodo di validità della concessione, il licenziatario:

- ha il diritto di fregiare il proprio prodotto del marchio "Prodotti di Puglia";
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;
- è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione a quanto dichiarato nelle schede prodotto;
- è responsabile di tutti gli aspetti legali inerenti la responsabilità civile anche per il prodotto oggetto di certificazione di conformità in corso di validità, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione.

Il licenziatario non matura alcun diritto, né ha titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso a causa della risoluzione o della cessazione per qualsiasi motivo della licenza, né in conseguenza dell'uso del Marchio "Prodotti di Puglia" concessogli in licenza. Tutte le spese relative alle attività del licenziatario sono a carico dello stesso.

ART. 19 - modalità d'uso del marchio


Le disposizioni relative per l'uso del Marchio sono le seguenti:

- a) Il Prodotto deve recare apposto all'atto dell'immissione sul mercato il logo del marchio "Prodotti di Puglia".
- b) Il clichè viene rilasciato dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, che è il reale proprietario, insieme ad apposita autorizzazione all'uso che sarà registrata in un apposito registro.
- c) Il logo può essere utilizzato anche sugli imballaggi aziendali purché non sia disgiunto dalla denominazione del prodotto e/o del produttore, applicato come etichetta sui prodotti e sugli involucri, come incisione o rilievo e usato altresì sulla carta da lettere, stampati, buste, supporti elettronici e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere.
- di Il rispetto delle dimensioni e caratteristiche del logo, definite nello specifico manuale operativo, deve essere sempre mantenuto.














Nuovo marchio: area di rispetto




La leggibilità del marchio o logotipo è influenzata dall'area libera circostante. L'area di rispetto, che corrisponde ad 1/3 dell'altezza del marchio (misura x) per i lati DX, SX e superiore e ad una volta e mezzo la misura x per la base, delimita una cornice dentro cui non devono comparire elementi grafici estranei all'insieme marchio/logo.

L'area di rispetto può essere aumentata ma non può essere ridotta rispetto alle proporzioni indicate nella tavola.



Nuovo marchio (versione orizzontale): area di rispetto












Nuovo marchio: appilcazione su vetrofania








Nuovo marchio: applicazioni non consentite su fondi colorati e immagini fotografiche











DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2009, n. 963

Progetto "CY.RO.N.MED" Rete Ciclabile del Mediterraneo - percorribilità ciclistica delle vie di servizio dell'Acquedotto pugliese. Presa d'atto protocollo d'intesa Regione Puglia-AQP Spa, approvazione studio di fattibilità e autorizzazione progetto preliminare stralcio.

L'Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione, Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sistema Integrato dei Trasporti e confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

Premesso che:

- con propria delibera n. 1.080 del 26/07/05 la Giunta Regionale pugliese ha approvato la candidatura del progetto CY.RO.N.MED (Cycle Route Network of the Mediterranean), proposto dall'Assessorato regionale ai Trasporti - con la Regione Puglia in qualità di Lead Partner - dell'importo complessivo di euro 1.882.000,00, per concorrere all'assegnazione dei fondi messi a disposizione dal 1° bando del PIC Interreg IIIB ArchiMed;
- con propria delibera n. 1.118 del 25/07/06 la Giunta Regionale pugliese ha preso atto dell'approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio del PIC Interreg del progetto CYRONMED -Cycle Route Network of the Mediterranean (Codice A.1.223), Asse II "Trasporti e reti di comunicazione", Misura 2.1 "Sviluppo di sistemi di trasporto efficaci e sostenibili", per l'importo complessivo di euro 1.223.299;
- con tale progetto di cooperazione transnazionale l'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia si è posto l'obiettivo di avviare il processo di pianificazione delle reti ciclabili sovraregionali e sovranazionali in area mediterranea, partendo dalla redazione dello studio di fattibilità di una Rete Ciclabile del Mediterraneo costituita dagli itinerari ciclabili di media lunga-percorrenza n. 5, 7, 8 e 11 della Rete Ciclabile Europea "Euro-Velo"® e n. 6, 10, 14 della Rete Ciclabile Italiana "Bicitalia"® che attraversano i territori interessati;

allo scopo, il funzionario regionale Sig. Raffaele Sforza, Responsabile di PO Mobilità Sostenibile e Ciclabilità, nel suo ruolo di Coordinatore generale di Progetto (come da delibere regionali n.ri 1080/05 e 1118/06 e determinazione dirigenziale n. 145 del 29/08/06) ha attivato un partenariato internazionale costituito dalle Regioni Puglia (Capofila), Campania, Basilicata, Calabria, Municipalità greche di Atene e Kardtsa, Ministero dello Sviluppo Urbano di Malta ed Ente del Turismo di Cipro e ha proceduto a dare attuazione a tutti gli interventi tecnici, amministrativi e finanziari previsti dal progetto stesso;

Ritenuto che:

- a conclusione del progetto ciascun ente partner ha prodotto uno studio di fattibilità riguardante gli itinerari ciclabili di media-lunga percorrenza di propria competenza;
- la Puglia, attraverso lo studio di fattibilità realizzato, ha definito le dorsali della rete ciclabile regionale individuando le principali ciclovie transregionali e transnazionali da realizzare per uno sviluppo complessivo di 1.653,36 Km, le tipologie di intervento e i relativi costi di attuazione;
- lo studio di fattibilità ha consentito, inoltre, di effettuare una ricognizione generale di quanto esistente al momento in Puglia in materia di ciclabilità, a livello di piani e progetti già predisposti, infrastrutture ciclabili esistenti e risorse del territorio potenziali ai fini della riconversione in percorsi ciclabili, quali strade secondarie e minori, ferrovie dimesse, tratturi, vie di servizio (forestali, acquedotto, consorzi di bonifica);
- nello specifico, le vie di servizio dell'Acquedotto
 pugliese rivestono carattere di particolare pregio
 non soltanto ai fini della valorizzazione, tutela e
 promozione dell'intera opera idraulica dal punto
 di vista dell'infrastruttura esistente, ma soprattutto quale potenziale strada ciclabile e ciclopedonale di assoluto rilievo storico, culturale e paesaggistico-ambientale, peraltro chiusa al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di servizio: una
 vera e propria "greenway";
- a seguito di incontri tecnico-politici, scambi di pareri e valutazioni operative tra le Amministrazioni interessate e una prima intesa verbale raggiunta il 4 marzo 2008 tra l'Assessore ai Trasporti della Regione Puglia e l'Amministratore Unico di

- AQP Spa, in data 10/07/08 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i due Enti;
- con tale accordo, firmato dall'Assessore regionale ai Trasporti Mario Loizzo e dall'Amministratore Unico di AQP Spa, Ivo Monteforte agli atti è stata congiuntamente espressa la volontà di assumere ogni iniziativa utile per favorire l'accessibilità e la percorribilità ciclistica e ciclopedonale delle vie di servizio dell'Acquedotto pugliese, mediante la realizzazione di tutti quegli interventi ritenuti utili ed appropriati allo scopo;
- nello specifico, con tale protocollo d'intesa l'AQP si impegna a mettere a disposizione l'infrastruttura ai fini della progettazione, realizzazione degli interventi e della successiva accessibilità (una volta effettuati i lavori necessari) autorizzando ai soli utenti non motorizzati, a piedi e in bicicletta, l'accesso e il transito, e la Regione si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla progettazione e alla realizzazione delle opere richieste, a partire dallo studio di fattibilità di un primo tracciato campione di circa 200 Km;
- per dare attuazione all'intesa raggiunta è stato costituito un gruppo di lavoro tra tecnici e funzionari delle due Amministrazioni, coordinato per la Regione Puglia dal Responsabile PO Mobilità Sostenibile e Ciclabilità, Sig. Raffaele Sforza e per l'AQP SpA dal Responsabile Servizio Manutenzione Centralizzata, ing. Girolamo Vitucci;
- tale gruppo di lavoro, a seguito di incontri e verifiche della corografia degli acquedotti, ha individuato un primo tracciato campione di circa 200 Km, lungo il Canale principale dell'Acquedotto, su cui effettuare le indagini e i sopralluoghi necessari;

Rilevato che:

- con propria delibera n. 1585 del 09/09/08 la Giunta Regionale ha:
 - a) approvato lo Studio di Fattibilità degli itinerari della Rete Ciclabile del Mediterraneo (CYRONMED - Cycle Route Network of the Mediterranean), agli atti d'Ufficio, costituita dalla parte di interesse per la Puglia di 4 itinerari nazionali della rete Bicitalia®: "Via dei tre Mari" (Otranto-Sapri); "Alta Via dell'Italia Centrale" (Parco Nazionale Foreste Casentinesi-Parco Nazionale del Gargano); "Via dei

- Borboni" (Napoli-Bari); "Via Adriatica" (Delta del Po Santa Maria di Leuca) e 1 itinerario europeo della rete EuroVelo® "Via dei Pellegrini" (Londra-Brindisi);
- b) preso atto che i risultati del progetto CYRONMED sono stati già assunti dalla legge regionale 23 giugno 2008, n. 16 "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti (PRT)" che all'art. 13 comma i) ritiene la realizzazione della Rete Ciclabile Regionale, integrata con i servizi ferroviari, una delle azioni strategiche per l'attuazione dello stesso PRT;
- c) preso atto che a seguito dell'accordo con l'Acquedotto pugliese Spa firmato in data 10/07/08 è stato commissionato uno Studio di Fattibilità di un tracciato campione lungo le vie di servizio dell'acquedotto;
- d) preso atto che i cinque itinerari di cui al sopra citato studio CYRONMED e l'itinerario oggetto di studio lungo le vie di servizio dell'acquedotto pugliese, costituiscono interventi prioritari per lo sviluppo della Rete Ciclabile Regionale pugliese e che, pertanto, ad essi verranno assegnati prioritariamente i fondi regionali, statali od europei finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile;

Considerato che

- l'AREM PUGLIA Agenzia Regionale per la Mobilità - istituita e disciplinata con Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18, in quanto Ente strumentale della Regione Puglia, svolge funzioni di supporto all'Amministrazione regionale, in particolare per quanto concerne la gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità, nonché di monitoraggio del sistema dei trasporti;
- non essendo presenti all'interno dell'Amministrazione regionale professionalità specifiche esperte della particolare materia, come precedentemente già rilevato con delibera regionale n. 1118/06 di presa d'atto e di avvio delle procedure del progetto CYRONMED, l'Assessorato ai Trasporti della Regione ha affidato all'AREM Puglia il compito di occuparsi della redazione dello studio di fattibilità di una ciclovia lungo il Canale Principale dell'Acquedotto;

Tenuto conto che

- lo studio di fattibilità effettivamente realizzato e costituito da: relazione generale; elaborati cartografici; ortofoto della ciclovia; carta d'insieme in scala 1:300.000, trasmesso dall'AREM Puglia al Servizio Sistema Integrato Trasporti, ha:
 - a) consentito di verificare la possibilità di realizzare un percorso ciclabile, dotato di buona continuità, da Venosa a Grottaglie che, all'altezza di Gioia, può collegarsi con il ramo della via di servizio Gioia del Colle-Bari, per uno sviluppo complessivo di 250 Km, e che tale tracciato unisce due beni patrimonio mondiale dell'Unesco quali Castel del Monte e i trulli di Alberobello;
 - b) evidenziato che nel punto terminale (Villa Castelli-Grottaglie) il percorso ispezionato si incrocia con il tratto Brindisi-Taranto (parte dell'itinerario ciclabile europeo "EuroVelo" n.
 5, Londra-Brindisi ("Ciclovia dei Pellegrini"), già individuato dal progetto CYRONMED anche in Basilicata e Campania;
 - c) mostrato le notevoli potenzialità del tracciato sotto il profilo ambientale, paesaggistico, culturale, turistico, sociale ed economico proponendosi come progetto assolutamente ambizioso, confrontabile in Italia solo con la "Ciclovia dell'Isarco-Adige" (Brennero-Rovereto di circa 170 Km.). La ciclovia dell'Acquedotto porrebbe la Puglia, attraverso l'integrazione con gli itinerari ciclabili nazionali e transnazionali individuati dal progetto CyronMed, come Regione leader della mobilità sostenibile e del turismo in bicicletta, in ambito mediterraneo ed internazionale;

Considerato che

 il percorso della ciclovia dell'acquedotto - che da Venosa entra in Puglia all'altezza di Spinazzola, si dirige verso Castel del Monte, corre lungo tutto il Parco dell'Alta Murgia fino a Cassano Murge e Gioia del Colle e poi attraversa tutta la Valle d'Itria fino a Grottaglie, può effettivamente diventare a tutti gli effetti Ciclovia della rete nazionale in quanto prolungamento verso sud dell'itinerario ciclabile di lunga percorrenza n. 11 che nasce nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, a cavallo tra Toscana ed Emilia Romagna, corre

- lungo l'Appennino ed arriva in Puglia fino al Parco Nazionale del Gargano;
- il Parlamento europeo ha recentemente adottato una risoluzione finalizzata ad includere anche il progetto di Rete Ciclabile EuroVelo tra le Reti di trasporto transeuropee TEN-T. Con tale risoluzione, l'Europarlamento ha chiesto alla Commissione e agli Stati membri di considerare il progetto EuroVelo un'opportunità per promuovere la realizzazione di reti di infrastrutture ciclabili transnazionali e quindi per supportare la mobilità in bicicletta negli spostamenti abituali e il cicloturismo;
- l'itinerario EuroVelo n. 5 Londra-Brindisi, nel tratto Taranto-Brindisi incrocia la Ciclovia dell'Acquedotto e, per analogia, così come gli itinerari della rete EuroVelo vengono inclusi tra le Reti di trasporto transeuropee TEN-T, il progetto di Rete Ciclabile nazionale Bicltalia può essere incluso tra le azioni strategiche del PON Trasporti, a beneficio della effettiva realizzazione della rete CYRONMED;
- lo studio di fattibilità dell'intervento ha evidenziato come l'Acquedotto pugliese, quale uno dei maggiori acquedotti del mondo ad oltre un secolo dalla sua realizzazione, nel suo complesso di opera ingegneristica e in considerazione dei suoi aspetti storici, tecnici e culturali, avrebbe tutti i requisiti per essere candidata ai fini del riconoscimento di bene del Patrimonio mondiale dell'umanità e come tale essere tutelato dall'UNESCO;

Ritenuto che:

- lo studio di fattibilità della Ciclovia dell'Acquedotto è stato esaminato, condiviso e approvato in linea tecnica dal Gruppo di Lavoro misto Regione Puglia-AQP SpA coordinato dai referenti Sig. Raffaele Sforza, per l'Assessorato regionale ai Trasporti, e l'ing. Girolamo Vitucci, per l'AQP SpA, agli atti;
- lo studio è stato successivamente presentato in data 26 marzo 2009 all'Amministratore Unico dell'AQP Spa, Ivo Monteforte, alla presenza dell'Assessore regionale ai Trasporti, Mario Loizzo e del Direttore Generale di AREM Puglia, Ing. Agostino Romita.
- in quella stessa circostanza l'Assessore regionale Loizzo e l'Amministratore Unico Monteforte

hanno apprezzato la qualità dei risultati e confermato la volontà, già espressa con il protocollo d'intesa del 10/07/08, di proseguire nei lavori, dotandosi di un progetto preliminare di un primo stralcio dimostrativo dell'infrastruttura trasportistica "sostenibile", da realizzarsi in un'area che potenzialmente può essere maggiormente ricettiva grazie alla presenza di un ambiente di alto valore culturale e paesaggistico ed una presenza turistica consolidata che può fruire del percorso ciclabile;

- da una valutazione delle potenzialità del territorio e del tracciato individuato è stato scelto di focalizzare l'intervento nella Valle d'Itria, già patrimonio mondiale dell'UNESCO, partendo dal tratto terminale del percorso (Grottaglie) per risalire a monte fino a Locorotondo ed Alberobello;
- tale tracciato, che può avere una lunghezza di circa 35 - 40 Km, permette di intervenire per buona parte sulla via di servizio dell'AQP, salvo alcuni tratti, secondo i criteri progettuali indicati nello studio di fattibilità;
- la presenza delle stazione delle Ferrovie Sud Est, ad Alberobello, Locorotondo e Martina Franca, e di Trenitalia, a Grottaglie, che intercettano il tracciato individuato, rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo del turismo in bicicletta nell'ambito del bacino di utenza considerato, oltre che per promuovere la mobilità sostenibile, in considerazione del fatto che, secondo le esperienze consolidate nazionali ed europee, i cicloturisti prediligono, soprattutto per motivi pratici, la forma di trasporto intermodale bicicletta e treno per raggiungere i percorsi ciclabili o per allontanarvisi.

Per quanto sopra riportato si propone:

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 10/07/08 tra Assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Mario Loizzo e Amministratore Unico di AQP SpA, Ivo Monteforte, per realizzare un percorso ciclabile e ciclopedonale lungo le vie di servizio dell'Acquedotto pugliese, agli atti;
- di approvare lo studio di fattibilità della Ciclovia lungo il Canale principale dell'acquedotto pugliese sulla direttrice Venosa-Grottaglie con

- bretella di collegamento Bari-Gioia del Colle, sulla base del parere favorevole espresso dai referenti dell'Assessorato regionale ai Trasporti e dell'AQP Spa, come da verbale di approvazione in linea tecnica dell'11/03/09, agli atti;
- di prendere atto della volontà di Regione Puglia e AQP Spa espressa congiuntamente in data 26 marzo 2009 in occasione della presentazione dello studio di fattibilità, dall'Assessore regionale ai Trasporti Mario Loizzo e dell'Amministratore Unico di AQP Spa, Ivo Monteforte, di dotarsi di un progetto preliminare di un primo stralcio dimostrativo dell'infrastruttura ciclabile che sia "sostenibile", vale a dire realizzabile in un'area maggiormente ricettiva per presenza turistica consolidata e caratterizzata da un ambiente di alto valore culturale, naturalistico e paesaggistico;
- di individuare quale area "pilota" la Valle d'Itria, patrimonio mondiale dell'UNESCO, autorizzando la realizzazione del progetto preliminare stralcio lungo un tracciato di circa 35 40 Km, dal tratto terminale (Grottaglie) per risalire a monte fino a Locorotondo ed Alberobello, anche in considerazione della presenza, lungo il tracciato in esame, delle stazioni delle Ferrovie Sud Est (Alberobello, Locorotondo e Martina Franca) e di Trenitalia (Grottaglie) quale ulteriore potenzialità, a beneficio del bacino di utenza considerato, per lo sviluppo del turismo in bicicletta grazie al servizio di trasporto integrato bici e treno;
- di affidare all'AREM Puglia Agenzia Regionale per la Mobilità - istituita e disciplinata con Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18, in quanto Ente strumentale della Regione Puglia, il compito di produrre in tempi rapidi il progetto preliminare stralcio in questione, considerato che all'interno dell'Amministrazione regionale non sono presenti professionalità specifiche esperte della particolare materia, come precedentemente già rilevato con la citata delibera regionale n. 1118/06;
- di prendere atto che l'intero percorso di Ciclovia dell'Acquedotto può diventare itinerario nazionale della Rete ciclabile "BicItalia"® in quanto prolungamento, lungo tutta la Murgia e la Valle d'Itria, della Ciclovia n. 11 che nasce nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, a cavallo tra Toscana ed Emilia Romagna, corre lungo l'Appennino ed arriva in Puglia attraversando tutto il Parco Nazionale del Gargano;

- di prendere atto che il Parlamento europeo ha recentemente adottato una risoluzione finalizzata ad includere anche il progetto di Rete Ciclabile EuroVelo tra le Reti di trasporto transeuropee TEN-T, sollecitando Commissione e Stati membri a considerare il progetto EuroVelo, i cui itinerari insieme a quelli di BicItalia sono stati oggetto di studio del progetto CYRONMED, un'opportunità per promuovere la realizzazione di reti di infrastrutture ciclabili transnazionali e quindi per supportare la mobilità in bicicletta negli spostamenti abituali e il cicloturismo
- di autorizzare il Servizio Sistema Integrato dei Trasporti dell'Assessorato regionale ai Trasporti, a dare immediata attuazione alle attività finalizzate al processo di costruzione della Rete Ciclabile regionale all'interno delle reti ciclabili BicItalia® ed EuroVelo®, delegando il Responsabile di PO Mobilità Sostenibile e Ciclabilità, Sig. Raffaele Sforza, a porre in essere tutti i procedimenti amministrativi e gestionali necessari a dare positivo esito ai contenuti della presente delibera;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore ai Trasporti, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4, comma 4, lett. K), Legge regionale 04/02/07, n. 7, attesa l'attribuzione di competenza riveniente dal disposto di cui all'art. 3, comma 4, della Legge R. 30/11/2000 n. 20.

LA GIUNTA

Udita la relazione e le conseguenti proposte dell'Assessore Loizzo;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigenti del Settori Sistema Integrato Trasporti; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 10/07/08 tra Assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Mario Loizzo e Amministratore Unico di AQP SpA, Ivo Monteforte, per realizzare un percorso ciclabile e ciclopedonale lungo le vie di servizio dell'Acquedotto pugliese, agli atti dal servizio S.I.T.;
- di approvare lo studio di fattibilità della Ciclovia lungo il Canale principale dell'acquedotto pugliese sulla direttrice Venosa-Grottaglie con bretella di collegamento Bari-Gioia del Colle, sulla base del parere favorevole espresso dai referenti dell'Assessorato regionale ai Trasporti e dell'AQP Spa, come da verbale di approvazione in linea tecnica dell'11/03/09, agli atti;
- di prendere atto della volontà di Regione Puglia e AQP Spa espressa congiuntamente in data 26 marzo 2009 in occasione della presentazione dello studio di fattibilità, dall'Assessore regionale ai Trasporti Mario Loizzo e dell'Amministratore Unico di AQP Spa, Ivo Monteforte, di dotarsi di un progetto preliminare di un primo stralcio dimostrativo dell'infrastruttura ciclabile che sia "sostenibile", vale a dire realizzabile in un'area maggiormente ricettiva per presenza turistica consolidata e caratterizzata da un ambiente di alto valore culturale, naturalistico e paesaggistico;
- di individuare quale area "pilota" la Valle d'Itria, patrimonio mondiale dell'UNESCO, autorizzando la realizzazione del progetto preliminare stralcio lungo un tracciato di circa 35 40 Km, dal tratto terminale (Grottaglie) per risalire a monte fino a Locorotondo ed Alberobello, anche in considerazione della presenza, lungo il tracciato in esame, delle stazioni delle Ferrovie Sud Est (Alberobello, Locorotondo e Martina Franca) e di Trenitalia (Grottaglie) quale ulteriore potenzialità, a beneficio del bacino di utenza considerato,

per lo sviluppo del turismo in bicicletta grazie al servizio di trasporto integrato bici e treno;

- di affidare all'AREM Puglia Agenzia Regionale per la Mobilità - istituita e disciplinata con Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18, in quanto Ente strumentale della Regione Puglia, il compito di produrre in tempi rapidi il progetto preliminare stralcio in questione, considerato che all'interno dell'Amministrazione regionale non sono presenti professionalità specifiche esperte della particolare materia, come precedentemente già rilevato con la citata delibera regionale n. 1118/06;
- di prendere atto che l'intero percorso di Ciclovia dell'Acquedotto può diventare itinerario nazionale della Rete ciclabile "BicItalia"® in quanto prolungamento, lungo tutta la Murgia e la Valle d'Itria, della Ciclovia n. 11 che nasce nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, a cavallo tra Toscana ed Emilia Romagna, corre lungo l'Appennino ed arriva in Puglia attraversando tutto il Parco Nazionale del Gargano;
- di prendere atto che il Parlamento europeo ha recentemente adottato una risoluzione finalizzata

- ad includere anche il progetto di Rete Ciclabile EuroVelo tra le Reti di trasporto transeuropee TEN-T, sollecitando Commissione e Stati membri a considerare il progetto EuroVelo, i cui itinerari insieme a quelli di BicItalia sono stati oggetto di studio del progetto CYRONMED, un'opportunità per promuovere la realizzazione di reti di infrastrutture ciclabili transnazionali e quindi per supportare la mobilità in bicicletta negli spostamenti abituali e il cicloturismo
- di autorizzare il Settore Integrato dei Trasporti dell'Assessorato regionale ai Trasporti, a dare immediata attuazione alle attività finalizzate al processo di costruzione della Rete Ciclabile regionale all'interno delle reti ciclabili Bicltalia® ed EuroVelo®, delegando il Responsabile di PO Mobilità Sostenibile e Ciclabilità, Sig. Raffaele Sforza, a porre in essere tutti i procedimenti amministrativi e gestionali necessari a dare positivo esito ai contenuti della presente delibera;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola





DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era